

INQUADRAMENTO STORICO DEI RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E PROCESSO PENALE

SOMMARIO : § 1. **I principi inerenti i rapporti tra processo civile e processo penale: le antitetiche diverse prospettazioni teoriche.** – 1. *Il principio dell'unità della giurisdizione ed il principio della preminenza del processo penale sul processo civile.* – 2. *Il principio dell'autonomia delle "giurisdizioni" e l'attuazione del diritto di azione e del diritto di difesa.* § 2. **I rapporti tra azione civile e processo penale in una prospettiva diacronica: dal sistema del 1865 a quello attuale.** – 1. *La normativa antecedente al codice di procedura penale del 1930.* – 2. *Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1930 e dal codice di procedura civile del 1940.* – 3. *La rivoluzione copernicana attuata con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988: in particolare il nuovo art. 75 c.p.p.*

§ 1. **I principi inerenti i rapporti tra processo civile e processo penale: le antitetiche diverse prospettazioni teoriche.**

1. Il principio dell'unità della giurisdizione ed il principio della preminenza del processo penale sul processo civile.

Il diritto, come le altre scienze sociali¹, è una scienza variabile. Il suo carattere scientifico si fonda sull'utilizzo di un metodo razionale per procedere ai raggruppamenti dei fenomeni da esso esaminati ed alla loro disciplina. La variabilità della scienza giuridica dipende dalla non immutabilità dei risultati raggiunti: per sua natura la sequenza logica di enunciati che fonda una determinata tesi giuridica è tale per cui detta tesi può mutare al variare del contenuto di un singolo enunciato, cosa che si verifica assai di frequente². Questo

¹ Tradizionalmente si è soliti distinguere tra le scienze classiche (come l'astronomia, la matematica, la fisica, la chimica) e le scienze sociali (come la linguistica, l'antropologia, l'etnologia, l'economia ed il diritto). Le prime hanno genericamente come campo di indagine i fenomeni naturali che si manifestano nel mondo e nell'universo, le seconde studiano l'uomo e la società. Per alcune riflessioni in proposito si veda R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto comparato*, Torino, 2003, pp. 11-19.

² Si può ben dire che la scienza giuridica si compone di enunciati rigorosamente e scientificamente concatenati tra loro, il contenuto di ciascuno dei quali però non è statico ma per natura variabile. Il contenuto di un enunciato varia ogni qual volta si verifica un mutamento della percezione sociale in relazione ad un determinato comportamento umano, con la conseguenza che l'enunciato descrittivo della valutazione dei consociati in relazione a quel comportamento viene a mutare determinando, come effetto, il cambiamento anche della tesi giuridica correlata e pertanto della regola giuridica destinata a regolare il comportamento medesimo. Volendo semplificare al massimo il ragionamento, e tralasciando l'ipotesi di concatenazione di più enunciati, si

carattere di variabilità – a dire il vero – è proprio di ogni scienza in quanto tale³, ma nell'ambito del diritto esso ha una dimensione coesistente al fenomeno giuridico stesso e diviene tratto distintivo ineliminabile.

In quest'ottica, anche la materia dei rapporti tra azione civile e processo penale ha vissuto nel tempo una lunga stagione di cambiamenti ed evoluzioni, che hanno condotto il legislatore a dettarne discipline profondamente diverse a seconda dei differenti momenti storici.

pensi, ad esempio, alla percezione sociale, nell'Italia fascista, delle rimostranze esternate dai lavoratori in relazione alle proprie condizioni di lavoro: tali rimostranze – la cui manifestazione fu più tardi considerata come il contenuto di un diritto – erano percepite dalla società, per il tramite delle Istituzioni rappresentative del popolo in quel momento storico, come inaccettabili. Da qui la tesi giuridica secondo cui non doveva essere consentito ai lavoratori di scioperare. Da tale tesi discendeva poi una espressa regola giuridica che, in sostanza, impediva ai lavoratori di scioperare. Con l'avvento della Costituzione repubblicana, venuta meno l'impostazione ideologica che fondava lo Stato autoritario, diversa fu la percezione sociale delle condotte tenute dai lavoratori per far valere le proprie prerogative. Da qui discese la tesi per la quale la possibilità di scioperare doveva essere considerata come un diritto e la conseguente regola giuridica scolpita nell'art. 40 Cost. per cui "*il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano*".

Esempio analogo può in generale essere portato in relazione alla concezione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale vigente fino al 1970 in Italia che aveva come conseguenza l'impossibilità giuridica di pronunciare lo scioglimento dello stesso, concezione poi superata attraverso la ricezione ad opera della legge 1° dicembre 1970, n. 898 della nuova sensibilità sociale maturata negli anni e che vedeva nella possibilità di porre fine al vincolo matrimoniale un presidio di civiltà nella convivenza civile.

O, ancora, si pensi alla disposizione che prevedeva, in ambito penale, una consistente riduzione di pena in caso di delitto d'onore commesso dal coniuge nel momento della scoperta di una illegittima relazione carnale tenuta dall'altro coniuge, disposizione poi abrogata ad opera della l. 5 agosto 1981, n. 442; i cambiamenti sociali hanno portato poi proprio di recente lo Stato italiano, nel corso del 2013, nell'ambito della discussione sul cosiddetto "femminicidio", a prevedere delle specifiche aggravanti di pena, introdotte nel corpo del codice penale ad opera della l. 15 ottobre 2013, n. 119, per chi commette delitti contro la vita e contro la libertà individuale in danno di una donna, che sia però in stato di gravidanza.

³ Un certo tasso di variabilità sussiste, infatti, pure nell'ambito delle scienze classiche. Esse generalmente approdano a dei risultati scientificamente valutabili partendo da un insieme di postulati od assiomi, cioè di regole strutturali non dimostrabili su cui poggia il complesso di enunciati che, concatenati, fondano una determinata tesi. Ebbene, nel corso soprattutto del XIX secolo alcuni dei postulati che fondavano la geometria euclidea ed erano considerati come monoliticamente immutabili furono messi in discussione, aprendo la strada alle geometrie non euclidee o alternative. Particolarmente significativa fu a tal proposito l'intuizione del matematico tedesco Bernhard Riemann, il quale, mettendo in discussione il quinto postulato di Euclide secondo cui "per un punto passa una ed una sola parallela ad una retta data", costruì un sistema geometrico completamente alternativo a quello tradizionale. In proposito si faccia riferimento a B. RIEMANN, *Sulle ipotesi che stanno alla base della geometria e altri scritti scientifici e filosofici*, a cura di R. PETTOELLO, Torino, 1994.

Anzitutto, occorre chiedersi perché sussista la necessità di regolare i rapporti tra azione civile e processo penale e da dove nasca una tale esigenza. In via generale, si può affermare che contatti tra giudizio civile e giudizio penale si possono avere, semplificando al massimo il quadro delle possibili interferenze⁴, o in presenza di fatti che integrino una fattispecie di reato

⁴ Collegamenti tra processo civile e processo penale si possono, infatti, avere in molteplici situazioni. Ogni qual volta tra i due giudizi sussiste una relazione, essa è sempre dovuta alla presenza in una delle due sedi di un *quid* che interessa anche l'altra per i più diversi motivi. A seconda della natura di tale *quid* e della sua rilevanza rispetto all'oggetto della decisione, la relazione tra i due processi può essere molto diversa. Volendo tracciare un quadro schematico, ma il più possibile esaustivo, si può affermare che detto *quid* può identificarsi o con un provvedimento adottato nell'altra sede processuale (ipotesi *sub a*) o con un effetto giuridico di cui conosce in via principale l'altro giudice (ipotesi *sub b*) o con un fatto storico plurivalente (ipotesi *sub c*). Così, punti di contatto tra processo civile e processo penale si possono avere: a) o in caso di sentenza o altro provvedimento del processo civile che integra un elemento della fattispecie penale (si pensi alla dichiarazione di fallimento pronunciata in sede civile e ai reati di bancarotta, o alla sentenza di condanna all'adempimento di obblighi civili e al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice previsto dall'art. 388 c.p., o, ancora, alla dichiarazione di nullità del matrimonio o all'annullamento del matrimonio e ai reati di bigamia – nell'ipotesi di cui all'art. 556, comma 3, c.p. – e di induzione al matrimonio mediante inganno di cui all'art. 558 c.p.) e, reciprocamente, in caso di sentenza o altro provvedimento penale che integra un elemento della fattispecie civile (si faccia riferimento, ad esempio, alla condanna per uno dei delitti indicati dall'art. 3, n. 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata ad opera della l. 6 marzo 1987, n. 74, e alla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o, ancora, alla condanna penale del datore di lavoro per il fatto da cui è derivato l'infortunio subito dal dipendente e alle ipotesi di regresso dell'ente assicuratore e di risarcimento supplementare dovuto all'infortunato previste dagli artt. 10 e 11, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico sull'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL); b) o in caso di situazione sostanziale civile che si configura come un effetto giuridico che integra un elemento della fattispecie penale (si pensi al diritto di proprietà e ai diritti reali o personali che da esso derivano e al concetto penale di "altruità" della cosa nei delitti contro la inviolabilità del domicilio e nei delitti contro il patrimonio) e, reciprocamente, in caso di reato che, a prescindere dalla sentenza di condanna penale che ne accerti la sussistenza, rileva di per se stesso nella fattispecie civile (si pensi alle ipotesi di comportamento consistente nella uccisione o nel tentativo di uccisione del *de cuis* che, a prescindere dalla sentenza penale che dichiara l'avvenuto delitto, sono rilevanti ai fini della indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c., o, ancora, ai delitti commessi dal donatario indicati dall'art. 801 c.c. i quali rilevano ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine); c) o in presenza di uno stesso fatto storico che sia rilevante tanto per il diritto civile quanto per il diritto penale, costituendo ad esempio illecito per la legge civile e allo stesso tempo essendo un reato per la legge penale (si pensi alle azioni risarcitorie fondate su un fatto che è ad un tempo fonte di responsabilità civile e illecito penale). Storicamente, il legislatore italiano ha disciplinato in modo puntuale e dettagliato le ipotesi di azione civile derivante da un fatto illecito che costituisce pure reato (cioè le ipotesi *sub c*), mentre per gli altri casi di interferenza tra processo civile e processo penale è mancata una ricostruzione normativa unitaria. Conferma di quanto appena asserito è data dal fatto che anche il codice di procedura penale del 1988 ha mantenuto, come i codici precedenti, la distinzione, con riferimento ai rapporti tra processo penale e processo civile, tra processi civili di danno e altri giudizi civili. La dicotomia tra i

la cognizione dei quali possa influire, per i più svariati motivi, sulla decisione di una causa civile (e di tale ipotesi si farà solo cenno nella presente trattazione) oppure allorquando uno stesso fatto sia ad un tempo un reato e fonte di responsabilità civile che obbliga il danneggiante a risarcire i danni derivanti dal fatto-reato⁵ (e di tale aspetto ci si occuperà dettagliatamente nel prosieguo).

Una prima questione che si è allora posta, a livello teorico, è – con riferimento alla seconda categoria di rapporti tra processo civile e processo penale – come inquadrare un tale fatto che produce ad un tempo conseguenze penali e civili.

Se si ritiene che esso sia unico e unitario nella sua essenza, sia cioè ontologicamente un reato che viene valutato anche dalla legge civile in quanto produttore conseguenze civili al sussistere di determinate condizioni – che sono da individuarsi nella esistenza di un danno –, la considerazione di un tale fatto come reato non lo fa diventare qualcosa di diverso dal reato, trattandosi sempre dello stesso fatto-reato che produce conseguenze penali e civili allo stesso tempo⁶. In quest'ottica, dall'unicità del fatto discenderebbe l'esclusiva competenza del giudice penale a conoscere dell'illecito penale, produttore pure conseguenze civili, e verrebbe pertanto a delinarsi un modello, per quanto riguarda la disciplina dell'azione civile da reato, cosiddetto del "cumulo" o dell'"unione", implicante il necessario inserimento dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni derivanti dal reato nel processo penale, restando esclusa in ogni caso la cognizione del giudice civile sul punto⁷.

giudizi di danno e gli altri giudizi civili o amministrativi ha radici antiche, che attengono – come si vedrà nel prosieguo della trattazione – allo speciale legame esistente in tempi passati tra l'azione pubblica diretta alla repressione del crimine e l'azione privata diretta ad ottenere il ristoro dei danni sofferti a causa del reato e la restituzione dei beni coinvolti dall'attività criminosa. Per una elencazione dettagliata delle possibili e differenti interferenze tra processo civile e processo penale si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 1-15.

⁵ Si pensi, ad esempio, al fatto materiale dell'impossessamento della cosa mobile altrui, da cui discendono conseguenze penali, cioè la configurabilità del delitto di furto, e conseguenze civili, cioè il sorgere dell'obbligo alla restituzione della cosa mobile altrui sottratta e al risarcimento dei danni provocati dalla condotta di impossessamento.

⁶ Per una tale configurazione si faccia riferimento a S. SATTA, voce *Rapporti fra giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1959, p. 4, secondo cui "possono certo esistere illeciti civili che non sono illeciti penali, e viceversa, ma un unico fatto non può, per impossibilità logica, prima che giuridica, sdoppiarsi in due fatti autonomi, oggetto l'uno di tutela penale e l'altro di tutela civile".

⁷ Sul modello cosiddetto del "cumulo" o dell'"unione" si veda, in particolare, B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, pp. 1-2, secondo la quale però il modello del "cumulo" o dell'"unione" sarebbe tale da semplicemente consentire la possibilità di inserimento dell'azione civile nel processo penale, ma non ne imporrebbe la necessità di inserimento.

Viceversa, se si ritiene che un fatto produttore conseguenze civili e penali debba essere considerato nella sua materialità e poi doppiamente qualificato, da un punto di vista giuridico, come fatto storico che dà luogo a conseguenze civili e insieme penali, le conseguenze civili – e dunque l'obbligo al risarcimento del danno e alle restituzioni – non sarebbero ricollegabili al reato in quanto fatto produttivo di conseguenze penali, quanto invece all'episodio nella sua dimensione naturale. Da questo punto di vista, il fatto qualificato come fatto penalmente rilevante con tutte le conseguenze penali da esso derivanti dovrebbe essere conosciuto dal giudice penale, mentre il fatto qualificato come fatto civilmente rilevante con tutte le conseguenze civili da esso derivanti dovrebbe essere conosciuto dal giudice civile. Verrebbe così a delinarsi un modello cosiddetto della "separazione", secondo cui l'azione civile da reato sarebbe esperibile solo nella sua sede propria civile⁸.

La disamina delle scelte effettuate dal legislatore italiano a partire dal 1865 porta a concludere che le soluzioni adottate in tale materia sono sempre state ibride, ma tendenti in ogni caso a consentire l'esercizio dell'azione civile anche in sede penale⁹ e tali da assicurare

⁸ Per quanto riguarda i due diversi inquadramenti di un fatto produttore conseguenze sia civili sia penali ed i modelli giuridici connessi a tali inquadramenti si veda G. SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 65-67.

⁹ L'istituto dell'azione civile nel processo penale ha, infatti, origini antiche. Esso fu introdotto in Italia, per la prima volta, dall'Editto napoleonico dell'8 settembre 1807, poi recepito nelle legislazioni degli Stati pre-unitari, tra cui anche il codice del Regno di Sardegna del 1847. Tale codice, applicato via via alle province annesse, e disciplinante l'istituto dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale allo scopo di richiedere in tale sede il risarcimento del danno e le restituzioni, diventò poi, seppur con delle rielaborazioni e degli adeguamenti, il codice di procedura penale del Regno d'Italia del 1865. A tal proposito, per una ricostruzione storico-giuridica, si vedano F. BENEVOLO, *La parte civile nel giudizio penale*, Torino, 1892, pp. 17 ss.; A. STOPPATO, *L'azione civile nascente da reato*, Torino, 1897, pp. 5 ss.; U. GUALTIERI, *La parte civile nel processo penale*, Napoli, 1968, pp. 19 ss.; A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile nel processo penale*, Milano, 1981, pp. 29 ss.

E' opportuno precisare che, in tempi recenti, e più precisamente in seguito all'opzione effettuata dal codice di procedura penale del 1988 per un modello processuale accusatorio, si sono levate alcune voci in dottrina le quali, sul presupposto che al modello accusatorio puro la parte civile sarebbe estranea – e ciò per evitare di alterare la rigorosa parità tra accusa e difesa davanti ad un giudice terzo e imparziale –, hanno sostenuto l'incompatibilità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale con un processo penale accusatorio: così E. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 437; E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 192 ss. . In precedenza, riserve sulla esperibilità dell'azione civile risarcitoria nel processo penale erano state espresse da Francesco Carnelutti in F. CARNELUTTI, *Crisi della giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1958, pp. 338 ss. . Inoltre, dopo la riforma dell'art. 111 Cost., attuata ad opera della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, l'esperibilità dell'azione civile

un certo grado, più o meno intenso, di "comunicazione" tra giudizio civile e giudizio penale. In altri termini, non è mai stata effettuata una scelta rigida per il sistema del "cumulo" implicante la necessità dell'esercizio nel processo penale dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni provocati da reato o, viceversa, per il sistema della "separazione" implicante il confinamento della suddetta azione civile nella sua sede propria civile. Il legislatore italiano ha sempre, invece, consentito di esperire l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni provocati da reato sia in sede penale sia in sede civile.

Ciò che è mutato nel corso del tempo – e ciò che può mutare da un punto di vista della ricostruzione teorica degli istituti inerenti la materia dei rapporti tra azione civile e processo penale – è il bene giuridico tutelato dal legislatore nel disciplinare tali rapporti. Più specificamente, si sono contesi il ruolo di stella polare nel guidare le scelte del legislatore in ordine alla regolamentazione della delicata materia dei rapporti tra processo penale e processo civile¹⁰ il bene della certezza dei rapporti giuridici ed il bene della tutela del diritto di azione e del diritto di difesa.

risarcitoria nel processo penale è stata addirittura oggetto di vere e proprie censure di legittimità costituzionale, sulla base della considerazione che il giusto processo penale conformato al modello accusatorio non tollerebbe la parte civile, il cui intervento provocherebbe un indubitabile sbilanciamento a favore dell'accusa con lesione del principio di parità delle parti. La Corte Costituzionale, investita sotto tale profilo della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88 c.p.p. e di altre disposizioni sparse nel codice di procedura penale relative alla parte civile ed alla persona offesa dal reato (più precisamente gli artt. da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441 commi 2 e 3, 444 comma 2, 451 comma 3, 491, 505, da 538 a 541, 543 c.p.p.), ha dichiarato la questione inammissibile, considerandola – con argomentazione a dire il vero alquanto formalistica – riferita ad un complesso normativo di contenuto eterogeneo: si veda Corte Cost. 18 luglio 2002, n. 364, in *Giur. cost.*, Milano, 2002, p. 2720. In dottrina, a sostegno dell'esperibilità dell'azione civile nel processo penale, in quanto non lesiva del principio di parità delle parti, a condizione che a ciascun soggetto del processo vengano attribuiti, compatibilmente con la peculiarità del ruolo da ognuno rivestito nel procedimento, medesimi poteri, si vedano G. CALVI, *Intervento*, in AA.VV., *La costituzione di parte civile nel processo penale (Atti della Tavola rotonda presso l'Avvocatura generale dello Stato del 7 giugno 2002)*, in *Rass. Adv. Stato*, Roma, 2002, p. 9; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, pp. 2-7.

¹⁰ E' interessante notare fin d'ora che tale regolamentazione, con scelta del legislatore costante ed immutata a partire dal 1865 ad oggi, non ha mai trovato collocazione in un libro autonomo o perlomeno in un titolo autonomo del codice di procedura penale, ma è sempre stata inserita in titoli diversi e lontani, suddividendo la materia nei tre filoni della pregiudizialità penale nel processo civile e della pregiudizialità civile nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale e dei trasferimenti dell'azione civile dalle sede civile a quella penale e dalla sede penale a quella civile, e dell'efficacia del giudicato penale nel processo civile e del giudicato civile nel processo penale. Per alcune riflessioni al riguardo si faccia riferimento alla Introduzione di Giovanni Conso in G. CONSO, *Introduzione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. XIII-XIV.

E' infatti evidente che allorquando si consenta di esperire l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni provocati da reato sia in sede penale sia in sede civile, si pone da un lato il problema di comprendere che cosa accada nel momento in cui tale azione venga esercitata parallelamente nelle due sedi e di prevedere dei meccanismi di trasferimento dell'azione civile da una sede all'altra anche per evitare il rischio di giudicati contraddittori e dall'altro lato emerge la necessità che le eventuali soluzioni adottate per prevenire il rischio di pronunce confliggenti non siano di ostacolo all'attuazione del diritto di azione e di difesa funzionali al soddisfacimento del diritto che il soggetto titolare di pretese civilistiche intende far valere.

E' bene precisare che tali problematiche e tali necessità derivano da un assetto strutturale dell'ordinamento giuridico italiano, che potrebbe apparire scontato: per regola generale, collocata a proemio del codice di rito civile e del codice di rito penale¹¹, l'azione civile e la giurisdizione in materia civile vengono esercitate secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile, mentre l'azione penale e la giurisdizione in materia penale vengono esercitate secondo le forme prescritte dal codice di procedura penale. Se così è, e per quanto non si possa di certo considerare assoluta la ripartizione tra materia civile e forme processuali civili da un lato e materia penale e forme processuali penali dall'altro¹², nel momento in cui si

¹¹ Recita l'art. 1 c.p.c. : "*La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice*". Gli fa eco l'art. 1 c.p.p., secondo cui: "*La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice*".

¹² Non rari, infatti, sono gli affioramenti della materia civile nel processo penale: si pensi alle ipotesi in cui il giudice penale debba tenere conto, ai fini della determinazione della pena, della gravità del danno (art. 133, comma 1, n. 2, c.p.) o, ai fini della applicazione delle circostanze aggravanti comuni, della rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato (art. 61, n. 7, c.p.) o, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti comuni, della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato (art. 62, n. 4, c.p.) e della eventuale integrale riparazione del danno (art. 62, n. 6, c.p.); si pensi, ancora, alle condizioni – adempimento dell'obbligo delle restituzioni o pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso – alle quali può essere subordinata la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 c.p.; si faccia riferimento, inoltre, alle questioni, anche civili, risolte *incidenter tantum* a norma dell'art. 2 c.p.p. dal giudice penale e da cui dipende la decisione penale.

Sussistono pure, viceversa, affioramenti della materia penale nel processo civile, sebbene essi siano più rari: si pensi alla possibilità per il giudice civile di comminare sanzioni penali, a norma dell'art. 64 c.p.c., nei confronti del consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti; ancora, si faccia riferimento, in relazione alla determinazione del danno da reato agli effetti della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., all'accertamento compiuto dal giudice

ammetta la possibilità che l'azione civile sia esercitata, a determinate condizioni ed in presenza di determinati presupposti, nell'ambito delle forme prescritte per il processo penale, occorre che una specifica disciplina venga dettata per regolare la possibilità e le conseguenze di un tale esercizio.

Ed il contenuto di tale disciplina – come già più sopra si è evidenziato – è strettamente dipendente dal bene, inteso in termini giuridici, che il legislatore, una volta considerato che per la materia civile e per la materia penale sussistono forme processuali diversificate, mira a conseguire a vantaggio della generalità dei consociati.

Più precisamente, se il legislatore considera come bene irrinunciabile e preminente per i consociati la certezza dei rapporti giuridici, detterà una disciplina regolatrice dell'esercizio dell'azione civile al di fuori della sua *sedes* propria che tenda ad escludere la possibilità di esercitare contemporaneamente detta azione sia in sede civile che in sede penale, e ciò per l'evidente ragione che una tale soluzione è l'unica che consente di evitare il rischio di giudicati contraddittori.

Viceversa, qualora il legislatore ritenga prioritario garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di azione del danneggiato-vittima del reato nonché del diritto difesa dei soggetti passivi della pretesa del danneggiato, prevederà una disciplina che consenta di ottenere tutela nel modo più rapido e completo possibile, consentendo di far correre pretese civilistiche esercitate nella *sedes* propria e pretese civilistiche esercitate nella sede penale lungo binari paralleli con il rischio anche di risultati confliggenti.

Il pendolo della regolamentazione dei rapporti tra azione civile e processo penale è oscillato nel tempo tra questi due fuochi, emblematici della percezione che il legislatore aveva di ciò che il processo deve garantire: certezza da un lato, tutela dall'altro.

civile circa l'esistenza del reato. Per una panoramica dei suestosi affioramenti si veda F. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 7-11.

Quanto sopra detto mostra come in realtà la separazione tra materia civile e materia penale non sia così netta e come le due materie siano legate da un rapporto di osmosi strutturale. Per dirla con le parole scritte già nel 1930 da Francesco Carnelutti, "*quella specie di muraglia cinese, che, in particolare da noi, ha costruito intorno al territorio del diritto penale Arturo Rocco, è piuttosto una mirabile illusione proiettata dal suo acuto ingegno che una realtà. Non v'è, forse, tra le partizioni teoriche del diritto un'altra come questa, del diritto civile e del diritto penale, che apparendo compiuta e profonda, sia invece limitata e relativa. Non se ne dolgano i cultori nobilissimi dell'uno e dell'altro capo della nostra scienza; dalla consapevolezza che essi lavorano, non solo per uno scopo, ma, in gran parte, sul campo comune e perciò dalla necessità di meglio conoscere e coordinare gli sforzi, la scienza del diritto, che è indissolubilmente una, avrà inestimabile vantaggio*": così F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, p. 90.

Così, tralasciando per il momento di dare conto della disciplina adottata dal legislatore del 1865, le scelte attuate dal codice di procedura penale del 1930 e dal codice di procedura civile del 1940 in materia di rapporti tra azione civile e processo penale furono imperniate sul bene della certezza dei rapporti giuridici, a tutela del quale furono elaborati una serie di principi funzionali a garantire l'attuazione di tale bene.

Partendo dal presupposto che secondo la prospettiva dei compilatori del codice del 1930 la dimensione pubblicistica degli interessi coinvolti nel processo penale doveva essere preservata a garanzia della prevalenza della funzione dello Stato sui singoli diritti soggettivi dei privati cittadini, si decise di accordare, in un'ottica di tutela del bene della certezza dei rapporti giuridici, preminenza al processo penale rispetto a quello civile in ordine alle determinazioni assunte in relazione alle pretese della parte civile¹³.

Tale scelta di fondo venne giustificata attraverso l'elaborazione di un raffinato principio, del quale non affiorava traccia evidente né dalle disposizioni dello Statuto albertino né dalle disposizioni dei codici di rito, ma che, nell'impostazione seguita dai suoi fautori, doveva ritenersi immanente al sistema, secondo cui la giurisdizione è unica, e pertanto le risposte da essa offerte ad una qualsiasi questione giuridica non possono essere diverse e molteplici, dovendosi necessariamente giungere ad una soluzione unica e unitaria¹⁴. Secondo questa prospettiva, innanzi alla domanda posta dal cittadino di conoscere se un certo comportamento sia lecito od illecito, se egli abbia torto o ragione, se egli sia tenuto a risarcire il danno subito da un terzo in una determinata occasione, la giurisdizione – ossia lo *ius dicere*, il dichiarare il diritto – consiste nel potere-dovere dei magistrati di rispondere a tale domanda, individuando il contenuto delle disposizioni giuridiche, applicandolo ai casi concreti e fornendo una risposta unica. Non potrebbe il giudice dire sì e no allo stesso momento. Egli potrebbe dire che il cittadino ha in parte ragione e in parte torto; potrebbe dirgli dapprima sì e poi no; ma la risposta finale, contenuta nella sentenza passata in giudicato, deve, secondo una tale impostazione, essere unica e univoca.

¹³ In merito ad una tale scelta del legislatore del 1930 si veda G. GIANNINI, *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, pp. 2 ss.

¹⁴ Ancora in epoca recente alcuni Autori hanno affermato che il principio dell'unità della giurisdizione è connesso all'essenza stessa della giustizia, che, come tale, deve fornire una unica risposta ai quesiti e non risposte variegata e financo contraddittoria. "...unica è nella sostanza la funzione giurisdizionale. In altre parole, il principio dell'unità della giurisdizione non è vano nome: si ricollega all'essenza stessa della giustizia, alla constatata sua ontologica unità; ma si ricollega anche all'unità del diritto oggettivo ed è a fondamento di puntuali regole normative che ne sono la traduzione sul piano legislativo": così F. TOMMASEO, *Appunti di diritto processuale civile*, Nozioni introduttive, Torino, 2000, p. 108.

Se così è, considerato che per la materia civile e la materia penale sono previste differenti forme processuali, nel momento in cui si fosse optato per la possibilità di far valere una pretesa civilistica connessa ad un reato in sede civile o in sede penale, l'ordinamento avrebbe dovuto poi prevedere degli strumenti giuridici che consentissero di evitare di giungere a risposte differenti e contraddittorie, l'una fornita in sede civile e l'altra in sede penale. Si sarebbe dovuto scegliere, in altre termini, se accordare preferenza al percorso esperito nella sede civile o a quello esperito nella sede penale. E la scelta del legislatore del 1930, imperniata su una concezione che vedeva nella funzione statuale un bene primario, fu appunto quella di prediligere il giudizio penale, luogo in cui per definizione le prerogative dello Stato più incisivamente si manifestano. Il principio della preminenza del giudizio penale su quello civile era diretta conseguenza, in quest'ottica, del principio dell'unità della giurisdizione.

Tale principio della preminenza del giudizio penale sul processo civile comportava alcune conseguenze processuali di rilievo. Innanzi tutto, qualora fossero stati contemporaneamente pendenti il giudizio civile per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da reato ed il giudizio penale per l'accertamento del reato stesso, il giudizio civile sarebbe dovuto rimanere necessariamente sospeso in attesa della definizione del processo penale. In secondo luogo, il giudice civile non avrebbe potuto accertare *incidenter tantum* la sussistenza del reato per liquidare il danno nella causa di risarcimento dei danni. Inoltre, l'accertamento contenuto nella sentenza penale in ordine alla sussistenza del reato avrebbe dovuto avere efficacia *erga omnes*, e dunque produrre i propri effetti anche nel giudizio civile di danno nei confronti di chiunque. Infine, qualora il titolare della pretesa risarcitoria avesse dapprima esercitato l'azione civile di danno nel processo civile e poi trasferito la domanda risarcitoria nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile, una tale scelta avrebbe dovuto comportare la rinuncia di diritto al giudizio civile precedentemente intrapreso.

E furono proprio questi i principi su cui si attestò la scelta di fondo attuata con il codice Rocco di accordare, nei rapporti tra giudizio civile e penale, preminenza a quest'ultimo.

2. Il principio dell'autonomia delle "giurisdizioni" e l'attuazione del diritto di azione e del diritto di difesa.

Il bene della certezza dei rapporti giuridici e le regole processuali poste a presidio di tale bene – in particolare quella della sospensione necessaria del processo civile di danno pendente

contemporaneamente al processo penale e quella della efficacia *erga omnes* della sentenza penale contenente l'accertamento della sussistenza del reato – non sempre sono compatibili con la tutela piena del diritto soggettivo fatto valere dal soggetto che chiede giustizia attraverso l'esercizio del diritto di azione, né con la tutela dei diritti dei soggetti nei cui confronti è esercitato tale diritto.

Anche a volere ritenere fondate le valutazioni di quanti ritengono che il processo penale sia maggiormente idoneo a garantire il bene della certezza stante il complesso di strumenti processuali messi a disposizione della pubblica accusa per giungere in modo completo all'accertamento della verità¹⁵ – strumenti di cui solitamente nel processo civile la parte non può disporre –, la prevalenza accordata al processo penale, che si manifesta attraverso la necessaria sospensione del processo civile di danno che fosse eventualmente pendente e nella efficacia nei confronti di qualsiasi soggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza penale, può determinare un serio *vulnus* alle pretese civilistiche della vittima del reato in tutti quei casi in cui l'eccessiva durata del processo penale finirebbe per compromettere il pieno soddisfacimento del diritto fatto valere dal danneggiato; così come un *vulnus* ai diritti dei soggetti passivi della pretesa fatta valere dal danneggiato vi sarebbe nelle ipotesi in cui un eventuale mutamento della composizione soggettiva del rapporto processuale in sede civile condurrebbe a degli esiti processuali diversi od ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla sede penale.

Sotto il primo profilo, giova rilevare che la scelta legislativa di prevedere la sospensione necessaria del processo civile di danno in caso di contemporanea pendenza di un processo penale sul medesimo fatto-reato che ha originato il danno può determinare una irragionevole

¹⁵ Il principio della preminenza del processo penale sul processo civile si è fondato tradizionalmente su una valutazione di maggiore idoneità del processo penale a raggiungere la verità materiale a seguito di una asserita diversa qualità del giudizio che soltanto il processo penale sarebbe in grado di garantire. Secondo una visione tradizionale esso sarebbe, per l'intensità dei poteri di cui gode il pubblico ministero e dei poteri istruttori del giudice nonché per le modalità di assunzione della prova in giudizio, esclusivo *theatrum veritatis ac iustitiae*. L'ingannevole mito della maggiore attitudine del processo penale ad accertare la verità fu, già più di mezzo secolo addietro, fortemente criticato da Francesco Carnelutti, secondo il quale "il gabinetto del giudice istruttore è assai più idoneo che la sala di udienza per assumere la prova": così F. CARNELUTTI, *Intervento*, in AA.VV., *Convegno sull'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, "Venezia, 5-6 ottobre 1956", Milano, 1960, p. 83. Più di recente, il tema della verità giudiziale è stato oggetto di una profonda riflessione ad opera di Michele Taruffo, il quale ha sottolineato come sia necessario espellere dai criteri valutativi di un qualsiasi modello processuale quello della idoneità dello stesso alla ricerca della verità: si veda, a tale proposito, M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, in L. MENGONI (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1992, pp. 143 ss.

durata del processo civile, sospeso in attesa delle risultanze del processo penale, allorché l'accertamento degli elementi costitutivi del reato presupponga una attività istruttoria diversa ed ulteriore rispetto a quella richiesta in sede civile per addivenire all'accertamento della responsabilità civile¹⁶: ciò ovviamente in pregiudizio dei diritti della vittima del reato.

Sotto il secondo profilo, l'efficacia *erga omnes*, e quindi anche nei confronti di soggetti che non abbiano preso parte al processo penale perché non posti in condizione di intervenire, dell'accertamento contenuto nella sentenza penale può determinare una irragionevole compressione del diritto di difesa di tali soggetti, che si vedrebbero vincolati alle risultanze di detta sentenza senza avere partecipato al processo penale di accertamento del reato. Il problema evidentemente si pone nelle ipotesi in cui nel processo penale siano parti l'autore materiale del fatto-reato che ha causato il danno, in qualità di imputato, nonché la vittima del reato, in qualità di parte civile, ma non anche il soggetto civilmente tenuto a risarcire il danno causato dal fatto di reato¹⁷. L'efficacia *erga omnes* del giudicato penale vincolerebbe anche

¹⁶ Si pensi alla ipotesi in cui l'accertamento del reato presupponga una lunga indagine istruttoria – attuata ad esempio attraverso molteplici escussioni testimoniali – per accertare la sussistenza in capo all'autore del reato dell'elemento psicologico, i cui confini sono diversi in sede penale e in sede civile, oppure per accertare la sussistenza o l'insussistenza di una causa di giustificazione del reato: in tutti questi casi, le attività istruttorie svolte in sede penale comporterebbero un allungamento della durata del processo, certamente giustificata in sede penale stante la finalità del processo penale di accertare la sussistenza dei fatti di reato e di comminare le conseguenti sanzioni penali, ma probabilmente inconciliabile con l'esigenza di tutela in sede civilistica del soggetto titolare della pretesa al risarcimento del danno.

Sul punto, però, vi è anche chi sottolinea, al contrario, che, alla luce delle croniche lungaggini del processo civile e finché non si sia trovato un definitivo rimedio ad esse, il concentrare in unica sede – *id est* quella penale – l'esame dei risvolti penalistici e di quelli civilistici di uno stesso fatto potrebbe rappresentare un fattore di snellimento: in quest'ottica si vedano L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, vol. I, Padova, 1980, pp. 71 ss.; G. OLIVIERI, voce *La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, comma 2, Cost.)*, in *Foro it.*, Roma, 2000, parte II-V, pp. 251 ss.; ed ancora L. P. COMOGLIO, voce *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Padova, 2001, II, p. 29.

In considerazione dell'esistenza dei due diversi orientamenti sopra esposti, si è anche sostenuto, riconoscendo validità teorica all'una ed all'altra delle due posizioni, che il profilo della necessità di una ragionevole durata del processo civile di danno sia essenzialmente neutro rispetto alla scelta di optare per un sistema improntato sul principio della preminenza del processo penale sul processo civile o per un sistema fondato sul principio dell'autonomia delle "giurisdizioni": in tal senso si veda B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 6.

¹⁷ Si pensi ad esempio al caso in cui, a seguito di un sinistro stradale comportante lesioni ad un soggetto investito da una automobile, venga tratto a giudizio innanzi al giudice penale il conducente della autovettura, ma per le più svariate ragioni non partecipino al processo penale né il proprietario dell'automobile né l'assicuratore.

quest'ultimo soggetto alle risultanze del processo penale nonostante egli non via abbia partecipato e non abbia dunque potuto esercitare il diritto di difesa.

Ci si può allora chiedere se un sistema così delineato, fondato sul dogma dell'unità della giurisdizione e sulle conseguenze giuridiche da esso derivanti, sia compatibile con i principi informativi del nostro ordinamento, e primo fra tutti con l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. .

A tale proposito si può innanzi tutto rilevare che a ben vedere il principio dell'unità della giurisdizione, ritenuto da molti immanente all'ordinamento giuridico stesso, è strutturalmente inconciliabile con l'architettura disegnata dal legislatore costituzionale secondo cui più sono le giurisdizioni esistenti nel sistema¹⁸ e molteplici sono gli organi diversamente competenti

Nell'ipotesi in cui il conducente sia ritenuto dal giudice penale responsabile e venga pertanto condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna ed instaurato ad opera del danneggiato il processo civile convenendo in giudizio conducente, proprietario del veicolo ed assicuratore, secondo il sistema della preminenza del processo penale sul processo civile anche questi ultimi due soggetti dovrebbero essere ritenuti vincolati alle risultanze determinate in sede penale, pur non avendo partecipato al relativo processo e non avendo pertanto esperito le loro difese in quella sede.

¹⁸ Si deve però precisare che sarebbe improprio ritenere il principio dell'unità della giurisdizione incompatibile con la struttura costituzionale dell'ordinamento italiano per l'esistenza di una asserita contrapposizione tra "giurisdizione" civile e "giurisdizione" penale. Tecnicamente non si può affermare che esista una "giurisdizione" civile e una "giurisdizione" penale. In materia vige una diffusa viscosità terminologica e più correttamente occorre distinguere tra giurisdizione ordinaria (civile e penale) e giurisdizioni speciali.

I fautori del principio dell'unità della giurisdizione ravvisano appigli normativi a sostegno della propria posizione nelle disposizioni di cui agli artt. 101, comma 1, Cost. secondo cui "*La giustizia [...]*intesa come realtà unitaria, come valore assoluto..." è amministrata in nome del popolo" e 102 Cost. per cui "*La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari...*" e "*Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali*": prescrizioni queste che sarebbero indicative del fatto che il principio dell'unità della giurisdizione è attuato dalla Carta costituzionale attraverso l'attribuzione ai soli giudici ordinari dell'amministrazione della giustizia.

Si deve però precisare che una tale regola subisce importanti deroghe previste dalla stessa Costituzione, la quale se da un lato affida ai magistrati ordinari l'amministrazione della giustizia dall'altro prevede essa stessa un nutrito catalogo di giudici speciali (tra i quali il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i Tribunali militari). L'art. 103 Cost. dispone, infatti, che "*Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi*". L'art. 125 Cost. enuncia che "*Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica*": si tratta dei Tribunali amministrativi regionali, istituiti nel 1971 e che sono giudice speciale di primo grado rispetto al Consiglio di Stato. Infine, la mancata attuazione della VI disposizione transitoria della

Costituzione secondo cui "*Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, ...*" ha fatto sì che continuassero ad operare nel nostro ordinamento tutte le giurisdizioni speciali esistenti precedentemente all'entrata in vigore della Costituzione: tra esse si ricordino le Commissioni tributarie, i Commissari per la liquidazione degli usi civici, il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Tutte queste disposizioni mostrano come il principio dell'unità della giurisdizione sia in realtà smentito dalla Costituzione stessa, la quale affida la giurisdizione sia a magistrati ordinari sia a giudici speciali.

Un tale principio poteva, invece, dirsi esistente nel nostro ordinamento all'indomani dell'unità d'Italia. La l. 20 marzo 1965, n. 2248 sull'abolizione del contenzioso amministrativo aveva, infatti, affidato alla giurisdizione ordinaria, e solo ad essa, le cause nelle quali si facesse questione di un diritto civile o politico, comunque vi potesse essere interessata la pubblica amministrazione ed ancorché si trattasse di impugnare provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, attribuendo al Consiglio di Stato, privato di funzioni giurisdizionali, solo funzioni consultive. In tal modo veniva investito il giudice ordinario, e solo esso, anche delle questioni inerenti la tutela degli interessi lesi da atti amministrativi e dunque il principio dell'unità della giurisdizione poteva dirsi pienamente attuato.

Si deve, però, precisare che già con la riforma attuata con la l. 31 marzo 1889, n. 5992, istitutiva della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, il principio dell'unità della giurisdizione cominciò ad essere eroso, in quanto il contenzioso amministrativo non fu più concentrato nelle mani esclusive della giustizia ordinaria.

Ad ogni modo, se è vero che oggi il principio dell'unità della giurisdizione è messo fortemente in discussione dalla esistenza di giudici ordinari e giudici speciali, non altrettanto vero è che la esistenza di giudici in materia civile e di giudici in materia penale rappresenti una deroga al principio dell'unità della giurisdizione. I giudici in materia civile e i giudici in materia penale sono pur sempre giudici appartenenti all'ordine giudiziario. Non si può dunque tecnicamente ritenere sussistente una distinzione tra giurisdizione civile, giurisdizione penale e giurisdizione amministrativa. Strutturalmente, esiste solamente una distinzione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione esercitata da giudici ordinari, che fanno parte dell'ordine giudiziario, sia in materia civile che in materia penale. E tale distinzione si fonda su una classificazione soggettiva dei soggetti che amministrano la giustizia, da un lato giudici dell'ordinamento giudiziario e dall'altro giudici speciali che non fanno parte dell'ordine giudiziario.

Probabilmente la tripartizione tra giurisdizione civile, penale e amministrativa si fonda su una classificazione che fa perno sulla natura delle situazioni che costituiscono l'oggetto della tutela giurisdizionale: così, la "giurisdizione" civile riguarderebbe l'attività giurisdizionale su diritti soggettivi, la "giurisdizione" penale concernerebbe l'attività giurisdizionale che conosce la cosiddetta pretesa punitiva dello Stato, la giurisdizione amministrativa avrebbe ad oggetto l'attività giurisdizionale su interessi legittimi e, in taluni casi, anche su diritti soggettivi. Tale distinzione dell'attività giurisdizionale, fondata sulla natura delle situazioni soggettive oggetto di tutela, appare però inadeguata. Se, infatti, fosse corretto ritenere che esiste una "giurisdizione" civile ed una "giurisdizione" penale, il problema della ripartizione tra giudici della materia civile e giudici della materia penale dovrebbe essere trattato come una questione di giurisdizione. Ma così non è, perché in nessuna disposizione della disciplina legislativa il problema di siffatta ripartizione è considerato sotto il profilo della giurisdizione e delle relative questioni. Inoltre, l'art. 1 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante la legge sull'Ordinamento giudiziario, nell'affidare a diversi magistrati appartenenti all'ordine giudiziario l'amministrazione della giustizia

nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria: non solo, infatti, sono previste dalla stessa Carta costituzionale, accanto alla giurisdizione ordinaria (civile e penale), molteplici giurisdizioni speciali (esercitate da giudici speciali quali il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei Conti, i Tribunali militari, le Commissioni tributarie), ma nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria vi sono magistrati che esercitano la giurisdizione nella materia civile secondo le disposizioni contenute nel codice di procedura civile e magistrati che esercitano la giurisdizione nella materia penale secondo le disposizioni contenute nel codice di procedura penale. Tale molteplicità di giurisdizioni e di organi competenti a giudicare fa comprendere come il principio dell'unità della giurisdizione sia essenzialmente un ingannevole mito, più che una realtà ontologicamente determinata.

Ma oltre a ciò, anche il bene giuridico riguardato come finalità ultima del sistema a cui il principio dell'unità della giurisdizione e l'insieme dei suoi corollari sono preordinati, ossia il bene della certezza dei rapporti giuridici tra consociati, se *prima facie* può apparire come connaturato alla essenza stessa della giustizia e come scopo ultimo di un ordinamento giuridico, a ben vedere è in realtà semplicemente la lacerna indossata dalla giurisdizione stessa per assicurare un bene diverso ed ulteriore che permea di sé tutta la funzione giurisdizionale, ossia il bene della tutela effettiva dei diritti soggettivi delle parti del processo. Questa impostazione concettuale fu bene evidenziata già a partire dalla metà degli anni sessanta del Novecento dalla Corte Costituzionale italiana, la quale ritenne incompatibile il più importante corollario del principio dell'unità della giurisdizione, ossia il principio della

nelle materie civile e penale, mostra come in queste materie detti magistrati esercitino una funzione giurisdizionale che, dal punto di vista qualitativo, è identica. Certo poi le forme processuali dettate dal legislatore per l'amministrazione della giustizia in materia civile e per l'amministrazione della giustizia in materia penale sono diverse, trattandosi nel primo caso delle forme disciplinate dal codice di procedura civile e nel secondo caso delle forme disciplinate dal codice di procedure penale. Ma tale distinzione di forme e di regole non va ad incidere sulla qualità della funzione giurisdizionale esercitata, che è sempre la medesima, ben potendo teoricamente, da un punto di vista astratto, entrambe le materie civile e penale essere trattate nell'ambito di un identico modello processuale e quindi d'un procedimento retto da identiche regole formali.

Per le ragioni sopra esposte, non si può dunque affermare che il principio dell'unità della giurisdizione sia posto in crisi dalla esistenza di giudici in materia civile e di giudici in materia penale; di certo si può però asserire che la sussistenza di giudici ordinari e di giudici speciali nell'ordinamento italiano sia un serio indicatore della non esistenza del principio dell'unità della giurisdizione nel nostro sistema. E ovviamente le conseguenze di una tale conclusione si riverberano ineludibilmente anche nella disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale.

Per una analisi dettagliata sui concetti di giurisdizione ordinaria (civile e penale) e giurisdizioni speciali si faccia riferimento a F. TOMMASEO, *Appunti di diritto processuale civile*, Nozioni introduttive, Torino, 2000, pp. 105 ss.

preminenza del processo penale sul processo civile, considerato dalla dottrina dell'epoca strumento ineliminabile di salvaguardia della certezza del diritto, con l'esigenza di rango costituzionale di garantire il diritto di difesa. In una storica sentenza – di cui si darà conto specificamente nei prossimi paragrafi – il Giudice delle leggi ebbe a statuire che la "*certezza del diritto [...] trova la sua garanzia, ma anche i suoi limiti, nell'istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel senso non già di richiedere la coerenza logico formale fra i vari giudicati, ma nell'altro diverso di fissare in modo stabile le risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle statuizioni e ai rapporti che furono oggetto della controversia, ma limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi intervennero o dovevano intervenire*"¹⁹. In tal modo fu reso manifesto che il bene della certezza in tanto può trovare tutela nell'ordinamento in quanto sia stata data la possibilità ai soggetti destinatari degli effetti che tale certezza esplica di partecipare al processo in cui la certezza giuridica stessa di un determinato assetto di rapporti giuridici è venuta in essere. Diversamente, una efficacia riflessa del giudicato su soggetti differenti da quelli che hanno partecipato al processo e che avrebbero dovuto parteciparvi lederebbe irrimediabilmente il diritto di difesa di questi.

Il principio dell'unità della giurisdizione, nei termini in cui fu teorizzato dalla dottrina dello scorso secolo, ed i suoi corollari, pertanto, non paiono appartenere alla struttura dell'ordinamento giuridico italiano, per lo meno a seguito della nuova veste da esso assunta con l'entrata in vigore della Carta costituzionale.

Quello che sembra permeare di sé il sistema è, piuttosto, un diverso principio, ossia quello della unitarietà di scopo della funzione giurisdizionale: attesa la molteplicità di giurisdizioni e di organi competenti a giudicare nell'ambito di una stessa giurisdizione, ciò che può dirsi immanente all'assetto costituzionale fondato sulla tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi è la finalità per la quale tali molteplici giurisdizioni sono previste, che è quella di assicurare "*sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia*". In altri termini, la pluralità di giurisdizioni e di giudici "*non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale*", giacché "*l'intero sistema giurisdizionale*" assolve la funzione unitaria "*di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi*" per dare risposta alla domanda di giustizia "*e non già affinché sia compromessa la possibilità*

¹⁹ Così Corte Cost. 22 marzo 1971, n. 55, in *Giur. cost.*, Milano, 1971, p. 573. In precedenza, nello stesso senso si era espressa anche Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 5, in *Giur. cost.*, Milano, 1965, p. 37.

stessa che a tale domanda venga data risposta"²⁰. Ciò è quanto evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale, che ha enunciato il principio di unitarietà di scopo della funzione giurisdizionale, occupandosi delle relazioni tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Sebbene il principio sia stato sancito con riferimento ai rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale amministrativa, evidenti sono i suoi riflessi anche sul tema dei rapporti tra processo civile e processo penale: la pluralità di giudizi, civile e penale, previsti dall'ordinamento per l'esperimento dell'azione per le restituzioni ed il risarcimento dei danni cagionati dal reato ed i meccanismi di trasferimento dell'azione civile da una sede all'altra non devono in alcun modo tradursi in un pregiudizio per l'interessato. E pregiudizi – non consentiti per l'appunto dal principio di unitarietà di scopo della funzione giurisdizionale – di certo si avrebbero, ad esempio, nel caso in cui, una volta esperita l'azione di danno nel processo penale e prodottasi in quest'ultimo una situazione di stallo non imputabile alla parte civile, ad essa fosse precluso, per effetto della scelta iniziale, il trasferimento dell'azione civile nella sede propria²¹, oppure nel caso in cui il trasferimento dell'azione di danno dalla sede

²⁰ Così si è espressa, riferendosi ai rapporti tra giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, di recente la Corte Costituzionale italiana, accogliendo, proprio sulla base del principio di unitarietà di scopo della funzione giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservassero, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione: si veda Corte Cost., 12 marzo 2007, n. 77, in *Giur. cost.*, Milano, 2007, n. 726. L'indicazione della Corte Costituzionale contenuta in detta sentenza è stata poi fatta propria dal legislatore italiano, che all'art. 59, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69: "*Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1 [...id est la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione...], la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute*".

²¹ Come si dirà nei prossimi capitoli, un tale pregiudizio è evitato, nell'ipotesi in cui il processo penale sia sospeso per incapacità dell'imputato che ne impedisca la cosciente partecipazione al procedimento, per effetto della disposizione di cui all'art. 71, comma 6, c.p.p., secondo cui non si applica in tale caso l'art. 75, comma 3, c.p.p., con la conseguenza che dunque la parte civile può esercitare in questa ipotesi l'azione civile nel processo civile, dopo essersi costituita parte civile nel processo penale, senza incorrere nella sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p. .

In linea con la previsione di cui all'art. 71, comma 6, c.p.p. è anche la pronuncia della Corte Cost. 22 ottobre 1996, n. 354, in *Giur. cost.*, Milano, 1996, p. 3076, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta – che prescrive la sospensione del processo civile a fronte dell'esercizio dell'azione civile di danno nella *sedes propria*, dopo che vi sia stata la costituzione di parte civile nel processo penale – non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico

civile a quella penale implicasse la caducazione, in pregiudizio del danneggiato, dei provvedimenti cautelari già ottenuti in sede civile.

Il principio dell'unità della giurisdizione lascia così il posto ad un nuovo e diverso principio, ossia quello dell'autonomia delle "giurisdizioni" o, per meglio dire, dei giudizi (civile e penale), venendosi così a delineare un sistema per cui, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p., da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro lato, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti²². Come è stato recentemente rilevato dalla Corte Costituzionale, *"l'art. 75 c.p.p. ha definitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicché perfino la*

permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento si svolga in sua assenza.

Sul solco concettuale della sentenza della Consulta del 1996 si colloca poi pure Corte Cost. 13 gennaio 2004, n. 24, in *Giur. cost.*, Milano, 2004, p. 370, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1, comma 2, l. 20 giugno 2003, n. 140, prescrivente la sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, anche in quanto, a causa di tale sospensione, è sacrificato il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dall'art. 75, comma 3, c.p.p. . Il legislatore ha poi recepito le indicazioni contenute in tale pronuncia della Corte Costituzionale prevedendo, in tema di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, all'art. 1, comma 6, l. 23 luglio 2008, n. 124 che *"nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale"*.

²² In questo senso si veda Cass. Civ. 9 aprile 2003, n. 5530, in *Rep. Foro it.*, Roma, 2003, voce *Procedimento civile*, n. 73, secondo cui *"... – non essendo stata riprodotta, nel nuovo codice di procedura penale, la disposizione (di cui all'art. 3, comma 2) del codice abrogato – si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile – ma sia stato instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi – con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi di sospensione tassativamente previste (dall'art. 75, comma 3, del nuovo c.p.p.), il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti"*. In precedenza, nello stesso senso si erano espresse Cass. Civ. 27 febbraio 1996, n. 1501, in *Corr. giur.*, Milano, 1997, p. 1404, con nota di I. PAGNI, *Sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale influente?*, e Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3992, in *Foro it.*, I, Roma, 1997, p. 1758, con nota di G. TRISORIO LIUZZI, *Sulla abrogazione della sospensione del processo per «pregiudizialità» penale*, ove espressamente si dice che, in ragione della mancata riproduzione nel nuovo codice di procedura penale dell'art. 3, *"si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei giudizi"*.

*possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimo fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsi ormai fisiologica*²³.

Più analiticamente, il principio della autonomia delle "giurisdizioni" può essere declinato in una serie di sottoprincipi, la cui esplicitazione vale a chiarire il significato del principio medesimo.

Innanzitutto, al principio della autonomia delle "giurisdizioni" si accompagna il principio del concorso delle azioni per il risarcimento del danno, nel senso che il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno indifferentemente al giudice civile oppure a quello penale. A dire il vero, bisogna sottolineare che anche nel sistema fondato sul principio dell'unità della giurisdizione e della preminenza del processo penale sul processo civile il danneggiato poteva, da un punto di vista formale, proporre la domanda risarcitoria in sede civile oppure in sede penale; tuttavia il concorso di azioni era più apparente che reale perché, proprio per il principio della preminenza del giudizio penale, la decisione sull'*an debeat* era comunque riservata al giudice penale ed il giudice civile, nel sistema fondato sugli artt. 3 e 24 c.p.p. del 1930 e sull'art. 295 c.p.c. del 1940 nella sua formulazione originaria, doveva obbligatoriamente sospendere il processo civile, ancorché il danneggiato non si fosse o non intendesse costituirsi parte civile. Nel sistema delineato dal codice di procedura penale del 1988, invece, il danneggiato può scegliere se proporre la domanda al giudice penale oppure al giudice civile e, qualora scelga di agire in sede civile e non trasferisca la domanda nel giudizio penale, è il giudice civile a pronunciarsi sull'*an debeat* con valutazione autonoma, essendo in tal caso esclusa l'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale di assoluzione ed avendo la sentenza di condanna una efficacia limitata ai soggetti che hanno partecipato al giudizio penale²⁴.

²³ Così Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, Padova, 2004, I, p. 237.

²⁴ Si deve tra l'altro ritenere che, in base alla formulazione dell'art. 75 c.p.p. del 1988, il danneggiato possa adire contemporaneamente, sia pure in un caso limite, il giudice civile ed il giudice penale allo stesso tempo: ciò nell'ipotesi in cui il danneggiato, costituitosi parte civile contro l'imputato, promuova successivamente – quando nel processo penale non è più consentito, secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 2, c.p.p. del 1988, di citare il responsabile civile e quando quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 1, c.p.p. del 1988, non può più intervenire volontariamente – il processo civile soltanto nei confronti del responsabile civile che sia persona diversa dall'imputato. In questa ipotesi, non è applicabile l'art. 75, comma 3, c.p.p. del 1988, che disciplina il caso in cui l'azione civile è esercitata contro l'imputato; e non è applicabile l'art. 75, comma 1, c.p.p. del 1988 che regola la fattispecie del trasferimento in sede penale dell'azione civile preventivamente proposta. L'unica disposizione che può essere applicata in questa ipotesi è l'art. 75, comma 2, c.p.p. del 1988: la causa civile prosegue, quindi, autonomamente contro il responsabile civile, mentre il giudice penale deciderà sull'eventuale condanna al risarcimento del danno del solo imputato. Per alcune riflessioni in proposito si veda

Secondariamente, espressione del principio della autonomia delle "giurisdizioni" è il principio dell'autonomia del giudizio civile rispetto al processo penale: tale autonomia si realizza principalmente quando il danneggiato propone la domanda risarcitoria innanzi al giudice civile senza trasferirla in sede penale, perché in tal caso il processo civile segue il proprio corso senza che vi sia alcuna influenza del processo penale su di esso. L'autonomia del giudizio civile comporta poi l'abbandono dell'istituto della sospensione necessaria del processo civile in caso di pendenza del processo penale, istituto che è sopravvissuto limitatamente alla ipotesi regolata dall'art. 75, comma 3, c.p.p. del 1988.

Infine, riempiono di contenuto il principio dell'autonomia delle "giurisdizioni" il sottoprincipio della ridotta influenza del giudicato penale sul giudizio civile, ricavabile dalle disposizioni di cui agli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. del 1988 e di cui si darà conto dettagliatamente nel prosieguo del testo, e il sottoprincipio della non influenza nel processo civile delle questioni risolte incidentalmente dal giudice penale²⁵.

L'insieme di questi sottoprincipi costituisce l'architettura su cui è stato eretto il sistema del codice di procedura del 1988, fondato, per quanto attiene ai rapporti tra processo civile e processo penale, per l'appunto sul principio di autonomia delle "giurisdizioni".

§ 2. I rapporti tra azione civile e processo penale in una prospettiva diacronica: dal sistema del 1865 a quello attuale.

1. La normativa antecedente al codice di procedura penale del 1930.

La circostanza che uno stesso fatto possa, sia pure per scopi diversi, essere oggetto di accertamento sia in sede civile sia in sede penale non sempre, storicamente, ha determinato la necessità di disciplinare i rapporti al riguardo tra processo civile e processo penale. In passato, infatti, l'esigenza di coordinare l'azione civile (esercitata dal soggetto danneggiato e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti) e l'azione penale²⁶, entrambe nascenti dal fatto

G. GIANNINI, *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, pp. 56-57.

²⁵ Dispone, infatti, l'art. 2, comma 2, c.p.p. del 1988: "*La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo*".

²⁶ Come già si è avuto modo più sopra di precisare, è opportuno evidenziare che il problema di disciplinare i rapporti tra processo civile e processo penale si può porre, semplificando al massimo il quadro delle possibili

qualificato come reato, non fu proprio avvertita: ciò in considerazione del fatto che nel diritto antico l'azione per il risarcimento del danno derivante da reato non costituiva una azione concettualmente autonoma e al danneggiato era attribuita una azione unitaria, che doveva essere esercitata esclusivamente "*con la denuncia e la querela, ch'erano i modi co' quali si iniziava l'azione penale*"²⁷. Non era conosciuta, sotto questo profilo, la distinzione tra azione civile e azione penale e vi era una unità della cognizione del fatto (producente sia conseguenze penali sia conseguenze civili), attribuita alla competenza esclusiva del giudice penale²⁸. Siffatto assetto fu quello adottato dalle costituzioni piemontesi del 1770, rimaste in vigore fino all'emanazione, avvenuta a partire dal 1839, dei codici penali del Regno di Sardegna²⁹.

interferenze, o, in generale, quando sussistano dei fatti che concretino gli estremi di un reato la cognizione dei quali sia influente, per i più svariati motivi, sulla decisione della causa civile oppure, in una ipotesi più particolare e peraltro molto frequente, quando uno stesso fatto sia ad un tempo un reato e fonte di responsabilità civile che obbliga il danneggiante a risarcire i danni derivanti dal fatto-reato. L'esigenza di coordinamento tra azione civile e azione penale di cui si fa menzione nel testo è ora riferita all'ipotesi in cui uno stesso fatto determini l'esercizio dell'azione penale in quanto fatto reato e allo stesso tempo l'esercizio dell'azione civile ad opera del danneggiato per il risarcimento del danno e le restituzioni.

²⁷ Si vedano a tal proposito G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, 1, (1935), rist. Napoli, 1950, p. 107, e G. PISANELLI-A. SCIALOJA-P. S. MANCINI, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi*, I, 1, Torino, 1855, p. 29.

²⁸ Sul punto si faccia riferimento a E. T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, pp. 5 ss.

²⁹ I codici penali del Regno di Sardegna furono predisposti a seguito della volontà riformatrice del re Carlo Alberto, il quale fin dalla sua ascesa al potere avvenuta nel 1831 aveva annunciato un piano di riforme amministrative e legislative e a tal fin aveva costituito una commissione formata da giuristi e magistrati con lo scopo di innovare la legislazione civile, il procedimento civile, la legislazione commerciale e la materia penale. Il primo codice penale del Regno di Sardegna, ispirato in particolare al *code pénal* francese del 1810, fu promulgato il 26 ottobre 1839 ed entrò in vigore il 15 gennaio 1840. Ad esso si accompagnarono il regolamento giudiziario (gennaio 1840), il codice di leggi penali militari (giugno 1840), il codice di procedura criminale (ottobre 1847). Nel 1859, dopo l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna ed in previsione di future incorporazioni territoriali, fu approntata una revisione generale dei codici del Regno ad opera del nuovo re Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il 20 novembre 1859 il codice penale comune, il codice di procedura penale, il codice di procedura civile, che entrarono tutti in vigore il 1° maggio 1860. Con il processo di unificazione il codice penale fu esteso progressivamente all'Emilia, all'Umbria, alle Marche, al Regno delle Due Sicilie e fu conosciuto come il codice sardo-italiano. Nel 1865 furono promulgati il primo codice penale unitario e il primo codice di procedura penale unitario (che furono sostanzialmente una estensione, con qualche minimo ritocco, a tutti i territori dello Stato italiano, ad eccezione di quello del Gran Ducato di Toscana, dei precedenti codici sardi). Il codice penale unitario rimase in vigore fino al nuovo codice penale del 1889 (il cosiddetto codice

L'autonomia rispetto all'azione penale dell'azione civilistica per i danni nascenti da reato ed il riconoscimento della natura strettamente privatistica di quest'ultima sono prodotti relativamente recenti, affermatasi dapprima nella dottrina francese dei primi anni dell'Ottocento e poi in quella del Regno di Sardegna³⁰. I codici sardi accolsero una impostazione secondo cui l'azione civile doveva essere tenuta concettualmente separata ed autonoma dall'azione penale (art. 4 cod. proc. crim. del 1847). Tuttavia, il peso della tradizione unitaria impedì che tale autonomia dell'azione civile dall'azione penale fosse completa: se, infatti, nei codici sardi fu riconosciuto, da un lato, al danneggiato da un reato il potere di adire la giustizia civile per far valere autonomamente la propria pretesa risarcitoria, dall'altro lato fu comunque attribuito a costui il potere di chiedere, in alternativa, la tutela della suddetta pretesa anche in sede penale³¹. E nel caso di pendenza del processo penale, qualora successivamente il soggetto danneggiato avesse promosso l'azione civile innanzi al giudice civile il corso del procedimento civile avrebbe dovuto essere sospeso finché il giudice penale non si fosse pronunciato definitivamente sull'azione penale iniziata contemporaneamente o anteriormente a quella civile. Quindi da un lato la possibilità di esercitare in sede civile l'azione civile per il risarcimento del danno derivante da reato aveva sancito l'autonomia concettuale di tale azione da quella penale, dall'altro la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria nell'ambito del processo penale e la prevalenza che era comunque accordata a quest'ultimo processo attraverso l'istituto della sospensione del processo civile sulla pretesa civile in caso di contemporanea pendenza del processo penale rappresentavano il

Zanerdelli). Per approfondimenti in proposito si vedano V. MANZINI, *Diritto processuale penale italiano*, I, Torino, 1942, pp. 320 ss., e G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, pp. 351 ss.

³⁰ Le impostazioni concettuali adottate in Francia nel XIX secolo influenzarono profondamente dapprima le scelte attuate con la codificazione sarda a partire dal 1839 e successivamente quelle alla base della prima codificazione italiana unitaria avvenuta nel 1865. Oltralpe, sebbene si fosse affermata l'idea dell'autonomia dell'azione civile rispetto al processo penale, i segni dell'antica concezione unitaria delle azioni civile e penale sono ravvisabili nella tesi dominante che sosteneva l'opportunità che il giudice civile investito della causa di risarcimento del danno da reato fosse vincolato agli accertamenti maturati in sede penale: una tale impostazione fu alla base delle prime codificazioni francesi post-rivoluzionarie, le quali, per il tramite dei codici sardi, costituirono la matrice della codificazione italiana del 1865. Così rileva M. CENERINI, *Introduzione storica allo studio dell'autorità del giudicato penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1989, pp. 765 ss.

³¹ Così disponeva l'art. 4 del codice di procedura criminale degli Stati Sardi del 1847.

retaggio dell'antica concezione unitaria che vedeva nella azione di risarcimento dei danni una semplice prosecuzione – non concettualmente distinta – dell'azione penale³².

L'impostazione adottata dal codice di procedura criminale degli Stati sardi del 1847 costituì la matrice del sistema alla base del codice di procedura penale unitario del 1865, il cui art. 4 riproduceva il contenuto dell'art. 4 del codice sardo. L'autonomia dell'azione civile da

³² Rileva in proposito M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 280 che l'inserimento della parte civile tra i soggetti del processo penale è un prodotto della antica concezione unitaria che non avrebbe mai potuto attuarsi se non vi fosse stata, sullo sfondo, quella derivazione di azioni da un medesimo ceppo comune e "se i diritti del danneggiato non fossero stati considerati, nella visione dell'epoca, molto più intensamente legati all'illecito penale di quanto non si credesse rispetto a ogni altra situazione civile che presupponga ugualmente un reato".

E' da sottolineare al riguardo che le resistenze al riconoscimento dell'autonomia concettuale dell'azione civile da reato furono piuttosto intense, al punto che la disposizione contenuta nell'art. 4 cod. proc. crim. degli Stati sardi "fu vivamente combattuta, massime dal Senato di Piemonte": così G. PISANELLI-A. SCIALOJA-P. S. MANCINI, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi*, I, 1, Torino, 1855, p. 29. Residui di tali resistenze si rinvengono in alcune disposizioni del codice di procedura criminale del 1847, nelle quali fu ribadita la competenza del giudice penale sull'azione civile: così gli artt. 313 e 437 cod. proc. crim. disponevano che il giudice penale dovesse statuire sulla domanda di parte civile per i danni e gli interessi, quando il fatto sottoposto al suo esame non costituisse reato o l'azione penale fosse estinta; e l'art. 498 cod. proc. crim. prevedeva che con la sentenza di condanna si doveva giudicare su danni e interessi dovuti al danneggiato anche se questi non si era costituito parte civile.

Con riferimento al fatto che i diritti del danneggiato dal reato fossero ritenuti, nella visione dell'epoca, molto più legati all'illecito penale rispetto ad ogni altra situazione civile che presupponesse ugualmente un reato, giova rilevare che il codice sardo regolò, all'art. 4, i rapporti tra il giudizio penale e quello civile solamente nella ipotesi di azione per il risarcimento dei danni e gli interessi derivanti dal reato, mentre non contemplò alcuna disposizione per disciplinare in via generale le relazioni tra processo civile e processo penale quando si fosse in presenza di una diversa ipotesi, e più precisamente allorché ad una qualunque azione civile fosse pregiudiziale una questione di competenza del giudice penale, per la quale fosse già stata istruita l'azione penale. La dottrina dell'epoca ritenne dunque di estendere anche a tale ipotesi la disposizione di cui all'art. 4 cod. proc. crim., sotto la duplice condizione che il fatto del quale si disputasse in sede penale fosse influente sul processo civile e che fosse effettivamente pendente il processo penale. Detto orientamento dottrinale fu recepito, seppure con alcune modificazioni, dal legislatore del 1865, che prevede, accanto all'art. 4 riprodotto l'art. 4 del codice di procedura criminale del 1847, pure l'art. 31, che disponeva in generale la sospensione del processo civile nei casi in cui la cognizione del reato comunque influisse sulla decisione della controversia. Tale duplice previsione fu mantenuta nei successivi codici di procedura penale del 1913 (artt. 9 e 5) e del 1930 (artt. 24 e 3). Per approfondimenti sul punto si veda G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, pp. 354-355.

quella penale, sebbene con i residui dell'antica concezione unitaria, era ormai acquisita³³. Si era così venuto a delineare un sistema secondo cui il danneggiato da un reato poteva esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni innanzi al giudice civile proponendo autonoma domanda; in alternativa, poteva far valere la pretesa risarcitoria nell'ambito del processo penale costituendosi parte civile in quella sede; per il caso in cui il danneggiato avesse scelto di proporre la domanda di danno nella sua sede naturale (ossia quella civile), il relativo giudizio sarebbe dovuto rimanere sospeso in attesa che sugli stessi fatti si fosse pronunciato il giudice penale³⁴; la sentenza pronunciata dal giudice penale

³³ Riprova di tale autonomia era data anche dalla previsione dell'art. 1151 del codice civile del 1865, che, ricollegando il diritto al risarcimento dei danni non al reato quanto piuttosto, genericamente, a qualsiasi fatto dannoso, fissava l'idea per cui uno stesso fatto illecito può ledere interessi diversi e produrre, conseguentemente, diverse responsabilità giuridiche. Disponeva, infatti, l'art. 1151 c.c. del 1865: "*Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno*". Per una tale chiave di lettura si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 307-308.

³⁴ In proposito, occorre evidenziare che le disposizioni sulla sospensione previste codice di procedura penale del 1865 (artt. 4 e 31) erano ritenute funzionali a configurare una "*supremazia-precedenza*" del magistero punitivo finalizzata a far sì che gli accertamenti maturati in sede penale vincolassero poi, in un momento successivo, il giudice civile, mentre, invece, le disposizioni sugli effetti prodotti dalla sentenza penale in sede civile previste dal medesimo codice (artt. 6 e 569) erano considerate funzionali a fissare una "*supremazia-prevalenza*" della giustizia penale su quella civile realizzata attraverso la previsione della vincolatività delle statuizioni del giudice penale per il giudice civile. Più nel dettaglio, in tema di sospensione del processo civile, l'art. 4, disciplinante la sospensione dei giudizi civili aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da reato, disponeva che l'azione risarcitoria "*può esercitarsi anche separatamente avanti il giudice civile; in questo caso però l'esercizio ne è sospeso finché siasi pronunciato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'esercizio di essa*", mentre l'art. 31, disciplinante in generale la sospensione del processo civile in tutti i casi in cui ad esso fosse pregiudiziale una questione di competenza del giudice penale, prevedeva che "*quando nel corso di un giudizio civile insorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato di azione pubblica, il giudice dovrà informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini della legge. La causa civile sarà sospesa, se la cognizione del reato influisce sulla medesima; salvo quanto viene stabilito da disposizioni speciali*". Dal tenore letterale di tali disposizioni parrebbe di poter desumere che mentre i giudizi civili risarcitori avrebbero potuto svolgersi senza sospensione alcuna fino al momento di esercizio dell'azione penale – ciò che si evince dal riferimento nell'art. 4 all'"azione penale" –, i giudizi civili diversi da quelli risarcitori avrebbero incontrato invece una sorta di pregiudizialità all'azione civile dal momento di emersione della *notitia criminis*, ciò che avrebbe determinato l'impossibilità giuridica della contemporanea pendenza dei due processi civile e penale, stante il dovere del giudice civile di trasferire sempre la cognizione al giudice penale di un qualsiasi fatto di reato che il primo avrebbe dovuto conoscere per la propria decisione. Nonostante questa dicotomia di disciplina risultante dalla lettera delle disposizioni in esame, la dottrina largamente maggioritaria del tempo (su tutti, si veda P. TUOZZI, *L'autorità della cosa giudica nel civile e nel penale*, Torino, 1900, pp. 426 e 454) ritenne che la regola prevista in generale dall'art. 31 per i processi

avrebbe poi prodotto i suoi effetti in sede civile³⁵. Gli ultimi tre profili appena ricordati rappresentano il retaggio di quella concezione che vedeva l'azione civile come ancillare all'azione penale. Ed in particolare il profilo dell'efficacia della sentenza penale nel processo civile è emblematico di una visione che considerava l'azione civile, seppur autonoma, pur sempre subalterna alla azione penale: in proposito, da un lato l'art. 569 c.p.p. del 1865 prevedeva che la condanna penale comportasse altresì la condanna al risarcimento dei danni (e ciò ancorché il danneggiato non si fosse costituito parte civile nel processo penale)³⁶,

civili diversi da quelli risarcitori dovesse applicarsi, nonostante quanto previsto dall'art. 4, pure a questi ultimi: la cognizione del reato produttivo di danni era così considerata preclusa al giudice civile anche prima che venisse esercitata l'azione penale, senza quindi che potesse mai realizzarsi la contemporanea pendenza del processo civile e di quello penale. In forza di una tale interpretazione era venuto pertanto in essere un sistema nel quale, in caso di esistenza di una questione di competenza del giudice penale, ogni giudizio civile, risarcitorio o non risarcitorio, doveva essere sospeso, e ciò non dal momento della contemporanea pendenza del processo penale, ma da quello di mera emersione della *notitia criminis*; una volta sospeso, il processo civile era completamente dipendente dalle sorti del procedimento penale, che avrebbe potuto anche non sfociare nel processo penale attraverso l'esercizio dell'azione penale; in quest'ultimo caso si sarebbe determinata una stasi irreversibile del processo civile, con grave menomazione dei diritti del titolare della pretesa civilistica. In proposito si veda M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 208 ss.

³⁵ Questo specifico aspetto costituiva, però, una differenza rilevante rispetto al sistema francese. Infatti, con riferimento agli effetti che venivano attribuiti alla sentenza penale sul giudizio penale sospeso, Oltralpe nessuna norma stabiliva espressamente che il giudizio civile sospeso dovesse subire l'efficacia della pronuncia penale, e l'influenza della sentenza penale sul processo civile sospeso veniva desunta in via interpretativa dalla disciplina della sospensione. Ricorda ad ogni modo in proposito M. A. Zumpano in M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 418-419 che tale ricostruzione esegetica, operata da parte dei giuristi francesi dell'epoca in relazione all'art. 3 del *code d'instruction criminelle* prescrivente la sospensione del processo civile, aveva suscitato accesi dibattiti, che avevano portato un'altra parte della dottrina a ritenere che "la sospensione non presuppone necessariamente il vincolo agli apprezzamenti del magistrato penale, ma potrebbe servire soltanto a chiarire l'istanza civile mediante i più abbondanti lumi che scaturiscono dall'istruzione penale, oppure a evitare che una preventiva decisione civile eserciti influenza morale sui giudici o sui giurati investiti dell'azione penale". Per approfondimenti sulle tesi di tale parte della dottrina francese si faccia riferimento a F. HELIE, *Traité de l'action publique et de l'action civile résultants des crimes, délits et contraventions*, Bruxelles, 1835, p. 658, ed a G. E. BOITARD, *Lezioni sui codici penale e d'istruzione criminale*, Palermo, 1873, p. 599.

³⁶ Al riguardo, l'art. 569 c.p.p., facendo riferimento alle sentenze di "condanna proferite sia in contraddittorio che in contumacia", prevedeva che: "Colle stesse sentenze si condanneranno, se vi ha luogo, gli imputati od accusati, e le persone civilmente responsabili, al risarcimento dei danni verso la parte civile, e verso qualunque altro danneggiato, ancorché non si fosse costituito parte civile". Veniva così legislativamente prevista una deroga al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che veniva giustificata sulla base di esigenze di carattere meramente pratico asserendosi che il giudice penale "si trova nella condizione di affermare la

dall'altro lato, e cioè con riferimento agli effetti della sentenza penale di assoluzione, l'art. 6 c.p.p. del 1865 stabiliva che "*la parte danneggiata od offesa non potrà più esercitare l'azione civile dei danni sofferti, quando con sentenza divenuta irrevocabile si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, perché consti non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o l'imputato sarà stato assolto perché risulti non avere egli commesso il reato, né avervi avuto parte*"³⁷.

E' comunque doveroso evidenziare che quanto sopra detto riguarda i rapporti tra azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni e processo penale. Il legislatore del 1865 non aveva, invece, affrontato in modo rigoroso il tema dei rapporti tra processo civile e processo penale in termini generali, mancando di disciplinare in maniera puntuale i rapporti tra processo penale e azioni civili diverse da quelle risarcitorie. Per tali azioni il codice di procedura penale del 1865 si era limitato a prevederne (all'art. 31) – e ciò costituiva comunque una novità rispetto al codice di procedura criminale sardo del 1847, che nulla disponeva in ordine ai rapporti tra processo penale e azioni civili diverse da quelle risarcitorie – la sospensione ogni qual volta la cognizione del reato avesse influito sulla decisione della controversia civile, senza tuttavia dettare una disciplina in ordine agli effetti prodotti dalla

esistenza dei danni, onde è bene che con la sua sentenza ne costituisca il titolo di rivalsa": in questo senso, si veda P. TUOZZI, *Il nuovo codice di procedura penale commentato*, Milano, 1914, p. 479.

³⁷ Giova precisare che, dunque, l'effetto preclusivo al successivo esercizio dell'azione civile risarcitoria non discendeva da qualunque sentenza assolutoria, ma esclusivamente da quelle fondate su determinati motivi (l'insussistenza del fatto o la non commissione del fatto da parte dell'imputato). A seguito di una pronuncia di assoluzione, l'azione risarcitoria rimaneva quindi proponibile allorché la sentenza penale avesse assolto l'imputato per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 6 c.p.p. del 1865. La *ratio* a fondamento dell'art. 6 c.p.p. del 1865, così come anche dell'art. 569 c.p.p. del 1865, era quella di evitare la contraddittorietà tra accertamenti che un tempo spettavano alla cognizione di un unico giudice, ossia quello penale. Da ciò derivava la diversità di disciplina prevista dal legislatore per le sentenze di condanna e per quelle di assoluzione: mentre le prime, avendo sempre a fondamento l'affermazione della sussistenza del fatto e la riferibilità di esso all'imputato, comportavano che il giudice civile, se non avesse accordato il risarcimento dei danni, avrebbe sementito i suddetti punti a fondamento della sentenza di condanna, le seconde non presupponevano necessariamente la negazione della sussistenza del fatto e della riferibilità di esso all'imputato, cosicché al giudice civile poteva residuare – quando l'assoluzione non fosse dipesa dalla negazione di detti punti – uno spazio per condannare al risarcimento senza il rischio di smentire le statuizioni del giudice penale. Tra le assoluzioni che non determinavano una successiva preclusione al successivo esercizio dell'azione risarcitoria sono da annoverare quelle motivate dalla non illiceità penale del fatto, dal difetto di imputabilità e dal difetto del requisito della punibilità: così P. TUOZZI, *L'autorità della cosa giudica nel civile e nel penale*, Torino, 1900, p. 444. In proposito si veda anche M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 308.

sentenza penale sul giudizio sospeso³⁸. E la sospensione del processo civile era poi prevista altresì in caso di esercizio di una azione risarcitoria derivante da reato che presupponesse, dunque, l'accertamento del reato: l'art. 4 c.p.c. del 1865 disponeva, infatti, che l'azione risarcitoria "*può esercitarsi anche separatamente avanti il giudice civile; in questo caso però l'esercizio ne è sospeso finché siasi pronunciato definitivamente sull'azione penale intentata prima dell'azione civile o durante l'esercizio di essa*".

Il sistema del codice di procedura penale del 1865 riconosceva, così, da un lato, l'autonomia concettuale dell'azione civile dall'azione penale, ma, dall'altro lato, considerava comunque l'azione civile subordinata all'azione penale. E la supremazia dell'azione penale aveva le sue radici sia in ragioni di carattere storico – essendo stata in precedenza l'azione civile considerata come una semplice prosecuzione dell'azione penale, senza che sulle sue due azioni vi fosse una cognizione separata ad opera di due giudici diversi – sia in ragioni di carattere ideologico. Se è vero, infatti, che le regole in materia di rapporti tra processo civile e processo penale (essenzialmente sospensione del processo civile in caso di sussistenza di una questione pregiudiziale penale ed efficacia della statuizione penale in sede civile) dettate dal legislatore unitario del 1865 erano in parte giustificate con l'esigenza, formale, di evitare una possibile contraddittorietà tra sentenze pronunciate in sede civile e sentenze pronunciate in sede penale, è altrettanto indubbio che, una volta ritenuto indispensabile evitare che venisse ad esistere un contrasto tra pronunce, la scelta di accordare prevalenza al processo penale – anziché al processo civile³⁹ – aveva una giustificazione concettuale profonda. Sin dall'alba dell'Ottocento, a partire dai moti rivoluzionari che avrebbero poi portato alla costituzione dei primi Stati unitari, si era, infatti, affermata l'idea che la repressione dei crimini sanciti dalla legge avrebbe dovuto rappresentare una delle attività fondamentali espressione della sovranità dello Stato. Consentire che potessero essere messi in dubbio da un qualsiasi giudice civile gli accertamenti compiuti dalla giustizia penale, deputata alla repressione dei reati, avrebbe

³⁸ Sul punto si faccia riferimento a M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 423, ed a G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, pp. 354-355.

³⁹ Vincolare il libero convincimento del giudice civile con la previsione da un lato della sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del processo penale e dall'altro lato della efficacia esterna della statuizione penale rappresenta una delle possibili soluzioni al problema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale. Astrattamente si potrebbe ammettere che tra le due azioni sussista reciproca autonomia oppure prevedere un vincolo del giudice penale agli accertamenti del giudice civile oppure, ancora, prevedere un vincolo che operi solamente a determinate condizioni. Sul punto si veda G. GUARNERI, voce *Giudizio (rapporti tra il giudizio civile ed il penale)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, p. 886.

probabilmente minato il prestigio dei giudici penali ed in definitiva avrebbe minacciato l'autorità stessa dello Stato, che per il tramite di quei giudici penali veniva manifestata⁴⁰. Così, con riferimento ai rapporti tra processo civile e processo penale, l'idea che una affermazione proveniente da un giudice civile potesse smentire gli accertamenti penali appariva, all'epoca, inaccettabile. Inoltre, l'intonazione inquisitoria del processo penale e la sua naturale tensione, nella visione di quegli anni, alla acquisizione di verità effettive⁴¹ suggerivano di accordare una maggiore fiducia agli accertamenti svolti in tale sede. Le disposizioni regolatrici dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale erano, in altri termini, manifestazione, in chiave positiva, di una esigenza di supremazia della giustizia penale che affondava le sue radici in preoccupazioni di ordine politico e sociale⁴². Ancorare la scelta della supremazia del processo penale solamente a ragioni di carattere ideologico avrebbe, però, comportato il rischio di far apparire l'intero sistema come fondato esclusivamente su "mere" esigenze di valore, come tali mutevoli nel tempo, con la conseguenza che nel caso di un mutamento di tali esigenze l'intero assetto della materia sarebbe potuto apparire non razionalmente giustificato. Si rese allora necessario elaborare una teoria che consentisse di affrancare la scelta della supremazia del processo penale dalla sua matrice ideologica, di modo tale che tale scelta apparisse come ineludibile e necessaria: venne così alla luce a tal fine, soprattutto per effetto delle teorizzazioni del Mortara, il già ricordato principio dell'unità della giurisdizione, secondo cui, accordando prevalenza al processo penale, non si sarebbero assecondate esigenze particolari di tipo ideologico, ma sarebbe semplicemente stata assolta una funzione essenziale dello

⁴⁰ In proposito Massimo Cenerini, nella sua ricostruzione storica dei rapporti tra processo civile e processo penale, ricorda che il Carrara temeva il pericolo della sfiducia dei cittadini nella giustizia penale se si fosse ammessa la possibilità che ne venissero demoliti gli accertamenti e che il Pescatore arrivava a chiedersi come potesse permettersi "*quando un reo per sentenza del giudice competente salì il patibolo, il tribunale civile si facesse a giudicare che egli non era l'autore del crimine commesso e, per conseguenza, ad assolvere gli eredi della domanda di risarcimento*": così M. CENERINI, *Introduzione storica allo studio dell'autorità del giudicato penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1989, pp. 765 ss.

⁴¹ Per alcune interessanti considerazioni, anche in una prospettiva storica, sul tema della verità giudiziale e sull'asserita maggiore idoneità del processo penale ad accertare la verità si vedano P. CALAMANDREI, *La sentenza civile come mezzo di prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1938, p. 126; M. VARADI, *La sentenza penale come mezzo di prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1943, pp. 255 ss.; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, in L. MENGONI (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1992, pp. 143 ss.; C. CONSOLO, *Del coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà*, in *Riv. dir. civ.*, vol. I, Padova, 1996, pp. 227 ss.

⁴² In questo senso si veda G. GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, pp. 47 ss.

Stato, ossia quella di fornire una risposta univoca e non contraddittoria ad una qualsiasi domanda di giustizia⁴³. Più precisamente, secondo il Mortara "*intervenuto il giudizio logico del magistrato in qualunque sede giurisdizionale, a qualunque fine, quella dichiarazione e questo giudizio non si deve ripetere né nella stessa sede né in altra, né per lo stesso fine né per altro*"⁴⁴, sicché non si sarebbe nemmeno potuta concepire "*la possibilità che il reato esista, e come tale sia riconosciuto, all'effetto di reintegrare il diritto dello Stato all'incolumità dell'ordine pubblico, e simmetricamente non esista, e quindi venga negato, per respingere la domanda di reintegrazione dell'ordine giuridico privato nell'interesse della parte lesa*", poiché, ritenendo diversamente, si sarebbe palesato il rischio della contraddittorietà di giudicati, ciò comportando che "*la garanzia giurisdizionale, che è condizione di stabilità dell'ordinamento giuridico, sarebbe, o potrebbe essere, distrutta, per opera e fatto della funzione giurisdizionale medesima*"⁴⁵. Appare, però, evidente che il principio dell'unità della giurisdizione, così esplicitato, era funzionale ad evitare non tanto la contraddittorietà di giudicati *tout court*, quanto piuttosto quella particolare contraddittorietà di giudicati che avrebbe potuto determinare un pubblico scandalo, ossia la smentita dell'accertamento a cui era addivenuta la giustizia penale. In altri termini, la teoria unitaria, nel tentativo di smentire che vi fosse una generale supremazia del magistero punitivo dando una giustificazione razionale alle scelte legislative che accordavano preferenza e priorità al processo penale, finiva in realtà col presupporre una supremazia del giudizio penale rispetto a quello civile quando, nello stabilire la subordinazione di una pronuncia all'altra, non mostrava

⁴³ Alla scelta legislativa di prevedere la sospensione del giudizio civile in caso di contemporanea pendenza dell'azione penale fu, infatti, data giustificazione dal Mortara asserendo che tale scelta aveva origine "*nella teoria della giurisdizione e ha radice in un principio di necessità che vieta al potere pubblico, guardiano del diritto oggettivo e reintegratore dei diritti soggettivi, di volere e disvolere, affermare e negare al tempo stesso, intorno a unico fatto, a unica violazione di norma giuridica*": così L. MORTARA, *Commentario al codice e alle leggi di procedura civile*, I, Milano, (5^a ed.) 1923, p. 733.

⁴⁴ Queste parole, in cui è condensato il pensiero del Mortara che influenzò profondamente la dottrina italiana di fine Ottocento e inizio Novecento e fu consacrato nel sistema adottato dal successivo codice di procedura penale del 1913, sono riportate nella Relazione al Re del ministro Camillo Finocchiaro Aprile a proemio del nuovo codice di procedura penale del 1913, in *Codice di procedura penale preceduto dalla relazione a Sua Maestà il Re*, Torino, 1914, pp. XIX-XX.

⁴⁵ Così L. MORTARA, *Commentario al codice e alle leggi di procedura civile*, I, Milano, (5^a ed.) 1923, pp. 740 ss.

alcun dubbio nel ritenere che la prevalenza dovesse essere data alla sentenza penale⁴⁶. Le regole che accordavano prevalenza al processo penale avevano allora, a ben vedere, un fondamento prettamente ideologico e il principio di unità della giurisdizione costituì lo strumento concettuale con cui si tentò di dare a tali regole una giustificazione diversa⁴⁷, considerando detto principio il criterio necessario per la regolazione dei rapporti tra processi. Ma si trattava semplicemente di una maschera, dietro alla quale si celava la generale e diffusa convinzione che il processo penale avesse maggiore prestigio di quello civile. Ad ogni modo, la teoria unitaria aprì una breccia profonda negli studi dei rapporti tra processo penale e processo civile di cui si rinviene traccia certamente fino al codice di procedura penale del 1988. L'idea che le regole che accordavano prevalenza al processo civile trovassero giustificazione in un principio, da ritenersi immanente al sistema, cosiddetto di unità della giurisdizione era ormai stata sapientemente instillata nel corpo dell'ordinamento giuridico. Il successo delle teorizzazioni del Mortara ebbe definitiva consacrazione con il codice di procedura penale del 1913.

La preminenza del processo penale sul processo civile, avendo ricevuto nuova linfa concettuale dalla teoria dell'unità della funzione giurisdizionale, fu definitivamente e in modo rigoroso affermata dal codice di procedura penale del 1913⁴⁸, che ebbe cura di colmare alcune lacune presenti nella legislazione precedente – soprattutto con riferimento ai giudizi civili non risarcitori – e disciplinò in modo più preciso le manifestazioni della subalternità dell'azione civile rispetto a quella penale. I capisaldi del sistema erano rappresentati sempre dalla possibilità per il danneggiato da un reato di far valere l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento dei danni innanzi al giudice civile mediante autonoma domanda oppure, in alternativa, nell'ambito del processo penale attraverso la costituzione di parte civile; se il danneggiato avesse optato per esercitare l'azione risarcitoria nella sua sede naturale civile, il processo civile sarebbe dovuto rimanere sospeso in attesa delle statuizioni penali in ordine

⁴⁶ In questo senso si veda C. CONSOLO, *Del coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà*, in *Riv. dir. civ.*, vol. I, Padova, 1996, p. 245.

⁴⁷ Così ritiene S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 218.

⁴⁸ Tale codice fu approvato con r.d. 27 febbraio 1913, n. 127 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1914. Fu comunemente chiamato codice Finocchiaro Aprile, dal nome del Guardasigilli Camillo Finocchiaro Aprile. La riforma culminata nella compilazione del codice di procedura penale del 1913 fu preceduta da intensi lavori preparatori, sfociati nei progetti interlocutori del 1905 e del 1911. Di tale complesso *iter* legislativo è dato conto in A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile nel processo penale*, Milano, 1981, pp. 45 ss.

alla sussistenza o meno del reato; la sentenza penale avrebbe poi esplicitato i propri effetti in sede civile.

Più precisamente, in ordine alla sospensione del processo civile, veniva mantenuta la duplice previsione, che nel codice di procedura penale del 1865 era contenuta negli artt. 4 e 31, per i giudizi civili risarcitori e per i giudizi civili in generale, disponendo, da un lato, l'art. 9 c.p.p. del 1913, con riferimento ai giudizi civili per il risarcimento del danno derivante da reato, che *"L'azione civile non può essere promossa o proseguita avanti il giudice civile mentre è in corso l'azione penale e fino alla sentenza irrevocabile su questa, salvo che la legge disponga diversamente"* e, dall'altro lato, l'art. 5 c.p.p. del 1913, in ordine a qualsiasi processo civile, che *"Qualora nel corso di un giudizio civile apparisca alcun fatto in cui si creda di ravvisare gli estremi di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudizio medesimo è sospeso se la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile. Nel modo stesso si provvede se nel fatto appariscano gli estremi di un reato per il quale si debba procedere ad istanza di parte, purché sia dimostrato che l'istanza fu proposta"*⁴⁹.

⁴⁹ Sulla base di tali previsioni, dunque, in linea con quanto disposto anche dalla previgente normativa dettata dal codice di procedura penale del 1865, una contemporanea pendenza del processo civile e del processo penale non avrebbe mai potuto realizzarsi ed era di conseguenza esclusa la cognizione in via incidentale del reato da parte del giudice civile, il quale in caso di emersione di una fattispecie criminosa avrebbe dovuto sempre sospendere il giudizio civile. Infatti, nonostante anche in queste disposizioni fosse stato mantenuto per i giudizi risarcitori il riferimento al dovere per il giudice civile di sospensione del processo solamente in caso di esercizio dell'"azione penale", formula che lasciava pertanto intendere che tali giudizi avrebbero potuto svolgersi senza impedimento quantomeno fino all'esercizio di detta azione, trovò comunque accoglimento l'interpretazione proposta dalla dottrina secondo cui la regola della pregiudizialità all'azione civile già dal momento di emersione della *notitia criminis*, prevista dall'art. 5 c.p.p. del 1913 per qualsiasi giudizio civile, si sarebbe dovuta applicare, nonostante il tenore letterale dell'art. 9 c.p.p. del 1913, anche ai giudizi civili risarcitori. In proposito è stato notato che la diversità di formulazione delle disposizioni dell'art. 9 c.p.p. e dell'art. 5 c.p.p. del 1913, e prima di essi dell'art. 4 e dell'art. 31 c.p.p. del 1865, era probabilmente dovuta ad una mancanza di coordinamento tra le regole processuali dettate sul punto in Francia e meramente trasposte in Italia e le regole peculiari dettate sul punto in Italia. Oltralpe era, infatti, sì stata prevista la sospensione, solo dal momento in cui fosse stata esercitata l'azione penale, del processo civile avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da reato, ma ciò non per una specifica volontà di diversificare la disciplina della sospensione dei giudizi civili di danno da quella della sospensione dei giudizi civili non di danno, ma semplicemente perché una disciplina in relazione ai giudizi civili non di danno non era proprio prevista. Il legislatore italiano, nel momento in cui si spinse verso soluzioni differenziate rispetto alla normativa francese prevedendo una specifica disciplina della sospensione dei processi civili non risarcitori, non si preoccupò di coordinarla con la disciplina prevista per quelli risarcitori meramente trasposta dall'ordinamento francese. Da ciò nacquero due contrapposte correnti di pensiero in dottrina, l'una che

Con riferimento poi agli effetti della sentenza penale nel giudizio civile, la grande novità del codice di procedura penale del 1913 era rappresentata dalla previsione di una disciplina specifica di tali effetti anche per i giudizi civili non risarcitori⁵⁰ – che prima non venivano in alcun modo regolamentati sotto questo profilo –, oltre che per i processi civili di danno. Occorre sottolineare che già con riferimento a questi ultimi processi, le scelte del legislatore del 1913 mostrarono una maggiore consapevolezza, in ordine alla natura degli effetti della pronuncia penale nel processo civile risarcitorio, rispetto alle scelte compiute sul punto dal precedente codificatore del 1865, che in sostanza si era limitato solamente, confortato dalla antica concezione unitaria, a stabilire l'efficacia vincolante nel processo civile risarcitorio della sentenza penale, senza nulla prevedere di più. Il codice di procedura penale del 1913, infatti, oltre a considerare ancora la sentenza di assoluzione penale in termini di preclusione *litis ingressus impediens* (art. 12 c.p.p. del 1913)⁵¹, si preoccupò di precisare, nel

riteneva che ci si dovesse attenere alle formule letterali e pertanto si dovesse ritenere che per le azioni risarcitorie la sospensione del processo civile sarebbe scattata solo nel momento della contemporanea pendenza del processo penale e l'altra secondo cui la regola peculiare, rispetto all'ordinamento francese, dettata dal codice di procedura penale italiano (ossia sospensione del processo civile dal momento della semplice emersione della *notitia criminis*), essendo stata dettata per un qualsiasi giudizio civile, avrebbe dovuto applicarsi anche ai processi civili risarcitori. E fu quest'ultima corrente di pensiero ad imporsi. Sul punto si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 208 ss.

Ad ogni modo, è da osservare che mentre la disciplina dell'art. 9 c.p.p. del 1913 prevista per i giudizi civili risarcitori è sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 4 c.p.p. del 1865 per i medesimi giudizi, la disciplina dettata dall'art. 5 c.p.p. del 1913 per i processi civili non di danno si differenzia dalla corrispondente disciplina dettata dall'art. 31 c.p.p. del 1865 sotto due profili: a) innanzi tutto, nel codice del 1913 venne regolata l'ipotesi, sulla quale il precedente codice taceva, di emersione nel corso del giudizio civile di un reato procedibile ad istanza di parte, circostanza che per il nuovo codice avrebbe comportato la sospensione del processo civile solo nel caso in cui si fosse dimostrato che l'istanza fosse stata effettivamente proposta; b) in secondo luogo, mentre nel codice del 1865 veniva imposto al giudice civile, nel caso in cui avesse dovuto conoscere di un fatto di competenza del giudice penale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero e di sospendere il giudizio civile (art. 31 c.p.p. del 1865), nel codice del 1913 per la stessa ipotesi non si fece menzione dell'obbligo, per il giudice civile, di rapporto al pubblico ministero.

⁵⁰ Disponeva, infatti, il nuovo art. 6 c.p.p. del 1913 che "*una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, ha autorità di cosa giudicata quanto all'esistenza e agli effetti del reato, nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato*".

⁵¹ L'art. 12 c.p.p. del 1913, riprodotto in sostanza il contenuto dell'art. 6 c.p.p. del 1865, prevedeva a tale proposito che "*L'azione civile contro l'imputato o contro la persona civilmente responsabile non può essere promossa, proseguita o riproposta avanti il giudice civile, neppure per ragioni di colpa lieve, quando in seguito a giudizio, con sentenza o verdetto irrevocabile, sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, o che l'imputato*

disciplinare gli effetti della sentenza penale di condanna nel processo civile risarcitorio, che l'efficacia di tale sentenza nel processo civile, una volta che essa fosse divenuta irrevocabile, era una efficacia di "cosa giudicata" (art. 13 c.p.p. del 1913)⁵². Fu così sancita l'efficacia extrapenale del giudicato penale e cominciò a delinearsi un vero e proprio sistema del vincolo, in forza del quale il giudice civile era vincolato all'accertamento compiuto in sede penale. E' da notare poi che, per quanto concerne la sentenza penale di assoluzione, il codice di procedura penale del 1913, all'art. 12, considerava tale sentenza come preclusiva del giudizio civile risarcitorio, oltre che per i motivi già annoverati nell'art. 6 del precedente codice di procedura penale del 1865 (ossia insussistenza del fatto o non commissione del fatto da parte dell'imputato), anche allorquando l'imputato fosse stato assolto per insufficienza di prove.

Ma – come si è già avuto modo di sottolineare poco sopra – l'innovazione più importante del codice di procedura penale del 1913 fu rappresentata dalla previsione normativa del vincolo penale anche sui giudizi civili non risarcitori⁵³. Disponendo, infatti, l'art. 6 c.p.p. del 1913 che "*una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, ha autorità di cosa giudicata quanto all'esistenza e agli effetti del reato, nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato*" fu per la prima volta disciplinata l'efficacia della sentenza penale di condanna irrevocabile anche nei giudizi civili non di danno⁵⁴. E' da notare che l'efficacia, consapevolmente definita dal legislatore "di cosa

non lo ha commesso o non vi ha concorso, ovvero sia stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista, o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso".

⁵² L'art. 13 c.p.p. del 1913, disposizione *pendant* di quella di cui all'art. 569 c.p.p. del 1865 con, però, delle significative innovazioni e precisazioni rispetto all'articolo previgente, infatti così enunciava: "*Nel giudizio civile per il risarcimento del danno, promosso o proseguito dopo la sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Per altro il giudice può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza*".

⁵³ In proposito è stato osservato che con tale innovazione faceva ingresso nell'ordinamento italiano il primo modello di regolamentazione unitaria degli effetti extrapenali del giudicato, applicabile anche ai giudizi civili non risarcitori. L'art. 6 c.p.p. del 1913 fu considerato come il necessario completamento della disciplina dettata dal codice del 1865, in relazione a quanto già previsto per le azioni risarcitorie. Ed è interessante notare che la previsione, a partire dal codice di procedura penale del 1913, di una duplice disciplina in ordine agli effetti della sentenza penale per i giudizi civili risarcitori e per quelli non risarcitori sarà poi una costante nel nostro ordinamento. Sul punto si veda M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 301 ss.

⁵⁴ La scelta del legislatore al riguardo trovò solido fondamento nel principio di unità della giurisdizione elaborato dal Mortara. Se con tale scelta il codificatore mostrava in sostanza di aderire alla tesi della prevalenza della giustizia penale rispetto a quella civile, occorre, però, ancorare le nuove soluzioni, espressione di una impostazione ideologica che vedeva il processo penale come dotato di maggior prestigio e più idoneo

giudicata", della sentenza penale di condanna nei giudizi civili non risarcitori non era riferita al fatto – come invece era previsto dall'art. 13 c.p.p. del 1913 per le azioni civili di danno – ma all'effetto giuridico connesso al reato. La differenza di disciplina tra le due ipotesi trovava la sua motivazione nella struttura della fattispecie risarcitoria di diritto sostanziale prevista dall'art. 1151 c.c. del 1865⁵⁵, secondo cui l'accertamento del reato in sé era irrilevante per accordare il risarcimento del danno e bisognava invece far riferimento al fatto storico qualificato dapprima ai fini penalistici e poi rilevante ai fini civilistici: da questo punto di vista, la sentenza penale doveva avere autorità di cosa giudicata nel processo civile risarcitorio quanto alla sussistenza del fatto, qualificato agli effetti penali come reato nel processo penale ma rilevante agli effetti civili in quanto fatto nel giudizio civile. Nei processi civili non risarcitori, invece, occorreva che il rapporto giuridico civilistico dipendesse non dall'esistenza di fatti comuni a quelli accertati in sede penale, ma dal loro esistere come reato⁵⁶ ed era appunto per tale ragione che l'art. 6 c.p.p. del 1913 aveva limitato l'efficacia di

all'accertamento della verità, a dei parametri che fossero quanto più possibili sganciati da valutazioni valoriali. Mentre, infatti, le disposizioni che prevedevano l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile risarcitorio potevano essere considerate come residuo dell'antica concezione della pena unitaria che adempiva in pari tempo alla funzione di sanzione e di riparazione del danno, un simile ragionamento non avrebbe potuto essere riproposto con riferimento alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie, con riferimento alle quali non veniva in rilievo alcun danno connesso al reato. E per sganciare la scelta normativa della prevalenza del giudizio penale anche sui giudizi civili non di danno dal suo presupposto ideologico, la teoria unitaria del Mortara, ponendo in risalto l'esigenza logica di non contraddizione delle statuizioni finalizzata a salvaguardare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia – esigenza che evidentemente era la stessa sia in caso di processi risarcitori sia in caso di altri processi civili non risarcitori sui quali influisse l'accertamento di un reato –, si rivelò fondamentale. Per alcuni spunti in proposito si veda L. MORTARA, *Commentario al codice e alle leggi di procedura civile*, I, Milano, (5ª ed.) 1923, pp. 767 ss.

⁵⁵ Si ricordi che l'art. 1151 c.c. del 1865 così disponeva: "*Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno*".

⁵⁶ E' interessante notare che la disposizione dell'art. 6 c.p.p. del 1913 faceva riferimento alla efficacia riflessa del giudicato penale nel giudizio civile non di danno solamente in caso di sentenza penale di condanna che accertasse l'esistenza di un reato. Nulla era disposto, invece, con riguardo alla sentenza penale di assoluzione e ai suoi effetti in un giudizio civile non risarcitorio. La dottrina dell'epoca aveva ritenuto che "*la sentenza penale che nega comunque il reato può non essere sufficiente ad accertare positivamente o negativamente un diritto civile*" e che "*la sentenza di assoluzione non può pretendere [...] di assurgere...*" a effettivo valore in confronto dei terzi se non nella ipotesi che accerti non essere avvenuto il fatto" e che per tali ragioni il legislatore aveva optato per limitare l'efficacia riflessa del giudicato penale ai soli casi di accertamento positivo del reato: così L. MORTARA-U. ALOISI, *Spiegazione pratica del codice di procedura penale*, Torino, 1914, p. 41. Ma la dottrina successiva aveva osservato che le suddette ragioni erano in realtà frutto di equivoci, dovuti alla scarsa dimestichezza del legislatore del 1913 con un settore della scienza giuridica che necessitava ancora di essere

giudicato della sentenza penale al rapporto giuridico che dipendeva dall'esistenza del "reato"⁵⁷.

Con le disposizioni del codice di procedura penale del 1913 la preminenza del processo penale su quello civile e la conseguente subalternità dell'azione civile all'azione penale furono, dunque, sancite in modo definitivo, e ciò sia per i processi civili risarcitori sia per i processi civili non di danno.

2. Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1930 e dal codice di procedura civile del 1940.

Il passaggio dal codice di procedura penale del 1913 a quello del 1930⁵⁸ segnò la consacrazione del principio della preminenza del processo penale su quello civile, principio già affermato in modo definitivo dal codice del 1913 ma che con il codice Rocco assunse la portata di vero e proprio cardine del sistema nei rapporti tra processo penale e processo civile, con una serie di disposizioni che modificavano e precisavano il contenuto della disciplina previgente nel senso di una accentuazione della subalternità dell'azione civile rispetto a quella penale.

Se, con riferimento alle azioni risarcitorie, la possibilità per il danneggiato da un reato di esercitare l'azione civile innanzi alternativamente o al giudice civile mediante autonoma domanda oppure nell'ambito del processo penale attraverso la costituzione di parte civile – ciò che era espressione del riconoscimento dell'autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale – rappresentava ormai una costante delle scelte compiute dal legislatore sin dal codice

approfondito. In particolare si faceva notare che la mancata menzione dell'efficacia di giudicato nel processo civile non di danno della sentenza penale che accertava l'inesistenza del reato era probabilmente da considerarsi una mera lacuna, colmabile attraverso l'interpretazione sistematica, dal momento che l'art. 6 c.p.p. del 1913 veniva in rilievo quando l'effetto giuridico civile dipendeva dal realizzarsi di una fattispecie che aveva tra i suoi elementi costitutivi il reato in sé e pertanto "*ciò che influisce sul rapporto civile è non tanto il fatto bensì il reato*", per cui "*la sua esclusione deve valere, al pari del suo accertamento positivo*": in questo senso F. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, pp. 9-10.

⁵⁷ In questo senso si veda F. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, pp. 8 ss.; sul tema si faccia riferimento pure a M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 303-306.

⁵⁸ Il codice di procedura penale del 1930 fu approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399 ed entrò in vigore il 1° luglio 1931. Fu comunemente chiamato codice Rocco, dal nome del Guardasigilli Alfredo Rocco.

di procedura criminale degli Stati sardi del 1847⁵⁹, le soluzioni attraverso cui l'ordinamento, una volta riconosciuta l'autonomia dell'azione civile da quella penale, ne sanciva tuttavia la subalternità rispetto al magistero punitivo assunsero la latitudine maggiore di certo nel codice di procedura penale del 1930: ciò sia per effetto delle nuove disposizioni dettate dal legislatore in tema di sospensione del processo civile in attesa delle statuizioni penali in ordine alla sussistenza o meno del reato, sia per effetto della previsione di un sistema generale disegnato dal legislatore, attraverso molteplici articoli del codice di procedura penale, secondo cui la sentenza penale avrebbe avuto efficacia *erga omnes*.

Con riguardo alla sospensione del processo civile, fu mantenuta anche dal codice Rocco una duplicità di disciplina a seconda che il processo civile in questione fosse risarcitorio o non risarcitorio: con riguardo alla prima categoria di processi civili la disciplina era dettata dall'art. 24 c.p.p. del 1930⁶⁰ – che costituiva il *pendant*, pur se con numerose aggiunte e precisazioni,

⁵⁹ Si deve precisare, anticipando quanto si dirà nel prosieguo, che la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, e dunque il potere per il danneggiato di scegliere se fare valere la propria pretesa civilistica nella sede propria o, alternativamente, in quella penale, saranno più tardi aspramente contestati da una parte della dottrina processual-penalistica sia in seguito all'adozione, ad opera del codice di procedura penale del 1988, di un modello penale tendenzialmente accusatorio, alla cui versione pura la parte civile dovrebbe essere estranea, sia dopo l'introduzione nell'art. 111 Cost., ad opera della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, dei principi del "giusto processo" penale. Le ragioni di una tale presa di posizione al riguardo sono da rinvenirsi nella circostanza che, secondo quella parte della dottrina, il "giusto processo" penale delineato dall'art. 111 Cost., in quanto fondato, conformemente al modello accusatorio, sulla rigorosa parità tra accusa e difesa innanzi a un giudice terzo e imparziale, dovrebbe svolgersi tra duellanti che siano due e perciò non tollerebbe la parte civile, il cui intervento provocherebbe uno sbilanciamento degli interessi in gioco a favore dell'accusa tale da potere compromettere la serenità del decidere, anche tenuto conto del fatto che il giudice potrebbe subire una pressione inconscia a rendere comunque giustizia alla vittima del reato costituita parte civile: in questo senso si vedano E. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 437; E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 192 ss.; per alcune riflessioni più risalenti sul tema si faccia riferimento anche a F. CARNELUTTI, *Crisi della giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1958, pp. 338 ss. . In senso contrario – e dunque in linea con la tradizione del legislatore italiano che ha sempre consentito l'esercizio dell'azione civile di danno da reato nell'ambito del processo penale – è stato osservato che la presenza della parte civile nel processo penale non altera la parità tra accusa e difesa. Infatti, l'art. 111, comma 2, Cost., nel prescrivere la parità fra le parti del processo, intende garantire non la coincidenza "numerica" fra i soggetti che sostengono l'accusa e quelli che si difendono da essa, bensì l'attribuzione a ciascuno di tali soggetti, compatibilmente con le peculiarità del ruolo rivestito nel procedimento, dei medesimi poteri: così B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 4.

⁶⁰ L'art. 24 c.p.p. del 1930 disponeva, per le azioni civili risarcitorie, che: "*L'azione civile indicata nell'art. 22, proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale per reato non punibile a querela*

dell'art. 9 c.p.p. del 1913 –, mentre con riferimento ai processi civili non risarcitori veniva, invece, in rilievo l'art. 3 c.p.p. del 1930⁶¹, il cui omologo era rappresentato dall'art. 5 c.p.p. del 1913.

Si deve subito precisare che, a differenza degli artt. 9 e 5 c.p.p. del 1913, che erano stati interpretati nel senso che il giudice civile avesse il dovere di sospendere il processo civile non già dal momento di esercizio dell'azione penale, bensì fin dal momento di emersione della *notitia criminis* – ciò che era espressione della regola della pregiudizialità all'azione civile –, gli artt. 24 e 3 c.p.p. del 1930, invece, subordinavano la sospensione del processo civile all'avvenuto esercizio dell'azione penale⁶². Più precisamente, per i processi civili in generale l'art. 3 c.p.p. del 1930 prevedeva che l'emersione di una notizia di reato nel corso del giudizio civile facesse sorgere in capo al giudice un mero obbligo di rapporto al pubblico ministero

dell'offeso o nel corso del procedimento medesimo, può essere trasferita nel processo penale, fino a che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. L'esercizio di tale facoltà produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile. Il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. Se l'azione civile non è esercitata in sede penale, il giudizio civile è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'art. 3, salve le eccezioni stabilite dalla legge".

⁶¹ Enunciava l'art. 3 c.p.p. del 1930, rubricato "*Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari*": "*Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di un reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'Autorità competente. Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla definizione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorità. Quando l'azione penale è già in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorità che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio".*

⁶² Le ragioni di una tale scelta ad opera del legislatore sono da rinvenirsi nella circostanza che era stato fatto notare che lo stato di attesa in cui, in base alla normativa precedente, versava il processo civile sin dal momento di emersione della *notitia criminis* si sarebbe potuto rivelare, in concreto, inutile, allorquando l'azione penale non fosse stata poi esercitata, o, anche nelle ipotesi in cui fosse stato poi dato avvio al processo penale con l'azione penale, tale stato di attesa avrebbe comunque potuto pregiudicare la celerità del procedimento civile quando tra la sospensione del processo civile e l'esercizio dell'azione penale fosse intercorso un notevole lasso di tempo: così C. SALTELLI, *Verb. Comm. parl.*, p. 20, in *Codice di procedura penale illustrato con i lavori preparatori*, a cura di U. MANGINI-F. P. GABRIELI-U. COSENTINO, Roma, 1930, p. 3. Per tale motivo fu dal legislatore del 1930 abbandonata la disciplina della pregiudizialità all'azione civile, prevedendo che il giudice dovesse sospendere il processo civile solo dal momento di esercizio dell'azione penale. Su punto si veda anche M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 209.

(art. 3, comma 1, c.p.p. del 1930); a propria volta il pubblico ministero avrebbe poi dovuto informare, in ordine alle determinazioni assunte, l'Autorità dalla quale aveva ricevuto il rapporto (art. 1 disp. att. c.p.p. del 1930⁶³); nel caso in cui fosse stata esercitata dal pubblico ministero l'azione penale, e la cognizione del reato fosse stata influente sulla decisione della controversia civile, il giudice civile avrebbe dovuto sospendere il giudizio civile in attesa della pronuncia penale (art. 3, commi 2 e 3, c.p.p. del 1930); nel caso in cui, invece, il processo civile fosse stato instaurato quando l'azione penale fosse già stata esercitata, esso sarebbe dovuto rimanere necessariamente sospeso. Per le azioni civili risarcitorie l'art. 24 c.p.p. del 1930 – che stava all'art. 3 c.p.p. del 1930 in rapporto di *species a genus*⁶⁴ – prevedeva, a propria volta, che il processo civile di danno dovesse rimanere sospeso fino a che sulla "azione" penale non fosse intervenuta sentenza non più soggetta a impugnazione, con ciò facendo intendere dunque che la sospensione del giudizio civile era subordinata all'esercizio dell'azione penale. Con le suddette norme veniva, dunque, consentito al giudice civile di ricostruire in via incidentale ed in modo autonomo gli elementi della fattispecie criminosa, sebbene in ipotesi limitatissime essendo la cognizione dei fatti penali in via incidentale ammessa per il giudice civile solo fino all'esercizio dell'azione penale. Da questo punto di vista, si è autorizzati a ritenere che le disposizioni sulla sospensione dettate dal codice di procedura penale del 1930 avessero, sotto tale specifico profilo, un campo di applicazione più ristretto rispetto alle corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale del 1913, che prevedevano invece la sospensione del processo civile fin dal momento di emersione della notizia di reato.

In realtà, se è vero che, per quanto concerne il momento – non più quello della semplice emersione della notizia di reato, bensì quello del contemporaneo esercizio dell'azione penale – individuato dal legislatore del 1930 per far scattare l'effetto sospensivo del processo civile, si ebbe una riduzione – seppur minima – del campo di applicazione della disciplina della sospensione, si deve però altresì segnalare che l'operatività della sospensione del processo civile in caso di contemporanea pendenza di un processo penale influente fu poi assicurata, in termini estesi, attraverso l'ampia previsione dell'art. 295 del codice di procedura civile del

⁶³ L'art. 1 disp. att. c.p.p. del 1930 disponeva, infatti, al comma 1: "*Nel caso preveduto dall'art. 3 del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica informa senza ritardo dei provvedimenti dati l'Autorità da cui ha ricevuto il rapporto*".

⁶⁴ Così A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2^a ed.) 2006, p. 1120.

1940, che stabiliva i casi di sospensione necessaria del processo civile⁶⁵. Tale disposizione del codice di rito civile, diretta a dettare per la prima volta una disciplina generale ed unitaria del fenomeno sospensivo⁶⁶, manteneva una separazione concettuale tra l'ipotesi di sospensione necessaria per contemporanea pendenza di un processo penale nel caso previsto dall'art. 3 c.p.p. del 1930 e l'ipotesi di sospensione necessaria originata dalla necessità di risolvere una controversia, tecnicamente "pregiudiziale", di natura civile o amministrativa⁶⁷. Il richiamo operato dall'art. 295 c.p.c. del 1940 all'art. 3 c.p.p. del 1930, che disciplinava espressamente l'ipotesi della sospensione del processo civile nel caso in cui la cognizione di un reato "influisse" sulla definizione della controversia civile, rese evidente come il presupposto della sospensione del processo civile in caso di pendenza del processo penale fosse semplicemente la generica "influenza", e non invece la pregiudizialità tecnicamente intesa⁶⁸, che

⁶⁵ Prevedeva l'art. 295 c.p.c. nella formulazione originaria del 1940: "*Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto dall'art. 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso debba risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende l'esito della causa*".

⁶⁶ Così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 226.

⁶⁷ Tale separazione concettuale non era da tutti ravvisata come esistente, a tal punto che alcuni Autori avevano ritenuto superfluo il riferimento, nel corpo dell'art. 295 c.p.c. del 1940 nella sua formulazione originaria, all'art. 3 c.p.p. del 1930: così S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1953, p. 252, ed ancora S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1, Milano, 1960, p. 390, e C. CALVOSA, *Sospensione del processo civile*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, 1966, p. 961. In senso contrario, e cioè per l'affermazione ad opera dell'art. 295 c.p.c. di una distinzione concettuale tra pregiudizialità penale e pregiudizialità tecnica civile e amministrativa, si faccia riferimento a V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1957, p. 305, ed a V. ANSELMINI BLAAS, *Un corollario aberrante dell'interpretazione restrittiva dell'art. 295 c.p.c.*, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1960, p. 554.

⁶⁸ Anticipando quanto si dirà nei prossimi capitoli, è opportuno evidenziare che con la nozione di "pregiudizialità tecnica" si fa tradizionalmente riferimento al nesso di dipendenza intercorrente tra rapporti giuridici diversi tale per cui l'esistenza di uno dipende dalla esistenza o inesistenza dell'altro. In altri termini, il rapporto giuridico che forma oggetto della domanda pregiudiziale assume carattere di fatto costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo del rapporto giuridico che forma oggetto della domanda dipendente. In proposito, si considerino L. CALIENDO, *A proposito delle questioni pregiudiziali nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. II, Padova, 1924, pp. 124 ss.; E. T. LIEBMAN, *Figure e forme della rimessione della causa al collegio*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1951, pp. 298 ss.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1953, pp. 195 ss.; V. DENTI, voce *Questioni pregiudiziali (Diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1968, pp. 675-678; A. ATTARDI, *In tema di questioni pregiudiziali e giudicato*, in *Studi in memoria di E. Guicciardi*, Padova, 1975, pp. 185 ss.; E. FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1975, p. 53; G. MARANDO, *La residua pregiudizialità penale nei giudizi di responsabilità civile per infortunio sul lavoro*, in *Riv. inf. mal. prof.*, I, 1981, p. 566; E. GARBAGNATI, voce *Questioni (II. - QUESTIONI PREGIUDIZIALI: a) Diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, pp. 69-81.

l'accertamento del reato avrebbe potuto avere sulla controversia civile. Per fare scattare la sospensione era dunque sufficiente che i due giudizi, penale e civile, contemporaneamente pendenti, avessero ad oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi fatti e che la pronuncia penale fosse potenzialmente idonea a fare stato nel giudizio civile. In altri termini, con l'art. 295 c.p.c. del 1940, e con il richiamo da esso operato all'art. 3 c.p.p. del 1930, fu affermata una nozione di pregiudizialità penale molto ampia, e ciò perché la decisione penale era considerata, in base al combinato disposto degli artt. 295 c.p.c. del 1940 e 3 c.p.p. del 1930, pregiudiziale rispetto al giudizio civile, che di conseguenza doveva essere sospeso, non solo quando quest'ultimo "dipendeva" dal processo penale – e cioè nelle ipotesi in cui la decisione sul reato era un indispensabile antecedente logico della sentenza civile –, ma anche nei casi in cui il processo penale semplicemente "influiva" sul giudizio civile – e cioè più precisamente nelle ipotesi in cui la qualificazione del fatto come reato era irrilevante per la pronuncia civile, che quindi tecnicamente non "dipendeva" dal giudizio penale, e la controversia civile aveva semplicemente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti sottoposti alla cognizione penale. Ed una tale nozione ampia di pregiudizialità penale operava tanto per i giudizi civili non risarcitori, regolati dall'art. 3 c.p.p. del 1930, tanto per i processi civili di danno, stante il richiamo operato dall'art. 24 c.p.p. del 1930, disciplinante quest'ultima categoria di giudizi, all'art. 3 c.p.p. del 1930. A tale proposito, giova sottolineare che anche nei codici di rito penale precedenti a quello del 1930 le disposizioni che disciplinavano la sospensione del processo civile erano strutturate in modo da risultare applicabili a qualunque ipotesi di semplice "influenza" del giudizio penale su quello civile, e cioè di semplice rilevanza del fatto costitutivo di reato nel corso del giudizio civile a prescindere dalla qualificazione di esso come reato; ma la circostanza che anche il codice di rito civile del 1940 avesse poi considerato rilevante ai fini della sospensione del processo civile, attraverso il richiamo operato dall'art. 295 c.p.c. del 1940 all'art. 3 c.p.p. del 1930, la semplice "influenza" del processo penale su quello civile – cosa che i precedenti codici di rito civile non avevano mai fatto – rappresentò la definitiva consacrazione di una nozione di pregiudizialità penale molto ampia che faceva perno sul semplice concetto di "influenza".

La grande novità introdotta dal codice di rito penale del 1930 era poi rappresentata dalla previsione, per i giudizi civili risarcitori, di un meccanismo di trasferimento dell'azione civile di danno dalla sede civile alla sede penale⁶⁹, ciò che avrebbe consentito al danneggiato dal

⁶⁹ Si deve però precisare che non fu questa una novità in senso assoluto, dal momento che già il codice di procedura penale del 1913, seppure in un'ottica parzialmente differente da quella adottata dal successivo codice

reato di non incorrere in tempi lunghi ed indefiniti di stasi processuale connessi alla sospensione del processo civile in attesa della definizione del giudizio penale contemporaneamente pendente⁷⁰. Tale facoltà di trasferimento dell'azione civile nella sede penale era però consentita fino a che nel processo civile non fosse stata pronunciata sentenza, anche non definitiva⁷¹. L'esercizio di tale facoltà avrebbe poi comportato la rinuncia dell'attore al giudizio civile.

Rocco, consentiva di trasferire nel processo penale l'azione risarcitoria iniziata davanti al giudice civile, nella sola ipotesi però di reati perseguibili d'ufficio. Ma mentre nel codice di rito penale del 1930 la possibilità di trasferire l'azione civile nel processo penale fu giustificata con la assoluta prevalenza accordata dal legislatore al processo penale e con la conseguente ritenuta opportunità di far confluire qualunque questione da decidere nel giudizio penale, considerato dal legislatore maggiormente idoneo al raggiungimento della verità materiale, nell'ottica del codificatore del 1913 la costituzione di parte civile nel processo penale era piuttosto da intendersi come un necessario presidio del diritto di difesa del danneggiato, posto che con il trasferimento dell'azione civile in sede penale egli poteva apportare il proprio contributo alla formazione di una sentenza che avrebbe poi potuto pregiudicarne i diritti. Sul punto si veda C. FINOCCHIARO APRILE, *Relazione al Re*, in P. TUOZZI, *Il nuovo codice di procedura penale commentato*, Milano, 1914, p. 27. Prima del codice di procedura penale del 1913, invece, la regola, rigidamente applicata per tutti i reati, era quella secondo cui *electa una via non datur recursus ad alteram*. Disponeva, infatti, l'art. 7 del c.p.p. del 1865 che "*Nei casi in cui l'azione non può esercitarsi che ad istanza della parte offesa, non può questa, scelta l'azione civile avanti il giudice competente, promuovere il giudizio penale. Ove si tratti di reato per cui il pubblico ministero ha diritto di esercitare d'ufficio l'azione penale, la parte offesa che avrà intentato giudizio avanti il giudice civile per il risarcimento dei danni, non potrà più costituirsi parte civile nel giudizio penale*".

⁷⁰ Si veda a tale proposito il testo dell'art. 24 c.p.p. del 1930, già riportato nella precedente nota 59 del presente capitolo.

⁷¹ Tale specificazione era stata inserita dal legislatore con l'intento di ottemperare al principio dell'unità della giurisdizione, che non tollerava pronunce contraddittorie tra giudici civili e tra giudici penali. Sembra, però, di potere affermare che detto frammento di disposizione avesse una applicazione residuale. Infatti, qualora l'azione civile non fosse stata trasferita in sede penale, il processo civile sarebbe dovuto rimanere sospeso fino alla definizione del giudizio penale contemporaneamente pendente e nessuna sentenza avrebbe potuto essere pronunciata in sede civile. L'unica ipotesi in cui il processo civile non sarebbe dovuto rimanere sospeso e sarebbe dunque potuto culminare in una sentenza è quella in cui, sino alla pronuncia della sentenza civile, non fosse stata ancora esercitata parallelamente l'azione penale. Le statuizioni contenute in quella sentenza civile non avrebbero potuto allora, in quel caso, essere travolte o modificate attraverso il meccanismo del trasferimento dell'azione civile nel processo penale: ed un tanto perché ciò avrebbe comportato la possibilità di una contraddittorietà tra pronunce, laddove il giudice penale, chiamato successivamente a pronunciarsi sull'azione civile trasferita in sede penale, fosse addivenuto ad accertamenti diversi rispetto a quelli contenuti nella sentenza civile. Da qui la necessità del legislatore di specificare che la barriera preclusiva per il trasferimento dell'azione civile dalla *sedes* propria a quella penale fosse la pronuncia della sentenza, anche non definitiva, in sede civile.

In base al sistema disegnato dal legislatore del 1930, il danneggiato da un reato aveva pertanto essenzialmente le seguenti possibilità⁷²: a) esercitare sin dall'inizio l'azione civile di risarcimento del danno nel giudizio penale, attraverso la costituzione di parte civile (art. 23 c.p.p. del 1930⁷³), con conseguente radicamento della domanda civile nel processo penale sino alla definizione dello stesso ed impossibilità di riproporre la domanda in sede civile⁷⁴ (art. 26 c.p.p. del 1930⁷⁵), salvo che il giudizio penale non giungesse a conclusione per particolari ipotesi (ad esempio per prescrizione o amnistia) o che il giudice penale stesso rimettesse le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione del danno, previa concessione di una somma a titolo di provvisoria (art. 489 c.p.p. del 1930⁷⁶); b) proporre la domanda di risarcimento del danno in sede civile prima dell'inizio del procedimento penale o mentre era in corso il procedimento penale, per poi trasferire l'azione in sede penale, evitando così la sospensione del processo civile dovuta alla contemporanea pendenza del processo penale e

Per alcuni spunti di riflessione sul tema si faccia riferimento a G. TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1990, pp. 537 ss.

⁷² Esse sono precisate in G. GIANNINI, *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, pp. 8-10.

⁷³ Prevedeva l'art. 23 c.p.p. del 1930, rubricato "*Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale*": "*Le persone indicate nella prima parte dell'articolo precedente possono esercitare l'azione civile nel procedimento penale, costituendosi parte civile. Tuttavia il giudice penale non può decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa*".

⁷⁴ A tale proposito si deve sottolineare che era opinione consolidata, in giurisprudenza, quella secondo cui l'azione civile, trasferita in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale e prima che fosse definito il processo penale, dovesse intendersi rinunciata di diritto. Così Cass. 27 febbraio 1987, n. 2104, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, Padova, 1988, p. 58.

⁷⁵ L'art. 26 c.p.p. del 1930, rubricato "*Divieto di riproporre l'azione civile*", disponeva infatti: "*Nel caso di condanna dell'imputato, l'azione civile già esercitata nel procedimento penale non può essere più proposta in sede civile o amministrativa, neanche limitatamente alla liquidazione dei danni. Può essere tuttavia riproposta per la liquidazione dei danni verificatisi successivamente alla sentenza di condanna e negli altri casi previsti dalla legge*".

⁷⁶ Infatti, l'art. 489 c.p.p. del 1930, recante la rubrica "*Disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni*", prevedeva al comma 2 che: "*La sentenza [... di condanna ...] decide altresì sulla liquidazione dei danni quando è possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti su tale liquidazione, lo dichiara indicandone i motivi e rimette le parti davanti al giudice civile competente in primo grado per valore nel luogo ove si svolse il giudizio penale di primo grado, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice penale ritiene di non poter decidere sulla liquidazione dei danni, può con la stessa sentenza di condanna assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva*".

con conseguente rinuncia di diritto al giudizio civile (art. 24 c.p.p. del 1930); c) proporre la domanda di risarcimento del danno in sede civile prima dell'inizio del procedimento penale o mentre era in corso il procedimento penale, senza però poi trasferirla in sede penale: in questo caso il giudizio civile sarebbe dovuto rimanere necessariamente sospeso fino alla definizione del processo penale (art. 24 c.p.p. del 1930) e, concluso che fosse il giudizio penale, avrebbe dovuto essere successivamente riassunto nel termine perentorio di sei mesi (art. 297 c.p.c. del 1940 nella sua formulazione originaria) decorrenti dalla pubblicazione della sentenza penale (definitiva) – e non dalla lettura del dispositivo di tale sentenza in udienza⁷⁷ – o, più precisamente, dal momento della conoscenza che le parti del processo sospeso avessero avuto della cessazione della causa di sospensione⁷⁸.

Per quanto riguarda poi gli effetti della statuizione penale nel processo civile, il sistema del vincolo in forza del quale il giudice civile doveva attenersi all'accertamento compiuto in sede penale – sistema già affermato dal codice di procedura penale del 1913 – fu notevolmente rafforzato ed ampliato dal codice Rocco.

Preliminarmente, occorre rilevare che anche il codice di procedura penale del 1930 mantenne, come pure era accaduto nei codici precedenti, una distinzione tra giudizi civili risarcitori e giudizi civili non risarcitori, e ciò in relazione sia al tema della efficacia della sentenza penale nel processo civile sia – come si è poco sopra visto – al tema della sospensione del processo civile in attesa delle statuizioni penali.

Con riguardo ai giudizi civili di danno, la scelta costante delle precedenti legislazioni, in tema di efficacia della sentenza penale nel processo civile, era rappresentata dalla previsione del vincolo, connesso al giudicato penale, sul giudice civile in relazione al "fatto" oggetto di cognizione penale⁷⁹, laddove, invece, per i processi civili non risarcitori l'efficacia di cosa

⁷⁷ La necessità di fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza penale definitiva, anziché alla data di lettura del dispositivo di essa in udienza, è affermata in Cass. Civ. 20 gennaio 1987, n. 472, in *Giust. civ.*, I, Milano, 1987, p. 1471.

⁷⁸ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.c. del 1940 nella sua formulazione originaria nella parte in cui disponeva che il termine per la riassunzione decorresse dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che le parti del processo civile sospeso avessero avuto della cessazione della causa di sospensione: così Corte Cost. 4 marzo 1970, n. 34, in *Giur. cost.*, I, Milano, 1970, p. 450.

⁷⁹ E' opportuno sottolineare che il vincolo in punto di fatto è un concetto estraneo alla moderna nozione di giudicato, per la quale la stabilità dell'accertamento passato in giudicato non si estende alle premesse logiche della pronuncia, e dunque ai fatti posti a fondamento di essa, ma è limitata all'effetto giuridico compiuto: sul punto si veda E. T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, p. 16. Le ragioni che avevano spinto il legislatore, anche nei codici precedenti a quello del 1930, a

giudica della sentenza penale di condanna era riferita non al "fatto" ma all'effetto giuridico connesso al reato⁸⁰. L'art. 13 c.p.p. del 1913, avente ad oggetto le azioni civili di danno, prevedeva infatti che "... *la sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile ... ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto ...*", mentre l'art. 6 c.p.p. del 1913, relativo ai giudizi civili non risarcitori, disponeva che "*una sentenza di condanna [...penale...], divenuta irrevocabile, ha autorità di cosa giudicata quanto all'esistenza e agli effetti del reato, ...*".

considerare che il giudicato penale si potesse estendere sul fatto sono da rinvenirsi nella esigenza di affermare la supremazia della giustizia penale nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Con il codice Rocco, poi, la nozione di giudicato e l'estensione dello stesso divennero ancora più ampie, fino a ricomprendere sia fatti sia effetti giuridici, così da rendere evidente che le ragioni di un tale ampliamento risiedevano in un vero e proprio assillo per il legislatore di affermare la preminenza del processo penale su quello civile, ma non tanto e non solo per evitare la contraddittorietà tra pronunce, quanto piuttosto nell'ottica di una affermazione ideologica dell'autorità dello Stato. Scriveva in proposito Giulio Gionfrida che "*non potendosi riconoscere più alcun valore alla forza della tradizione, per la quale l'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo civile di danni appariva un riflesso dell'antica concezione della pena privata, che adempiva in pari tempo alla funzione di sanzione penale e di riparazione del danno, e della unità originaria della persecuzione del reato, l'efficacia predetta, in tutte le sue attuali manifestazioni, è esclusivamente dipendente da preoccupazioni di ordine politico e sociale*": così G. GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, p. 48. Le resistenze ad ammettere che il giudicato si formasse anche sul punto di fatto avevano indotto parte della dottrina a descrivere il fenomeno del giudicato coprente anche il fatto in termini di "prova legale": in questo senso si vedano M. VARADI, *La sentenza penale come mezzo di prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1943, pp. 255 ss.; in epoca più recente, C. CONSOLO, *Nuovo processo penale, procedimenti tributari e rapporti tra giudicati*, in *Giur. it.*, vol. II, Torino, 1990, pp. 313 ss.; L. MONTESANO, *Il "giudicato penale sui fatti" come vincolo parziale all'assunzione e alla valutazione delle prove civili*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1993, pp. 939 ss.; altri Autori avevano considerato il giudicato coprente anche il fatto in termini di "preclusione": così G. GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, p. 18; G. GUARNERI, voce *Giudizio (rapporti tra il giudizio civile ed il penale)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, p. 886. Rimanevano invece fedeli al dato letterale delle disposizioni codicistiche, secondo cui il giudicato penale si formava pure sui fatti, P. CALAMANDREI, *La sentenza civile come mezzo di prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1938, pp. 108 ss.; F. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, pp. 12 ss.; E. T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, pp. 20 ss.; I. MANZONI, *L'art. 28 c.p.p.: un aspetto dei rapporti tra giudicato penale e giudizi civili o amministrativi*, in *Riv. it. dir. pen.*, Milano, 1956, pp. 266 ss.

⁸⁰ E' stato rilevato che questa dicotomia di disciplina tra giudizi civili risarcitori e giudizi civili non risarcitori fosse indicativa dell'affacciarsi nell'ordinamento giuridico di una concezione moderna di "giudicato", dal momento che, quantomeno per i giudizi civili non risarcitori, la nozione di "giudicato" come accertamento da riferire all'effetto giuridico (*id est* al reato), e non invece al fatto, era certamente acquisita: così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 415.

Il codice di procedura penale del 1930, in materia di azioni civili risarcitorie, segnò invece un cambio di rotta rispetto ai codici di rito precedenti, nel senso di una estensione del vincolo, connesso agli effetti del giudicato penale sulle azioni risarcitorie, oltre il confine segnato dal criterio del fatto sino a ricomprendere pure le questioni giuridiche relative alla liceità o illiceità del fatto⁸¹. Venne così realizzato un più intenso assoggettamento della giustizia civile alle ricostruzioni svolte in sede penale.

In particolare, per quanto concerne le pronunce penali di condanna, la circostanza che l'art. 27 c.p.p. del 1930 attribuisse a tali pronunce⁸², nei giudizi civili risarcitori, efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, alla illiceità di esso ed alla responsabilità del condannato comportava che ad essere ricomprese nel vincolo non erano più solamente la sussistenza del fatto e la individuazione dell'autore, ma anche la valutazione, giuridica, di illiceità del fatto medesimo. La conseguenza rilevante di tale previsione era la seguente: la pronuncia penale passata in giudicato che avesse accertato, in base alla legge penale, la commissione del fatto in assenza, ad esempio, di cause di giustificazione o in presenza di un determinato elemento soggettivo (ad esempio il dolo) o ritenendo esistente un determinato nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso sarebbe stata preclusiva della possibilità di verificare in sede civile la sussistenza di altre ragioni di liceità eventualmente previste dalla

⁸¹ Disponeva, infatti, l'art. 27 c.p.p. del 1930, articolo rubricato "Autorità del giudicato penale nel giudizio di danno": "Nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, iniziato o proseguito contro il colpevole o contro il responsabile civile dopo la sentenza o dopo il decreto indicato nell'articolo seguente, la sentenza o il decreto ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità del condannato. La stessa autorità di cosa giudicata spetta nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale irrevocabile pronunciata in giudizio, con la quale viene concesso il perdono giudiziale. Il giudice civile o amministrativo può conoscere anche dei danni verificatisi successivamente alla sentenza o al decreto. Quando il responsabile civile non ha partecipato al giudizio penale, rimane impregiudicata la questione se egli debba rispondere del danno cagionato dal reato".

⁸² Il riferimento alle "pronunce", e non semplicemente alle sentenze, è dovuto alla circostanza che l'art. 27 c.p.p. del 1930, nel disciplinare l'autorità del giudicato penale nel giudizio risarcitorio, menzionava sia la sentenza che il decreto. Si deve tra l'altro sottolineare che la formulazione ampia dell'art. 27 c.p.p. del 1930, che riferiva l'autorità di giudicato genericamente alla sentenza o al decreto, aveva indotto la dottrina maggioritaria ad adottare una interpretazione estensiva della disposizione tale per cui anche le pronunce processuali di proscioglimento, dovute ad esempio ad amnistia, prescrizione o remissione della querela, ma che avessero comunque accertato la responsabilità dell'imputato – ci si riferisce al cosiddetto giudicato implicito –, sarebbero state idonee ad avere efficacia vincolante nel giudizio civile: in questo senso si vedano A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, pp. 442 ss.; e, con specifico riguardo all'efficacia vincolante del proscioglimento per amnistia, F. FERRONI, *Giudicato penale e giudizio civile*, in *Giust. civ.*, I, Milano, 1987, pp. 1241 ss.

legge civile e anche "di ottenere il riconoscimento di quelle cause di giustificazione che la legge civile individua con analogo nomen iuris (es. legittima difesa, stato di necessità), ma che potrebbero avere un significato o un'estensione diversa rispetto ai loro corrispondenti penali"⁸³, così come di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito secondo i parametri della legge civile e di considerare altresì il nesso eziologico nella prospettiva della legge civile al fine di ritenere risarcibili eventuali ulteriori danni.

Con riferimento poi alle pronunce di assoluzione, considerate, allo stesso modo del previgente codice di rito penale, anche dal codice del 1930 come preclusive del giudizio civile risarcitorio, il divieto di proposizione, prosecuzione e riproposizione dell'azione civile di danno in sede civile fu esteso ad opera dell'art. 25 c.p.p. del 1930, oltre ai casi, già previsti dall'art. 12 c.p.p. del 1913, di insussistenza del fatto, di non commissione del fatto da parte dell'imputato e di assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove, anche ai casi di assoluzione per fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima⁸⁴. Ciò comportava che, anche in caso di differenze di disciplina sostanziale delle cause di giustificazione configurate dal codice penale rispetto a quelle previste dal codice civile, tali differenze da un punto di vista processuale sarebbero risultate, ai sensi dell'art. 25 c.p.p. del 1930, irrilevanti⁸⁵ e pertanto la pronuncia di assoluzione fondata sulla sussistenza di una causa di giustificazione del reato configurata dal diritto penale avrebbe precluso in ogni

⁸³ Così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 304.

⁸⁴ Enunciava, infatti, l'art. 25 c.p.p. del 1930, articolo rubricato "*Relazione tra il giudicato penale e l'azione civile*": "*L'azione civile non può essere proposta, seguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso*".

⁸⁵ In questo senso si faccia riferimento a G. GUARNERI, *Autorità della cosa giudicata penale nel giudizio civile*, Milano, 1942, p. 108; ed a G. GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, pp. 26 ss. . Precisa al riguardo Maria Angela Zumpano che l'efficacia preclusiva dell'accertamento di cause scriminanti "*era stata oggetto di discussione sin dai tempi del c.p.p. del 1865, essendo la dottrina impegnata a distinguere fra le scriminanti che potevano essere compatibili con una residuale responsabilità civilistica e quelle che, invece, escludevano ogni margine di apprezzamento in ordine alla liceità del fatto*": così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 310. Per una ampia panoramica sulle riflessioni sviluppate in proposito dalla dottrina ottocentesca si faccia riferimento a E. SEGRÉ, *Dei rapporti fra le giurisdizioni penale e civile*, in P. COGLIOLO, *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il Codice unico del Regno d'Italia*, II, parte IV, Milano, 1890, pp. 617 ss., 639 ss. . Evidentemente il legislatore del 1930 non tenne conto del dibattito dottrinario sul punto e decise che l'accertamento della assenza di responsabilità penale dovuto alla presenza di una causa di giustificazione sarebbe comunque stato preclusivo dell'eventuale giudizio civile risarcitorio.

caso lo svolgimento del processo civile risarcitorio, anche nell'ipotesi di non previsione ad opera della legge civile di quella causa di giustificazione o di configurazione diversa della stessa.

La preminenza del giudizio penale su quello civile, in relazione ai processi civili risarcitori, era, dunque, stata affermata in modo perentorio dal codice Rocco e l'esigenza di garantire la coerenza dell'azione civile di danno rispetto alle risultanze del processo penale era assicurata attraverso una impostazione concettuale che riteneva che il giudicato penale avesse valore di verità universale ed intangibile.

Un tale assetto teorico, che considerava l'affermazione della supremazia della giustizia penale su quella civile quasi come una necessità strutturale dello Stato, non poté non influire pure sulla disciplina dei rapporti tra processo penale e giudizi civili non risarcitori. Il legislatore del 1930 pose così mano ad una riforma della precedente disciplina sul punto, sostituendo l'art. 6 c.p.p. del 1913, che riferiva il vincolo della sentenza penale di condanna – senza nulla dire su quella di assoluzione – non alle premesse logiche della decisione, e cioè non al fatto, ma semplicemente all'effetto giuridico-reato, con l'art. 28 c.p.p., che, rubricato "*Autorità del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi*", enunciava: "*Fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, salvo che la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso*". Il dogma del giudicato penale sul fatto fu in tal modo esteso anche ai giudizi civili diversi da quelli risarcitori.

Più precisamente, le due novità più rilevanti della disciplina dettata, per i processi civili non di danno, dall'art. 28 c.p.p. del 1930 erano rappresentate, da un lato, dalla previsione del vincolo, derivante dal giudicato penale, sul processo civile anche in caso di sentenza penale di assoluzione⁸⁶ e, dall'altro lato, dell'estensione del vincolo anche agli elementi di fatto risultanti dalla sentenza penale.

⁸⁶ Tale previsione era stata percepita – a dire il vero – dalla dottrina del tempo come un mero completamento formale. "*Ai redattori del codice ... è sembrato semplicemente illogico che, al termine del processo penale, l'accertamento dei fatti potesse essere disatteso solo perché non era sfociato in una condanna*": così M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 436. In un contesto di sistema in cui la preoccupazione maggiore del legislatore era quella di affermare non tanto una preminenza quanto piuttosto una e vera e propria supremazia della giustizia penale, "*evidentemente, il problema non era tanto la carenza del vincolo sull'accertamento negativo della responsabilità penale (che poteva interessare solo gli effetti civili*

Sotto quest'ultimo profilo, che rappresentò di certo una vera e propria rivoluzione in senso estensivo del modo di concepire la forza espansiva del giudicato, il riferire, ad opera dell'art. 28 c.p.p. del 1930, l'autorità del giudicato penale alle controversie civili nelle quali il riconoscimento di un diritto dipendesse "*dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale*" – e non dall'accertamento del "reato", come era invece previsto dall'art. 6 c.p.p. del 1913 – significava che l'accertamento pregiudiziale penale destinato a fare stato nel giudizio civile non riguardava più semplicemente il reato, ma concerneva in generale i fatti oggetto del processo penale. In altri termini, se nella vigenza dell'art. 6 c.p.p. del 1913 la forza espansiva del giudicato era destinata a prodursi solo in relazione a quei rapporti giuridici che consideravano il reato come un elemento della fattispecie, a seguito della previsione dell'art. 28 c.p.p. del 1930 "*in qualunque giudizio civile o amministrativo nel quale si tratta di accertare un rapporto giuridico, il quale dipende da un fatto accertato in un giudizio penale, il giudice è vincolato a ritenere il fatto come è stato accertato nel processo penale*"⁸⁷.

Lo scopo perseguito dal legislatore nel dettare il testo dell'art. 28 c.p.p. del 1930 era evidentemente quello di impedire che il giudice civile potesse operare una diversa valutazione circa l'esistenza di fatti materiali, già accertati dal giudice penale, di modo tale che fosse così assicurata la coerenza dei giudicati. L'estensione del giudicato all'accertamento dei fatti materiali garantiva, infatti, la consonanza di accertamenti, penale e civile, nelle ipotesi in cui, diversamente, la coscienza comune avrebbe probabilmente percepito un conflitto⁸⁸.

Pare però di poter affermare che, nell'ottica del legislatore, l'art. 28 c.p.p. del 1930 avrebbe dovuto svolgere la medesima funzione svolta dagli artt. 25 e 27 c.p.p. del 1930 per le azioni civili di danno, nel senso cioè che, in base all'art. 28 c.p.p. del 1930, il vincolo sarebbe dovuto cadere sui fatti che nel processo penale integravano l'imputazione⁸⁹, così da evitare un

dipendenti dal reato, caso ancora piuttosto raro), quanto la possibilità che non fossero rispettate le conclusioni a cui era approdato il giudice penale circa la sussistenza degli elementi di fatto in comune alle due fattispecie": si veda ancora M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 434.

⁸⁷ Così F. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, p. 13.

⁸⁸ In questo senso si faccia riferimento a M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 436.

⁸⁹ Ricostruisce in questi termini la *voluntas legis* Sergio Chiarloni in S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, pp. 205-206. L'Autore rileva in proposito l'esistenza di una serie di indizi abbastanza significativi che fanno comprendere come dovesse essere proprio quella l'intenzione del legislatore, quali la formulazione praticamente identica delle rubriche (l'art. 27 c.p.p. del 1930 era, infatti, rubricato "*Autorità del giudicato penale nel giudizio di danno*", e l'art. 28 c.p.p. del 1930 dal canto

contrasto evidente tra accertamento penale e accertamento civile, e non invece su tutti gli altri fatti che il giudice penale avesse accertato al fine di emettere la propria pronuncia. Le situazioni a cui intendevano riferirsi i compilatori del codice erano, cioè, probabilmente pretese civili fondate su fatti illeciti coincidenti con fatti descritti da disposizioni penali incriminatrici, e dunque illeciti anche dal punto di vista del diritto penale, così da essere ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 28 c.p.p., come, ad esempio, le azioni civili per la rescissione di un contratto o di una divisione o per la nullità di obbligazioni, che potevano collegarsi al processo penale per l'accertamento dei fatti di violenza o di dolo, o le azioni civili per la revoca di una donazione o per la separazione personale dei coniugi, nei casi in cui la domanda civile presupponesse un reato⁹⁰.

Se questa poteva essere considerata la *voluntas legis* relativamente all'art. 28 c.p.p. del 1930, tuttavia la formulazione dell'articolo, che riferiva il vincolo all'accertamento dei "*fatti materiali*", aprì la strada ad una interpretazione estensiva della disposizione⁹¹, avvallata dalla giurisprudenza⁹², in base alla quale, considerato che gli artt. 25 e 27 c.p.p. del 1930 utilizzavano l'espressione "*fatto*", laddove invece l'art. 28 c.p.p. del 1930 faceva riferimento ai "*fatti materiali*", doveva allora ritenersi che i due gruppi di norme esprimessero due concetti diversi. Più precisamente, si consolidò l'idea secondo la quale mentre gli artt. 25 e 27 c.p.p. del 1930, menzionando semplicemente il "*fatto*", si riferissero al fatto di reato addebitato all'imputato⁹³, l'art. 28 c.p.p. del 1930, invece, richiamando i "*fatti materiali*", rendesse

suo era rubricato "*Autorità del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi*") ed inoltre il fatto che, descrivendo il vincolo di cui all'art. 28 c.p.p. del 1930 in termini di "*autorità di cosa giudicata*", il legislatore non avrebbe potuto che riferirsi ad un qualche tipo di efficacia – analoga a quella già sancita dagli artt. 25 e 27 c.p.p. del 1930 per i giudizi risarcitori – dell'accertamento, positivo o negativo, compiuto nel giudizio penale in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie criminosa.

⁹⁰ Gli esempi di azioni civili menzionate nel testo si rinvengono in *Lavori preparatori*, XI, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale*, Atti della Commissione parlamentare, p. 45. In proposito si vedano anche R. POLI, *Sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1993, p. 525; M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 437.

⁹¹ Tale interpretazione estensiva è stata considerata una "*libera creazione del diritto*", che comportava una dilatazione del campo di operatività dell'art. 28 c.p.p. del 1930 ben "*oltre i confini che la logica del sistema consentirebbe di assegnarli*": così S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, pp. 206, 209, 224.

⁹² In proposito è tagliente l'analisi di Franco Cordero, secondo cui "*massime consolidate avevano inghiottito i dati positivi*": si veda F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, (8ª ed.) 2006, p. 1246.

⁹³ Questa interpretazione era tra l'altro confermata dalla circostanza che solo con riferimento ad un fatto costitutivo di reato era ipotizzabile la qualificazione di liceità o illiceità dello stesso, coperta anche essa dal

operativo il vincolo in relazione a qualsiasi (altro) fatto che fosse stato accertato dal giudice penale al fine di emettere la propria pronuncia⁹⁴. Venne così attuata per via ermeneutica una consistente estensione del concetto di efficacia riflessa del giudicato penale nei giudizi civili non di danno: la pronuncia emessa all'esito del processo penale sarebbe servita "*non solo a stabilire l'esistenza del reato sebbene altresì l'esistenza di fatti accertati per l'accertamento del reato*"⁹⁵ e di conseguenza l'accertamento dei fatti compiuto in sede penale sarebbe rimasto cristallizzato ed immutabile con efficacia anche nell'ambito della giurisdizione civile e non sarebbe stato suscettibile di modificazione ad opera del giudice civile.

Oltre a ciò, si aggiunga la circostanza che l'art. 28 c.p.p. del 1930 fu considerato come una disposizione di chiusura del sistema, destinata a disciplinare tutte le ipotesi di interferenza tra processo penale e processo civile anche al di là della sola efficacia del giudicato penale nei processi civili non di danno. In particolare, si ritenne che anche nei giudizi civili risarcitori – seppur regolati dall'art. 27 c.p.p. del 1930 che riferiva il vincolo per il giudice civile semplicemente al fatto illecito – dovesse avere efficacia vincolante l'accertamento di tutti i fatti – e non solo quello del fatto di reato – oggetto di cognizione in sede penale⁹⁶. Come è stato sapientemente affermato, l'art. 28 c.p.p. del 1930 finiva così per codificare "*l'idea d'una res iudicata penale incombente sull'universo processuale*"⁹⁷, dal momento che l'accertamento di tutti i fatti presi in esame dal giudice penale per addivenire al proprio pronunciamento⁹⁸ era

vincolo. Sul punto si veda A. GHIARA, *Sui limiti di efficacia della pronuncia penale nel giudizio civile, con particolare riguardo all'art. 27 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1961, p. 1212.

⁹⁴ Tale diversità di interpretazione tra l'ipotesi disciplinata degli artt. 25 e 27 c.p.p. del 1930 e l'ipotesi regolata dall'art. 28 c.p.p. del 1930 si fondava sulla valorizzazione di una diversità letterale nel testo delle diverse disposizioni, facendosi rilevare che l'art. 28 c.p.p. utilizzava l'espressione al plurale – "fatti" anziché "fatto" – e menzionava altresì l'attributo della "materialità": in questo senso si vedano F. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, p. 13; I. MANZONI, *L'art. 28 c.p.p.: un aspetto dei rapporti tra giudicato penale e giudizi civili o amministrativi*, in *Riv. it. dir. pen.*, Milano, 1956, p. 274.

⁹⁵ Così F. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, p. 13.

⁹⁶ Di questa tendenza ad interpretare estensivamente, per ogni ipotesi di interferenza tra processo penale e civile, l'art. 28 c.p.p. del 1930 danno conto I. MANZONI, *L'art. 28 c.p.p.: un aspetto dei rapporti tra giudicato penale e giudizi civili o amministrativi*, in *Riv. it. dir. pen.*, Milano, 1956, p. 269; S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 207; M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 442.

⁹⁷ In questi termini F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, (8ª ed.) 2006, p. 1248.

⁹⁸ A dire il vero bisogna ricordare che nel corso degli anni si era sviluppato un indirizzo giurisprudenziale minoritario secondo cui non tutti i fatti presi in esame dal giudice penale dovevano ritenersi accertati con

ritenuto vincolante non solo negli "altri" giudizi civili e amministrativi, ma pure in qualsiasi giudizio civile risarcitorio.

Era stato così costruito, con il codice Rocco, un sistema in cui la nozione ampia di pregiudizialità penale, fondata sul concetto di "influenza" del processo penale su quello civile, che comportava la sospensione del processo civile ed il dogma del giudicato penale incombente sull'intero universo processuale come verità incontrovertibile segnavano non soltanto la semplice affermazione della preminenza del processo penale su quello civile, ma rappresentavano qualcosa di più, ossia la definitiva consacrazione di una vera e propria "supremazia" della giustizia penale su quella civile.

efficacia vincolante su qualunque altro giudizio extrapenale, dovendo invece ritenersi che i "*fatti materiali*" menzionati dall'art. 28 c.p.p. del 1930 fossero solamente i fatti in diretta relazione con la pronuncia di condanna o di proscioglimento, ossia quelli compresi nei limiti oggettivi della contestazione penale, tali cioè da costituire il presupposto logico e necessario, in senso stretto, della pronuncia del giudice: per l'elencazione delle sentenze espressione di tale indirizzo giurisprudenziale si veda S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 207. In realtà, però, lo stesso Autore rileva che quelle pronunce della giurisprudenza minoritaria erano volte, più che a realmente restringere la nozione di fatti materiali ai soli fatti che concorrevano a costituire la fattispecie incriminatrice (di questo avviso era, invece, Vittorio Denti: si veda V. DENTI, *I giudicati sulla fattispecie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1957, pp. 1333 ss.), piuttosto a costituire un minimo argine ad interpretazioni aberranti fondate sull'idea che ogni sillaba della motivazione della sentenza del giudice penale valesse come una verità incontrovertibile: scrive in proposito Sergio Chiarloni, in S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 207, che quelle formule della giurisprudenza minoritaria "*sono (solo) rivolte a censurare il risultato aberrante [...] di far rientrare nel vincolo ex art. 28 i fatti cui si riferisca qualsiasi divagazione non pertinente contenuta nella motivazione di una sentenza penale, nonché i fatti accertati nel corso di un procedimento conclusosi con una declaratoria di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione*". Ma, una volta costruito detto – a dire il vero flebile – argine concettuale, le acque impetuose del giudicato penale finirono in realtà per inondare qualunque processo extrapenale, dal momento che a prevalere nella impostazione di pensiero della giurisprudenza dominante erano pur sempre le interpretazioni che ampliavano al massimo l'estensione del vincolo penale con il ritenere che qualunque accertamento a cui fosse addivenuto il giudice penale avrebbe dovuto essere incontrovertibile in qualsiasi altro giudizio civile o amministrativo: rileva al riguardo Maria Angela Zumpano, in M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 443, che, nell'applicazione concreta dell'art. 28 c.p.p. del 1930, la giurisprudenza "*faceva spesso rientrare nel vincolo una quantità indefinita di fatti accertati nel corso del processo: in pratica, tutti quelli che il giudice penale aveva preso in esame nella formazione del proprio convincimento*".

3. La rivoluzione copernicana attuata con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988: in particolare il nuovo art. 75 c.p.p.

Il sistema dei rapporti tra processo penale e processo civile, quale delineato dal legislatore del 1930 e del 1940, postulando una supremazia assoluta della giustizia penale su quella civile dovuta da un lato alla previsione generalizzata della sospensione necessaria del processo civile in caso di semplice influenza del processo penale su quello civile e dall'altro lato alla scelta legislativa di attribuire efficacia *erga omnes* agli accertamenti contenuti nella sentenza penale passata in giudicato, si rivelò ben presto non perfettamente conforme ai principi consacrati nella sopraggiunta Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ed in particolare al principio costituzionale sancito dall'art. 24, comma 2, Cost. secondo cui "*La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*". Più precisamente, la configurazione del vincolo, connesso al giudicato penale, sul giudice civile in termini così estesi, al punto da far ritenere avente efficacia verso tutti l'accertamento di qualunque fatto che fosse stato oggetto di cognizione nel processo penale culminante nella sentenza passata in giudicato, poneva dei seri problemi di compatibilità con il rispetto del diritto di difesa nei casi in cui la sentenza penale avesse poi dispiegato i propri effetti nei confronti di soggetti che non avevano preso parte al processo penale. Non erano, infatti, previsti requisiti o condizioni di efficacia del giudicato penale sotto il profilo soggettivo, cosicché poteva accadere che un soggetto che non aveva partecipato al processo penale potesse vedersi preclusa in sede extrapenale la cognizione di taluni fatti, solamente poiché essi erano già stati oggetto di accertamento in un processo penale del quale egli poteva essere completamente all'oscuro⁹⁹.

La dottrina degli anni cinquanta dello scorso secolo non mancò di evidenziare tali problematiche¹⁰⁰ e così il tema della compatibilità del sistema delineato dal codice Rocco con il rispetto del diritto di difesa consacrato dalla Costituzione repubblicana divenne ben presto oggetto di alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito, attraverso le quali veniva richiesto alla Corte Costituzionale se l'efficacia *erga omnes* del giudicato penale sui fatti materiali, prevista dall'art. 28 c.p.p. del 1930 in relazione ai giudizi civili non risarcitori, violasse il diritto di difesa dei destinatari di tale efficacia che non

⁹⁹ Sul punto si veda M. A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 443.

¹⁰⁰ Su tutti si ricordino F. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, p. 15; E. T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, pp. 16 ss.; G. DE LUCA, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, 1963, p. 154.

avessero preso parte al processo penale. Più specificamente, nel 1963 fu proposta censura di legittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p., per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., sul presupposto che detto articolo del codice di rito penale, conferendo "*autorità di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, ai fatti materiali oggetto del giudizio penale*", comportava, "*da un lato, un ostacolo al libero apprezzamento del giudice civile o amministrativo circa i fatti stessi e, dall'altro, una limitazione per i terzi estranei al processo penale, ai quali non sarebbe consentito rimettere in discussione né la sussistenza dei fatti anzidetti, né le modalità con le quali si sono verificati*"¹⁰¹. Ma, pronunciandosi sulla questione nel 1965, la Corte Costituzionale ritenne l'art. 28 c.p.p. del 1930 costituzionalmente conforme all'art. 24, comma 2, Cost., asserendo che le "*accennate limitazioni*" trovavano il proprio fondamento in un "*sistema di coordinamento tra le varie giurisdizioni*" informato alla "*superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità [...] dei rapporti giuridici*"¹⁰².

Le motivazioni fornite nel 1965 dalla Corte Costituzionale per respingere la sollevata questione di legittimità costituzionale apparvero, però, alquanto formalistiche e piuttosto elusive, suscitando un dissenso così ampio da parte della dottrina¹⁰³ che a distanza di un quinquennio dalla declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale una ulteriore ordinanza di remissione ad opera di un giudice *a quo*¹⁰⁴, facendo propri i timori e le preoccupazioni della dottrina, sottopose nuovamente la questione alla Consulta. Ed in tale occasione la Corte Costituzionale mutò avviso, ribaltando l'interpretazione che essa stessa aveva fornito qualche anno prima: con la storica sentenza della Corte Costituzionale 22 marzo 1971, n. 55, fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p. del 1930 "*nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenire*". In altri termini, la Corte Costituzionale censurò "*l'art. 28, nella parte in cui rende vincolante l'accertamento dei fatti materiali emergenti dalla pronuncia penale in confronto di terzi che si siano trovati nella impossibilità giuridica o di fatto, per non averne avuto conoscenza giuridicamente rilevante,*

¹⁰¹ Queste le parole utilizzate, nelle ordinanze di remissione della questione alla Corte Costituzionale, dal Pretore di Isernia (ordinanza emessa il 29 luglio 1963, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1964, pp. 310 ss.) e dal Tribunale di Napoli (ordinanza emessa il 15 dicembre 1963, in *Giur. it.*, I, 2, Torino, 1965, 131).

¹⁰² Così Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 5, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1965, p. 700.

¹⁰³ Di tale ampio dissenso fa menzione S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 227.

¹⁰⁴ L'ordinanza di remissione in questione è quella emessa il 20 aprile 1970 dal Tribunale di Bologna, in *Sent. ord. Corte Cost.*, 1970, II, p. 82.

*di partecipare ad un giudizio penale svoltosi di fronte ad altri soggetti. Infatti l'imposizione di tale vincolo non solo indebolisce, ma rende assolutamente impossibile ai terzi l'esercizio del diritto di difesa, di cui è componente essenziale la disponibilità della prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle ragioni dedotte a propria difesa. Può anzi ritenersi che l'inibizione di tale prova si risolva in una violazione anche del primo comma dell'art. 24, perché si concreta in un pratico disconoscimento del diritto di azione"*¹⁰⁵. Fu così eliminata una evidente stortura nel sistema dei rapporti tra processo penale e processo civile che, alla luce della sopravvenuta Costituzione repubblicana, non era più tollerabile¹⁰⁶.

La sentenza della Corte Costituzionale 22 marzo 1971, n 55, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p. del 1930, aveva, però, fissato il principio della non efficacia della sentenza penale nei confronti dei terzi non partecipanti al giudizio penale (perché non posti in condizione di intervenire) solo con riferimento ai casi in cui la pronuncia penale avesse poi dispiegato i propri effetti nei processi civili non di danno. Ma il problema dell'efficacia *erga omnes* della sentenza penale passata in giudicato riguardava anche i processi civili risarcitori. Infatti, pure gli artt. 25 e 27 c.p.p. del 1930, che disciplinavano gli effetti del giudicato penale nei giudizi civili di danno, non contenevano requisiti o condizioni di efficacia del giudicato penale sotto il profilo soggettivo, anche se si deve riconoscere che tali articoli erano stati comunque concepiti dal legislatore dell'epoca come destinati a operare verso i soggetti che avevano titolo per partecipare al processo penale e che dunque bene avrebbero potuto, per lo meno da un punto di vista teorico, prendervi parte. La dottrina del tempo rilevò che la violazione del diritto di difesa del responsabile civile o delle altre parti

¹⁰⁵ Le parole riportate sono quelle testualmente utilizzate da Corte Cost. 22 marzo 1971, n. 55, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1971, p. 784.

¹⁰⁶ E' interessante notare che nella motivazione della sentenza del 1971, la Corte Costituzionale tracciò un quadro storico-giuridico delle ragioni che avevano indotto il legislatore del 1930 a prevedere l'efficacia *erga omnes* del giudicato penale, ragioni che, alla luce dell'art. 24 Cost., non potevano più considerarsi a fondamento della disciplina dettata dall'art. 28 c.p.p. . Scrivevano in proposito i giudici costituzionali che "*la presunzione di assoluta verità dei meri fatti accertati dal giudice penale trova a proprio favore una spiegazione d'indole esclusivamente storica, discendendo, per una parte, dalla speciale fiducia attribuita dal legislatore dell'epoca ai mezzi istruttori esperibili dal giudice penale, in ragione della pienezza del potere ad esso accordato nella raccolta e nella valutazione del materiale probatorio, in virtù del principio inquisitorio, dal che si fa derivare la prevalenza di fronte agli altri giudici delle sue decisioni; e correlativamente, per un'altra parte, dalla preoccupazione della sfiducia nel magistero penale che verrebbe altrimenti ad insorgere, ove gli accertamenti compiuti nel suo spiegarsi risultassero smentiti o contraddetti da altre pronunce*". Di tale ricostruzione storico-giuridica operata dalla Consulta fa menzione G. LASERRA, *I resti dell'art. 28 cod. proc. pen. e la loro incostituzionalità*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1982, pp. 17 ss.

private diverse dall'imputato poteva derivare anche da quelle norme – ossia appunto gli artt. 25 e 27 c.p.p. del 1930¹⁰⁷ – "non investite dall'incidente di legittimità che ha dato origine alla suddetta sentenza, né da questa prese in considerazione ai fini di una declaratoria di incostituzionalità derivata"¹⁰⁸. Nuove questioni di legittimità costituzionale furono così sollevate, questa volta in relazione alla compatibilità degli artt. 25 e 27 c.p.p. con l'art. 24 Cost., a seguito delle quali la Corte Costituzionale, anche per una esigenza di coerenza del sistema, dichiarò, con le sentenze 27 giugno 1973, n. 99¹⁰⁹ e 26 giugno 1975, n. 165¹¹⁰, l'incostituzionalità, rispettivamente, degli artt. 27 e 25 c.p.p. del 1930 nella parte in cui sancivano la produzione di effetti – di giudicato nel caso dell'art. 27 c.p.p., di preclusione al giudizio civile nel caso dell'art. 25 c.p.p. – anche nei confronti di soggetti non legittimati o, comunque, di fatto non posti in grado di partecipare al giudizio penale.

¹⁰⁷ Seri problemi di compatibilità con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. poneva l'art. 27 c.p.p. del 1930, in quanto il sistema congegnato da tale articolo prevedeva da un lato che la partecipazione del responsabile civile al giudizio penale (che avveniva o attraverso citazione ad istanza della parte civile o attraverso intervento volontario) presupponesse in ogni caso che vi fosse stata in precedenza la costituzione di parte civile e dall'altro lato che la pronuncia penale di condanna fosse comunque sempre opponibile al responsabile civile. Poteva così accadere che il danneggiato dal reato decidesse di non costituirsi parte civile, preferendo attendere gli esiti del giudizio penale, e scegliesse poi di fare valere, in sede civile, l'efficacia vincolante della sentenza penale di condanna nei confronti del responsabile civile: in tal caso quest'ultimo, anche se avesse voluto in precedenza partecipare al processo penale, non avrebbe potuto farlo, stante la mancata costituzione della parte civile.

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui il danneggiato si fosse costituito parte civile, sarebbe potuto accadere che il responsabile civile non venisse posto concretamente in condizione di partecipare al processo penale, o a causa di omissione dell'avviso di procedimento o, in caso di citazione in giudizio ad istanza della parte civile, per nullità della citazione o della notificazione.

In tutte queste ipotesi, il responsabile civile non avrebbe potuto, nel giudizio civile successivo iniziato nei suoi confronti, porre in discussione la sussistenza del fatto, la illiceità dello stesso, e la sua riferibilità al condannato: ciò rappresentava evidentemente un grave *vulnus* al diritto di difesa del responsabile civile.

Ed un serio problema di compatibilità con l'art. 24 Cost. poneva anche l'art. 25 c.p.p. del 1930, in quanto la preclusione prevista da tale articolo ad esercitare l'azione in sede civile a seguito di pronuncia assolutoria che concludesse il giudizio penale operava anche nei confronti dei soggetti che al processo penale fossero rimasti estranei, in quanto non legittimati a costituirsi parte civile in tale giudizio o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi. Per alcune riflessioni intorno ai sopra descritti aspetti si faccia riferimento a S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, pp. 227 ss.; ed a M. A. ZUMPARO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 441 ss.

¹⁰⁸ Così S. CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 233.

¹⁰⁹ Si veda Corte Cost. 27 giugno 1973, n. 99, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1973, p. 14.

¹¹⁰ Si veda Corte Cost. 26 giugno 1975, n. 165, in *Giur. it.*, I, 1, Torino, 1976, p. 28.

Gli interventi della Corte Costituzionale di quegli anni modificarono quindi il campo di applicazione e la portata degli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. del 1930, assicurando la tutela del diritto di difesa dei soggetti rimasti estranei al processo penale (perché non posti in condizione di parteciparvi) e accantonando in sostanza, dal momento che la pronuncia penale non poté più essere opposta a tali soggetti, il principio dell'efficacia *erga omnes* della sentenza penale passata in giudicato.

L'accantonamento del principio della efficacia *erga omnes* della pronuncia penale segnò l'inizio di un cambio di rotta eclatante nella disciplina e nel modo stesso di intendere i rapporti tra processo penale e processo civile. Per la prima volta, a partire dall'Ottocento, era venuta in essere una sensibilità giuridica che mostrava di non considerare più la preminenza del processo penale su quello civile come un bene primario, da tutelare ad ogni costo al fine di evitare che potesse venire minata la credibilità che i cittadini riponevano nella giustizia penale e dunque nello Stato. Veniva posto al centro dell'ordinamento un insieme di valori nuovi, tutti riconducibili essenzialmente alla tutela del diritto di difesa dei soggetti che adivano il sistema processuale, dando – come non era mai accaduto prima – rilievo prevalente ai diritti dei singoli individui rispetto alle prerogative dello Stato. Le innovative pronunce della Corte Costituzionale finirono ben presto per far sì che, oltre ad essere abbandonato il principio della efficacia *erga omnes* del giudicato penale, venissero ad essere travolti anche gli altri principi sui quali si reggeva il sistema: infatti, il principio della pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile, che comportava la sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione del processo penale, perse di significato una volta che la sentenza penale poté essere opposta soltanto ai soggetti che avevano partecipato al processo penale; e venne meno anche il principio di unità della giurisdizione, giacché, a seguito del nuovo sistema delineato dopo gli interventi della Corte Costituzionale, il venire in essere di giudicati contrastanti fu considerata una eventualità, di certo non auspicabile ma comunque prospettabile, nei casi in cui venisse in gioco il diritto di difesa di uno dei soggetti che non aveva potuto partecipare al processo penale¹¹¹.

¹¹¹ Conferma del fatto che l'eventualità di giudicati anche contraddittori fu considerata un rischio da accettare, a patto che venisse sempre garantito il diritto di difesa, è data da due casi giudiziari noti avvenuti negli anni successivi alle innovative pronunce della Corte Costituzionale, che mostrarono come qualcosa fosse davvero cambiato nel modo di concepire i rapporti tra processo penale e processo civile.

Il primo caso concerneva l'investimento di un pedone da parte di un automobilista, fatto per il quale quest'ultimo fu condannato, in sede penale, alla pena di legge, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; nella pronuncia penale il giudice diede peraltro atto della colpa concorrente del pedone stesso. Costui iniziò, quindi, ai sensi dell'art. 18, l. 24 dicembre 1969, n. 990, il giudizio civile contro l'assicuratore del

veicolo, il quale eccepì la propria estraneità al processo penale e la conseguente inefficacia, nei propri confronti, della sentenza penale. Il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione del convenuto assicuratore, ritenne non estendibile a lui la sentenza penale, riesaminò i fatti e, paradossalmente, lo condannò però all'intero risarcimento dei danni, ritenendo non sussistente il concorso di colpa del danneggiato che era invece stato affermato dal giudice penale. L'assicuratore soccombente propose appello, ma la Corte d'Appello confermò la decisione di primo grado. La questione venne, quindi, portata innanzi alla Corte di Cassazione: in quella sede l'assicuratore ricorrente sostenne che l'inefficacia del giudicato penale nei confronti del terzo rimasto estraneo al processo penale avrebbe comportato soltanto una sospensione dell'efficacia del giudicato penale stesso, onde consentire al terzo di esperire le proprie difese in sede civile; qualora il terzo non fosse riuscito, attraverso le proprie difese, a provare i fatti a fondamento delle proprie ragioni, sarebbe riemersa l'efficacia del giudicato penale e dei fatti così come accertati in quella sede, senza possibilità per il giudice civile di nuove statuizioni; in altri termini, il giudice civile non avrebbe potuto pronunciare una sentenza peggiorativa per il terzo rispetto a quella pronunciata dal giudice penale. Ma la Corte di Cassazione respinse la tesi del ricorrente assicuratore e, dopo aver richiamato gli interventi della Corte Costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. del 1930, affermò che *"l'inefficacia del giudicato penale nei confronti di chi non abbia potuto partecipare al giudizio in cui la sentenza è stata emessa è assoluta, non essendo condizionata a un più favorevole esito in sede civile: pertanto ben può risultare aggravata, in sede civile, la posizione di chi si sia avvalso dell'eccezione di inoperatività del giudicato penale nei propri confronti"*: così Cass. Civ. 19 settembre 1980, n. 5317, in *Resp. Civ. prev.*, Milano, 1981, p. 46.

Il secondo caso giudiziario che suscitò all'epoca grande interesse era quasi speculare al primo, riguardando l'ipotesi di un conducente di un autocarro che, a seguito di sinistro stradale, fu tratto a giudizio innanzi al giudice penale, che lo affermò responsabile del sinistro nella misura del 70%, attribuendo alla vittima un concorso di colpa pari al 30%, e di conseguenza lo condannò alla pena di legge ed a risarcire il danno, da liquidarsi in separato giudizio, in egual misura percentuale. Una volta passata in giudicato la sentenza penale, il danneggiato dal sinistro cominciò la causa civile per il risarcimento e la liquidazione del danno, convenendo in giudizio il conducente – che, per il giudice penale, sarebbe stato tenuto a pagare il 70% del risarcimento –, il proprietario dell'autocarro e l'assicuratore. Il conducente disertò il giudizio civile e rimase contumace, gli altri due soggetti si costituirono in sede civile ed ecceperono l'inefficacia, nei loro confronti, della sentenza penale. Il Tribunale adito accolse tale eccezione, precisando però che: *"Il giudizio civile che segue una pronuncia penale di condanna divenuta definitiva si configura come mero giudizio di liquidazione del danno per quanto attiene a colui che fu imputato nel giudizio penale, e come normale giudizio risarcitorio ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. per quanto attiene a quei soggetti che, per non esser stati parti nel giudizio penale, non possono essere vincolati da quel giudicato. Nei confronti di costoro il giudice civile, pur potendo utilizzare le risultanze istruttorie emerse nel giudizio penale, è assolutamente libero di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della relativa responsabilità"*. Si veda Trib. Brescia 12 novembre 1984, in *Dir. prat. assic.*, 1985, p. 617.

Di questi due noti ed emblematici casi giudiziari è fatta menzione in G. GIANNINI, *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, pp. 16-21: l'Autore, però, considera inaccettabile la circostanza che l'ordinamento tollerasse la possibilità di giudicati, civile e penale, contraddittori, criticando dunque le pronunce relative ai due casi sopra descritti e mostrando così di continuare ad aderire al

Il seme del cambiamento era oramai stato copiosamente sparso nell'ordinamento giuridico e la riforma del codice di procedura penale del 1988 rappresentò il terreno fertile che consentì alla nuova sensibilità giuridica sviluppatasi a partite dagli anni sessanta dello scorso secolo di fiorire. Con il nuovo codice di rito penale del 1988¹¹², infatti, venne ad essere

principio di unità della giurisdizione ed al sistema delineato originariamente dal Codice di procedura penale del 1930.

Ad ogni modo, l'inopponibilità del giudicato penale all'assicuratore del veicolo rimasto estraneo al processo penale fu poi affermata anche in altre decisioni. Si vedano, in particolare, Cass. Civ. 26 agosto 1985, n. 4551, in *Mass. Giust. civ.*, Milano, 1985, p. 1403, e App. Palermo 18 settembre 1985, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1986, p. 794.

Processo penale e processo penale cominciavano, così, a correre non più sopra un unico binario, ma lungo binari differenti, che potevano anche non essere paralleli.

¹¹² Dopo una laboriosa e travagliata gestazione durata oltre vent'anni, il nuovo codice di procedura penale fu approvato, in attuazione della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447 ed entrò in vigore il 24 ottobre 1989. Viene comunemente chiamato codice Vassalli, dal nome del Ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca Giuliano Vassalli.

La necessità di elaborare un nuovo assetto del processo penale era emersa – a dire il vero – già nei primi anni Quaranta dello scorso secolo. Nella *"Relazione preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale"*, pubblicata in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, Supplemento ordinario n. 93, pp. 163 ss., si legge, infatti, che *"il codice approvato nel 1930 dal regime fascista iniziò a subire interventi di modifica su punti di notevole rilievo già pochi mesi dopo la caduta di tale regime, quando ancora il Governo italiano, in attesa della liberazione dell'intero territorio nazionale, aveva sede a Brindisi (r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 45) e poi a Roma (d.lg.lt. 10 agosto 1944, n. 194 e d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288). Successivamente, sin dall'anno 1945, venne costituita una Commissione per la riforma organica del codice di procedura penale"*.

Dopo le prime modifiche disorganiche al tessuto del codice, nel 1962 fu istituita una Commissione ministeriale presieduta da Francesco Carnelutti con l'incarico di curare una revisione sistematica della normativa processuale penale. La bozza di riforma redatta nel 1963 dalla Commissione – fondata su una nuova visione del processo penale, che avrebbe dovuto essere improntato non più ad un modello inquisitorio ma accusatorio, con la previsione della separazione tra fase procedimentale e fase processuale e di una serie di istituti volti a valorizzare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell'imputato – non riscosse, tuttavia, successo, perché ritenuta troppo influenzata dalle idee *"particolarmente originali"* del suo autore Francesco Carnelutti: così G. TRANCHINA, *Il diritto processuale penale e il processo penale*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, vol. I, Milano, 2006, p. 12.

Due anni più tardi, nell'aprile del 1965, perdurando la necessità di revisione del sistema processual-penalistico, il Governo presentò un disegno di legge-delega per la redazione di un nuovo codice di procedura penale e sulla base di tale disegno di legge-delega il Parlamento italiano, dopo intensi lavori che si svilupparono nel corso di tre legislature, approvò la l. 3 aprile 1974, n. 108, recante la *"Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale"*. Il Progetto preliminare di un nuovo codice di rito penale fu pubblicato nel 1978, ma la particolare situazione dell'ordine pubblico nei cosiddetti "anni

completamente ridisegnato il sistema dei rapporti tra processo penale e processo civile, nel segno di una quasi totale autonomia tra i due giudizi e dell'abbandono del principio di prevalenza del giudizio penale su quello civile. La scelta operata nel 1988 per un modello processuale penale prevalentemente accusatorio, con l'abbandono degli ampi poteri inquisitori della pubblica accusa e del giudice e la predisposizione di un sistema improntato alla parità delle parti e fondato sul principio della formazione della prova in contraddittorio nel corso del dibattimento, rese evidente che il processo penale non poteva più essere considerato come esclusivo *theatrum veritatis ac iustitiae* nel quale si addiveniva ad un accertamento di valore universale. La conseguenza di un tale assetto era, con riferimento ai rapporti tra processo civile e processo penale, che, qualora fosse venuta in rilievo l'esigenza di tutelare il diritto di difesa di una delle parti, si sarebbe potuto anche tollerare lo svolgimento di un processo parallelo in sede civile, in cui il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa fossero pienamente attuati, ed una eventuale diversità di accertamento a cui fosse approdato il processo civile non avrebbe di certo creato pubblico scandalo.

Sulla base di tale premesse, il codice Vassalli mantenne, in linea con la tradizione, la diversità di disciplina tra processi civili risarcitori e processi civili non di danno, ma rivoluzionò letteralmente il sistema. Infatti, le disposizioni in materia di sospensione del processo civile in caso di contemporanea pendenza di un processo penale influente ed in tema di efficacia della sentenza penale passata in giudicato nel processo civile furono completamente innovate.

Con riferimento alle ipotesi sospensive del processo civile per pendenza di un processo penale, l'unica disposizione del nuovo codice che disciplina la sospensione nella situazione in cui i due giudizi, penale e civile, siano contemporaneamente pendenti è quella dell'art. 75, comma 3, c.p.p.¹¹³ e riguarda esclusivamente i giudizi di danno. Tale disposizione, lungi dal

dell'emergenza" (1978-1979) unitamente all'esigenza di un riesame delle direttive contenute nella legge-delega del 1974 furono fattori che comportarono un differimento dell'emanazione del nuovo codice.

Tuttavia, i contenuti del Progetto preliminare del 1978 vennero mutuati per la stesura di un nuovo disegno di legge-delega governativo, che sfociò, dopo ulteriori intensi lavori parlamentari nel corso della ottava e della nona legislatura, nella seconda legge-delega rivolta al Governo per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale, ossia la l. 16 febbraio 1987, n. 81, che fu attuata attraverso il d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447, con cui venne definitivamente approvato il nuovo codice di procedura penale.

¹¹³ L'art. 75 c.p.p., collocato nel Titolo V del codice di rito riguardante "*Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*" e rubricato "*Rapporti tra azione civile e azione penale*", dispone al comma 3: "*Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge*".

prevedere uno strumento di raccordo di carattere generale che assicuri in via preventiva l'adeguamento del processo civile agli accertamenti operati in sede penale, si limita a stabilire che il giudizio risarcitorio deve essere sospeso in attesa della formazione del giudicato penale vincolante solamente in due ipotesi, da ritenersi tassative: ossia allorquando l'azione in sede civile sia esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o quando la medesima azione sia esperita dopo la sentenza penale di primo grado¹¹⁴. Ovviamente l'ipotesi disciplinata dall'art. 75, comma 3, c.p.p. presuppone che il danneggiato dal reato abbia scelto di far valere le proprie pretese anche in sede civile. In generale l'ordinamento offre, infatti, ancora – come accadeva in passato – due percorsi paritari al danneggiato da un reato per far valere i propri diritti, ossia l'esercizio della pretesa risarcitoria in sede civile oppure la costituzione di parte civile nel processo penale. Ciò che è mutato radicalmente, invece, è la disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale allorquando il danneggiato agisca in sede civile e sia contemporaneamente pendente il processo penale sul fatto di reato che ha causato il danno. Per tale ipotesi non è più prevista, salvo i due casi disciplinati dall'art. 75, comma 3, c.p.p., la sospensione del processo civile, ma l'ordinamento assicura, invece, l'autonomia del giudizio civile dal processo penale stabilendo, come regola generale, che l'azione civile prosegue in sede civile (art. 75, comma 2, c.p.p.¹¹⁵), non essendo dunque influenzata dalla pendenza del processo penale.

Quanto alla possibilità di trasferimento dell'azione civile da una sede all'altra, il sistema prevede che, qualora il danneggiato abbia deciso di far valere la pretesa risarcitoria innanzi al giudice civile, la scelta iniziale di esercitare l'azione di danno nella sua sede propria non è vincolante e a tale soggetto è accordata, a norma dell'art. 75, comma 1, c.p.p.¹¹⁶, la facoltà di trasferire l'azione civile, in precedenza esercitata nella sua sede naturale, davanti al giudice penale, a condizione che sulla relativa azione non sia stata pronunciata dal giudice civile

¹¹⁴ Sul punto si faccia riferimento, tra i tanti, a F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, 2010, pp. 110 ss.

¹¹⁵ Enuncia l'art. 75, comma 2, c.p.p.: "*L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile*". Giova precisare che tale disposizione fa riferimento all'ipotesi in cui l'azione civile sia esercitata sin dall'inizio in sede civile e non venga poi trasferita nel processo penale e all'ipotesi in cui l'iniziativa in sede civile non venga presa sin da subito, ma l'azione civile sia invece esercitata successivamente, quando nel processo penale non è più ammessa la costituzione di parte civile.

¹¹⁶ L'art. 75, comma 1, c.p.p. dispone che: "*L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile*".

sentenza di merito anche non passata in giudicato¹¹⁷ e la costituzione di parte civile nel processo penale sia ancora possibile in base alle regole fissate dagli artt. 78-79 c.p.p.¹¹⁸. La *translatio iudicii*, impedendo la cognizione dell'azione risarcitoria da parte del giudice civile, comporta la rinuncia dell'attore al giudizio civile e attribuisce al giudice penale il potere di provvedere, nel momento in cui pronuncia sulla pretesa risarcitoria, anche sulle spese del procedimento civile ai sensi dell'art. 541 c.p.p. .

Viceversa, qualora il danneggiato abbia esercitato l'azione civile nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, è consentito al titolare della pretesa civilistica di modificare la scelta iniziale e conseguentemente di trasferire l'azione civile innanzi al giudice civile, ma ciò comporta, a norma dell'art. 82 c.p.p.¹¹⁹, la revoca della costituzione di parte

¹¹⁷ La scelta del legislatore di non consentire che l'azione civile possa essere trasferita nel processo penale dopo che sulla stessa sia già stata pronunciata in sede civile sentenza di merito, ancorché non passata in giudicato, trova la sua giustificazione, secondo certa dottrina, da un lato nella necessità di evitare che il giudice penale possa essere in qualche modo influenzato da una decisione che, seppur non definitiva, abbia già valutato il merito e, dall'altro lato, nella considerazione che dovrebbe essere evitato che un'unica controversia sia risolta con pronunce contraddittorie: in questo senso si veda G. ICHINO, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 450. Per altra parte dottrina, tali argomenti non possono essere considerati esaustivi e la limitazione dovrebbe piuttosto essere spiegata "*con principi di economia processuale (si vuole evitare che l'attività giurisdizionale civile già pervenuta ad uno stadio avanzato vada sprecata) e sul principio factum infectum fieri nequit: non si può porre nel nulla una sentenza già emanata, ancorché non passata in giudicato, ma suscettibile di divenirlo*": così A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, (2ª ed.) 2006, p. 291.

¹¹⁸ La necessità che il termine per la costituzione di parte civile non sia spirato è sottolineata in L. CREMONESI, *Pregiudizialità e rapporti tra processo penale e processo civile*, in *Giust. pen.*, III, Roma, 1993, p. 590. Il termine per la costituzione di parte civile è indicato nell'art. 79 c.p.p., secondo cui: "*1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici*".

¹¹⁹ L'art. 82 c.p.p., rubricato "*Revoca della costituzione di parte civile*", prevede che: "*1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile*".

civile nel processo penale e, a mente dell'art. 75, comma 3, c.p.p., la sospensione necessaria del processo civile, successivamente instaurato, in attesa delle statuizioni del giudice penale.

In base al sistema disegnato dal legislatore del 1988, il danneggiato da un reato ha pertanto essenzialmente le seguenti possibilità¹²⁰: a) esercitare sin dall'inizio l'azione civile di risarcimento del danno nel giudizio penale costituendosi parte civile, con la costituzione di parte civile che produce i propri effetti in ogni stato e grado del processo sino alla conclusione dello stesso (art. 76 c.p.p.¹²¹); b) proporre la domanda di risarcimento del danno in sede civile, per poi trasferire l'azione in sede penale, con conseguente rinuncia di diritto agli atti del giudizio civile (art. 75, comma 1, c.p.p.): la facoltà di trasferimento dell'azione civile nel processo penale è, però, concessa sino a quando, in sede penale, non sia ancora spirato il termine per la costituzione di parte civile (art. 79 c.p.p.) e, in sede civile, non sia stata pronunciata una sentenza di merito, ancorché non passata in giudicato (art. 75, comma 1, c.p.p.); c) esercitare l'azione risarcitoria in sede civile, prima che sia iniziato il procedimento penale, senza trasferirla in sede penale: in tal caso il processo civile prosegue indipendentemente dalle vicende del giudizio penale (art. 75, comma 2, c.p.p.), senza che possa essere disposta la sospensione del processo civile stesso, e gli esiti del processo penale saranno destinati ad incidere sul processo civile – anticipando quanto si dirà tra breve – solo in caso di sentenza penale di condanna, che avrà efficacia quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, limitatamente ai soggetti che hanno partecipato al giudizio penale o furono messi nelle condizioni di parteciparvi (art. 651, comma 1, c.p.p.¹²²), mentre la sentenza penale assolutoria non avrà alcuna efficacia nel processo civile (art. 652, comma 1, c.p.p.¹²³); d) esercitare l'azione di

¹²⁰ Di esse è dato conto in G. GIANNINI, *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, pp. 58-60.

¹²¹ Dispone, infatti, l'art. 76 c.p.p., rubricato "Costituzione di parte civile": "1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo".

¹²² Dispone, infatti, l'art. 651 c.p.p., rubricato "Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno", al comma 1: "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

¹²³ Significativo a tale proposito è l'inciso finale del comma 1 dell'art. 652 c.p.p., rubricato "Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno", che enuncia: "La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto

danno in sede civile, mentre è pendente il giudizio penale, non ancora pervenuto alla sentenza di primo grado, senza potere trasferire l'azione civile in sede penale per essere spirato il termine per costituirsi parte civile nel processo penale: anche in questo caso il processo civile prosegue in maniera autonoma (art. 75, comma 2, c.p.p.), senza che possa esserne disposta la sospensione, e la sentenza penale avrà – come per la precedente ipotesi *sub c)* – l'efficacia nel processo civile consentita dagli artt. 651-652 c.p.p.; e) proporre la domanda di risarcimento del danno in sede civile nei confronti dell'imputato, trasferendola dal processo penale in cui vi è stata in precedenza la costituzione di parte civile, o esercitando semplicemente l'azione in sede civile dopo che sia stata pronunciata nel processo penale sentenza di primo grado, senza che, in entrambe le ipotesi, il giudizio penale si sia ancora concluso con sentenza passata in giudicato: in tali casi, la costituzione di parte civile s'intende tacitamente revocata (art. 82, comma 2, c.p.p.) e il processo civile rimane sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione (art. 75, comma 3, c.p.p.)¹²⁴.

Quanto ai giudizi civili non di danno, nel nuovo sistema nessuna disposizione stabilisce in modo chiaro ipotesi sospensive del processo civile in caso di pendenza di un processo penale influente né casi di coordinamento preventivo al giudizio penale. Nonostante siano sorti diversi contrasti interpretativi sul punto – di cui si darà specificamente conto nel Capitolo Secondo –, deve, infatti, ritenersi che la sospensione del giudizio civile non risarcitorio in attesa della definizione del processo penale influente non possa argomentarsi

all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2".

¹²⁴ Fa notare Gennaro Giannini in G. GIANNINI, *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, p. 60, che mentre il primo effetto, ossia la revoca tacita della costituzione di parte civile, si verifica quando venga promossa l'azione civile davanti al giudice civile – non contenendo l'art. 82 c.p.p. alcuna specificazione soggettiva –, il secondo effetto, cioè la sospensione necessaria del processo civile, si realizza solamente – a mente di quanto dispone l'art. 75, comma 3, c.p.p. – se la domanda risarcitoria sia proposta in sede civile nei confronti dell'imputato. Dal che parrebbe di potere dedurre che, qualora la domanda di danno sia stata proposta in sede civile soltanto nei confronti dei responsabili civili (per esempio, nelle controversie relative a sinistri stradali, nei confronti del proprietario non conducente del veicolo e nei confronti dell'assicuratore), il giudizio civile potrebbe proseguire in modo autonomo, non essendo soggetto a sospensione alcuna.

dall'art. 211 disp. att. c.p.p.¹²⁵, disposizione che, secondo la dottrina prevalente, "*lungi dal prevedere una autonoma ipotesi di sospensione del processo civile, rinvia alle norme che già sanciscono la sospensione*"¹²⁶. E del pari sembra di poter dire che la sospensione del processo civile in caso di contemporanea pendenza di un processo penale influente non possa nemmeno essere desunta dall'art. 295 c.p.c. che, se nella versione del codice di procedura civile del 1940 prevedeva espressamente, attraverso il richiamo all'art. 3 c.p.p. del 1930, la sospensione del processo civile in caso di pendenza di un processo penale influente sul processo civile, nel nuovo testo, modificato ad opera della l. 26 novembre 1990, n. 353, non ha più riprodotto il

¹²⁵ L'art. 211 disp. att. c.p.p., recante la rubrica, identica a quella dell'art. 75 c.p.p., "*Rapporti tra azione civile e azione penale*", dispone: "*Salvo quanto disposto dall'art. 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale*".

¹²⁶ Così G. TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 891. In proposito è stato rilevato che, nonostante da più parti si sia sostenuto che l'art. 211 disp. att. c.p.p. avrebbe reintrodotta nella disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale la regola della sospensione per pregiudizialità penale, una siffatta interpretazione postulerebbe un contrasto evidente tra la suddetta disposizione ed il nuovo sistema dei rapporti tra processo civile e processo penale disegnato dal Codice Vassalli e attribuirebbe all'enunciato normativo un significato che, in realtà, esso non possiede. Infatti, l'art. 211 disp. att. c.p.p. ha carattere meramente ricognitivo delle disposizioni esistenti in materia di sospensione per pregiudizialità, ma la ricognizione operata dall'articolo è – a ben vedere – una ricognizione a vuoto, essendo stato il suo astratto referente, ossia l'abrogato art. 3 c.p.p. del 1930, soppresso con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale. Se si concludesse diversamente, dovrebbe ritenersi che la disposizione d'attuazione, entrata in vigore contemporaneamente al codice di rito penale (si ricordi che le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono state approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e sono entrate in vigore contemporaneamente al codice in data 24 ottobre 1989), abbia rivoluzionato il sistema delineato dal testo del codice stesso, il che appare quanto mai improbabile. Nel senso di escludere che l'art. 211 disp. att. c.p.p. abbia reintrodotta la sospensione per pregiudizialità penale si veda F. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, pp. 24-25. Sul tema si vedano poi diffusamente B. CAPPONI, *A proposito di nuovo processo penale e sospensione del processo civile*, in *Foro it.*, V, Roma, 1991, pp. 348 ss.; M. VELLANI, *Considerazioni sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo codice di procedura penale e dei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1991, pp. 770 ss.; C. GRAZIOSI, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, pp. 435 ss.

rinvio all'art. 3 c.p.p. del 1930, articolo nel frattempo soppresso a seguito dell'entrata in vigore del codice Vassalli¹²⁷.

¹²⁷ In conseguenza della modifica apportata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 295 c.p.c., rubricato "*Sospensione necessaria*", oggi si limita a disporre che: "*Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa*".

Si deve sottolineare che tale articolo del codice di rito civile è stato oggetto di interpretazioni discordanti, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, venute in essere già con l'entrata in vigore nel 1989 del nuovo codice di procedura penale, quando ancora il testo dell'art. 295 c.p.c. non era stato modificato e rinvia all'art. 3 c.p.p. del 1930 (articolo che, però, risultava abrogato a seguito dell'entrata in vigore del codice Vassalli), e poi ulteriormente acuitesi con la modifica apportata al testo originario ad opera della l. 26 novembre 1990, n. 353, che non ha di certo contribuito a dare una soluzione definitiva ai dibattiti circa l'ambito applicativo dell'istituto della sospensione necessaria.

L'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale è stata questione, specialmente negli anni Novanta dello scorso secolo, assai controversa. Riassumendo notevolmente i termini della questione – di cui si dirà ampiamente nel Capitolo Secondo – due sono state le posizioni antitetiche in campo su questo tema. Per una parte della dottrina, che poi si è rivelata essere quella maggioritaria, la disposizione dell'art. 295 c.p.c., nella nuova formulazione, nel fare riferimento ad una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa, sembra far leva sulla necessità che la questione pregiudiziale si identifichi in una "controversia", formula che indica propriamente la pendenza di una causa pregiudiziale e che solo con palese atecnicismo può essere riferita al processo penale. In questo senso è stato osservato che già la "*decapitazione*" del testo originario dell'art. 295 c.p.c., avvenuta per effetto dell'abrogazione, ad opera del codice Vassalli, delle regole di cui all'art. 3 del codice Rocco, aveva fissato il contenuto precettivo dell'art. 295 c.p.c. stesso, nel senso della eliminazione della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, e la formula calata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353 nel nuovo art. 295 c.p.c. avrebbe rappresentato semplicemente un perfezionamento "*calligrafico e stilistico*" di una disposizione normativa già completa nel proprio contenuto: così C. CONSOLO, in C. CONSOLO-F. P. LUISO-B. SASSANI, *La riforma del processo civile*, I, Milano, 1991, pp. 206 ss. . In linea con questa interpretazione si vedano anche G. TRISORIO LIUZZI, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, pp. 529 ss.; G. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, pp. 146 ss.; F. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 26. Altra parte della dottrina ha osservato, invece, in senso contrario, che l'espansione extrapenale del giudicato sui fatti materiali prevista dall'art. 654 del Codice Vassalli prefigurerebbe una ipotesi di pregiudizialità da far rientrare nella previsione di cui all'art. 295 c.p.c. nella nuova formulazione. Verrebbe così ripristinata, per tale via, la sospensione necessaria del processo civile in caso di pendenza di un processo penale influente, con uniche limitazioni quelle soggettive già introdotte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e poi fatte proprie dallo stesso legislatore nell'art. 654 c.p.p. medesimo. In altri termini, secondo una tale impostazione, verrebbe ad essere reintrodotta un rapporto – che, a dire il vero, il codice Vassalli sembrava avere spezzato – tra pregiudizialità della sentenza penale in sede extrapenale e sospensione necessaria del processo civile pregiudicato. In questo senso si faccia riferimento a L. MONTESANO-G. ARIETA, *Il nuovo processo*

A seguito del nuovo sistema, dunque, le ipotesi di sospensione del processo civile per contemporanea pendenza di un processo penale sul primo in qualche modo influente sono estremamente limitate e la regola generale è quella dello scorrimento dei processi, civile e penale, in maniera autonoma l'uno dall'altro.

Per quanto concerne, poi, il tema dell'efficacia della sentenza penale passata in giudicato nel processo civile, già si è detto che gli interventi della Corte Costituzionale degli anni settanta dello scorso secolo avevano essenzialmente sgretolato il principio dell'estendibilità *erga omnes* del vincolo penale. Le nuove disposizioni dettate in materia dal codice di rito penale del 1988 recepirono gli insegnamenti della Corte Costituzionale, prevedendo, agli artt. 651-654 c.p.p., che il giudicato penale avesse efficacia negli altri giudizi civili o amministrativi solo limitatamente ai soggetti che avevano partecipato o erano stati posti in condizione di partecipare al processo penale. Più precisamente, con riferimento ai giudizi civili di danno, il legislatore del 1988 operò una distinzione tra sentenza penale di condanna e sentenza penale di assoluzione: in relazione alla prima, è previsto all'art. 651 c.p.p.¹²⁸ che essa abbia efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, solamente però nei giudizi civili o amministrativi risarcitori o restitutori promossi nei confronti dei soggetti (il condannato o il responsabile civile) che hanno partecipato al giudizio penale o furono messi nelle condizioni di parteciparvi; con riguardo alla seconda, dispone l'art. 652 c.p.p.¹²⁹ che essa abbia efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, solamente però nei giudizi civili o amministrativi risarcitori o restitutori promossi dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, mentre nel caso in cui il danneggiato abbia esercitato l'azione civile in autonomo processo civile, a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p., senza prendere parte al processo penale, la sentenza penale assolutoria non avrà alcuna efficacia nei suoi confronti. Per quanto riguarda poi i giudizi civili o amministrativi non di danno, l'art. 654 c.p.p., non distinguendo tra sentenze penali di

civile, Napoli, 1991, pp. 67 ss. . Ad ogni modo, di tali interpretazioni si darà diffusamente conto nel Capitolo Secondo.

¹²⁸ Per il testo dell'art. 651 c.p.p. si veda la precedente nota 120.

¹²⁹ Per il testo dell'art. 652 c.p.p. si veda la precedente nota 121.

condanna e sentenze penali di assoluzione¹³⁰, prevede che: "*Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa*".

Come si può ben notare, le disposizioni di cui agli artt. 651-654 c.p.p. ripropongono in termini di massima, fatta eccezione per alcune precisazioni abbastanza significative¹³¹, le impostazioni del codice previgente, con la importante novità, però, che recepiscono gli insegnamenti della Corte Costituzionale in tema di limiti soggettivi del giudicato. In altre parole, il codice Vassalli, pur avendo sancito in termini generali l'autonomia del giudizio civile dal giudizio penale, non ha tuttavia espunto dal sistema quelle norme che prevedevano, creando un legame tra giudizio penale e giudizio civile, l'efficacia del giudicato penale nel processo civile, ma ha, però, limitato l'efficacia del vincolo penale, che nel codice del 1930 era estesa *erga omnes*, solamente ai soggetti che hanno preso parte al processo penale o che avrebbero potuto prendervi parte.

Le ragioni delle suddette limitazioni soggettive, autorevolmente sancite dalla Corte Costituzionale sin dagli anni settanta dello scorso secolo, furono rafforzate con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, dal momento che il carattere accusatorio del nuovo sistema processuale non poteva che accentuare la relatività degli esiti del giudizio penale, che dipendono ora soprattutto dalle iniziative assunte dalle parti, e limitare di conseguenza il vincolo derivante dal giudicato penale sui giudizi extrapenali: è stato affermato in proposito che "*la verità processuale accertata in sentenza è destinata a valere, in via di principio, soltanto nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo penale*

¹³⁰ E' significativo in proposito che l'art. 654 c.p.p. rechi la rubrica "*Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi*", non operando, dunque, una distinzione tra pronunce di condanna e pronunce assolutorie.

¹³¹ Si noti – solo per fare uno esempio – che, in relazione all'art. 651 c.p.p., la nuova normativa richiede che la sentenza penale di condanna debba essere pronunciata "*in seguito a dibattimento*", espressione che mancava nella vecchia disciplina, la quale, anzi, attribuiva efficacia di giudicato anche al decreto di condanna. Di questa e delle altre modificazioni introdotte dal nuovo codice di procedura penale si darà specificamente conto nel Capitolo Quarto. Per una elencazione dettagliata di esse si veda G. GIANNINI, *L'azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, pp. 62 ss.

e che, con le loro iniziative [...], hanno contribuito a tale accertamento ponendo le premesse della decisione"¹³². In quest'ottica devono, dunque, essere viste le disposizioni del codice di procedura penale del 1988 che disciplinano l'efficacia della sentenza penale nei giudizi extrapenali, disposizioni che paiono assumere un carattere derogatorio rispetto al sistema tale da legittimarne interpretazioni restrittive¹³³.

Nonostante quanto appena rilevato, non si può però mancare di sottolineare che, anche a volerle interpretare restrittivamente, le disposizioni sull'efficacia extrapenale del giudicato penale rappresentano ad ogni modo una sorta di ostacolo alla piena attuazione del principio di separazione del giudizio civile da quello penale, a cui risulta ispirato il nuovo sistema¹³⁴.

Se, infatti, da un lato, la quasi totale eliminazione, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., del coordinamento preventivo tra giudizio civile e giudizio penale attuato attraverso la sospensione del processo civile in caso di pregiudizialità penale – eliminazione che comporta che oggi i due processi possono tendenzialmente scorrere simultaneamente senza interferenze di sorta – è espressione di una nuova visione dei rapporti tra processo civile e processo penale, ispirata ad autonomia e separazione dei due giudizi, dall'altro lato le disposizioni sull'efficacia extrapenale del giudicato penale sembrano configurare un sistema in cui la subordinazione dei giudizi extrapenali a quello penale non è stata esclusa del tutto. In proposito Giovanni Conso, nei primi anni di vigenza del nuovo codice, emblematicamente affermava che *"non pochi commentatori hanno colto una sostanziale diversità di impostazioni, con il libro primo tendente a sancire una reciproca autonomia e con il libro decimo volto a ribadire la risalente efficacia forte del giudicato"*

¹³² Così R. GIOVAGNOLI, *La «pregiudizialità» penale nei processi civili*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1998, p. 511.

¹³³ Sottolinea questo aspetto A. GHIARA, *Artt. 651-652*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 444, il quale Autore rileva che se già *"la sostituzione della locuzione «efficacia» alla precedente «autorità» manifesta il ripudio della assolutezza del vincolo"* il carattere derogativo al sistema degli art. 651-654 c.p.p. emerge anche da una serie di indicatori letterali presenti nel testo delle direttive contenute nella legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ed in particolare dall'art. 2, direttive nn. 22 e 23, laddove si fa riferimento al *"vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, [...]"* (direttiva n. 22) o alla *"statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che [...]"* (direttiva n. 23).

¹³⁴ In proposito si veda M. VELLANI, *Considerazioni sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo codice di procedura penale e dei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1991, p. 761

penale, tanto che ci si domanda se l'autonomia tra le giurisdizioni sia stata o no raggiunta, se sia stata o no abbandonata la prevalenza della giurisdizione penale su quella civile"¹³⁵.

Il valutare se il principio di separazione tra giudizio penale e giudizio civile sia stato pienamente attuato nel nuovo sistema costituirà l'oggetto dei prossimi Capitoli, nei quali si darà conto dettagliatamente, alla luce delle disposizioni del codice di procedura penale del 1988 e delle riforme calate nel corso del tempo sul processo civile, dei residui dell'istituto della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale (Capitolo Secondo), dei nuovi meccanismi di trasferimento dell'azione civile dalla sede civile a quella penale e dalla sede penale a quella civile (Capitolo Terzo) e delle disposizioni disciplinanti l'efficacia del giudicato penale nel processo civile (Capitolo Quarto).

¹³⁵ Così G. CONSO, *Introduzione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. XIV.